n. 3/2009
maggio/giugno

tribuna finanziaria

Organo ufficiale della
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T.
della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
e dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P.

IN PRIMO PIANO

FEDERALISMO FISCALE
UNA NUOVA CONCEZIONE IMPOSITIVA E DISTRIBUTIVA

IN QUESTO NUMERO:

- Commissione Tributaria Regionale: l'ipoteca iscritta dalla società di riscossione Equitalia per importi inferiori ad € 8.000,00 è illegittima
- Riforma fallimentare: le modifiche alla disciplina dell'istruttoria prefallimentare alla luce della recente giurisprudenza della corte di cassazione
- Recuperi ICI per immobili assimilati ad abitazione principale
- L'illegittimità delle contestazioni di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale redatte dagli "ausiliari del traffico"

Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N° 3/2009 - maggio/giugno - Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs.196/03 sul sito www.informativa196.it

tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico professionale, periodico bimestrale economico - giuridico - tributaria e di prassi amministrativa, organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - **C.U.G.I.T.**, della Confederazione Giudici di Pace **C.G.d.P.**, dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia **A.I.F.P.**, del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato **M.I.D.A.S.**, edita sotto l'alto patrocinio dell'**U.F.E.** - (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'**A.N.A.Fi.** (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato).

Comitato Tecnico - Scientifico

- **Amedeo** Luciano	Avvocato, tenente Colonnello della Guardia di Finanza Com/te Gruppo Repressione Frodi Napoli, revisore contabile
- **Armosino** Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze Presidente della Provincia di Asti
- **Baresi** Virgilio baresi@mbox.opencom.it	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- **Busà** Viktor	S.E. Mons. Prof, Procuratore Generale United States of America, Primo Presidente della Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita, Presidente del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, Presidente dell'Accademia Siciliana per le Scienze
- **Butera** Guido	Già Direttore dell'Uffico Successioni di Milano
- **Campanaro** Alessandro campale@tiscalinet.it	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- **Canfora** Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- **Caputo** Domenico	Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale
- **Ciarlitto** Grazia grazia.ciarlitto@cugit.it	Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, Avvocato, Giudice Tributario Commissione Tributaria Provinciale di Prato, Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria
- **Confalonieri** Franco	Dottore commercialista, Tributarista, Esperto di finanza internazionale, Revisore dei Conti, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- **De Tilla** Maurizio	Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense, Avvocato
- **Finoia** Mario	Avvocato in Cassazione
- **Frizzera** Bruno	Dottore commercialista, editore di importanti pubblicazioni fiscali *Sole 24 Ore*
- **Furia** Enrico info@worldbusinesslaw.net	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- **Gallo Santo** Salvatore generale.gallo@cugit.it	Dott. Prof. Generale (a)della Guardia di Finanza, Giudice tributario della Commissione tributaria Regionale del Lazio, V. Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, Docente universitario
- **Gargani** Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giustizia dell'Unione Europea, Avvocato
- **Garbagnati** Giuseppe	Notaio
- **Germi** Carlo gcmga@tiscalinet.it	Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Logistico Lombardia
- **Guazzone** Franco frguazzone@tin.it	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- **Leo** Maurizio	Onorevole, già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle finanze e Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
- **Mantovani** Mario info@mariomantovani.it	Onorevole, Membro effettivo della Commissione Affari Sociali del Parlamento Europeo
- **Marchioni** Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- **Mariano** Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- **Marongiu** Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- **Marzano** Antonio	Onorevole, Ministro delle Attività Produttive, Docente di Economia all'Università La Sapienza di Roma, Economista
- **Molgora** Daniele	Dottore Commercialista già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze
- **Pasero** Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S.
- **Piccolo** Antonio	Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista
- **Pinardi** Franco Antonio segretariogenerale@dirigentistato.it segretariogenerale@cugit.it	Segretario Generale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P., del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni di Stato M.I.D.A.S., Giornalista, Deputato, Vice Ministro per il lavoro e l'occupazione del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace
- **Quaranta** Emilio	Magistrato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Brescia
- **Rivolta** Dario rivoltad@camera.it	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri
- **Scalini** Paolo	Già Presidente del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Ravenna
- **Scotti** Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- **Trincanato** Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace
- **Villani** Maurizio	Avvocato - Tributarista
- **Zarri** Massimiliano massimiliano.zarri@cugit.it	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS.

Direttore responsabile
Franco Antonio Pinardi

Direttore editoriale
Giuseppe Pasero

Direzione tecnica
Franco Antonio Pinardi

Segreteria di redazione
Vatavu Raluca Petronela

Comitato Tecnico-Scientifico
Luciano Amedeo, Maria Teresa Armosino, Virgilio Barese, Viktor Busà, Guido Butera, Alessandro Campanaro, Giovanni Canfora, Domenico Caputo, Grazia Ciarlitto, Franco Confalonieri, Maurizio De Tilla, Mario Finoia, Giuseppe Foti, Bruno Frizzera, Enrico Furia, Salvatore Santo Gallo, Giuseppe Garbagnati, Giuseppe Gargani, Carlo Germi, Franco Guazzone, Maurizio Leo, Mario Mantovani, Giuseppe Marchiori, Marco Mariano, Gianni Marongiu, Antonio Marzano, Daniele Molgora, Giuseppe Pasero, Antonio Piccolo, Franco Antonio Pinardi, Emilio Quaranta, Dario Rivolta, Paolo Scalini, Stefania Trincanato, Vincenzo Scotti, Maurizio Villani, Massimiliano Zarri

Hanno collaborato a questo numero:
Giacomo Faso, Salvatore Santo Gallo, Franco Antonio Pinardi, Maria Suppa, Maurizio Villani

Internet realizer:
Inter Media Communication srl
Maximiliano Parietti
www.intermediacommunication.it
e-mail: info@intermediacommunication.it

Tribuna Finanziaria
http://www.tribunafinanziaria.it
E-mail: redazione@tribunafinanziaria.it
http://www.cugit.it
www.magistraturatributaria.it

Impaginazione, Grafica:
gf studio - Seriate (BG)
www.gfstudio.com

Stampa:
Algigraf - Brusaporto (BG)

Editore:
Inter Media Communication srl
Via Leonardo da Vinci 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: info@intermediacommunication.it
www.intermediacommunication.it

Pubblicità Nazionale:
Inter Media Communication srl
Via Leonardo da Vinci 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: info@intermediacommunication.it
www.intermediacommunication.it

Chiuso in stampa giugno 2009
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno XLV - Numero 3/2009

Concessionaria per gli abbonamenti:
AL.PO Edizioni Sas
Tel. 02.45.49.01.46 - Fax 02.45.40.145
www.alpoedizioni.com - info@alpoedizioni.com

Abbonamento semplice 120,00 € - sotenitore 200,00 € benemerito 300,00 € - copia singola 20,00 €

tribuna finanziaria

Fisco

DOTTRINA

- Federalismo fiscale una nuova concezione impositiva e distributiva 4
- Quadri sinottici riscossione tributi locali 18
- Riforma fallimentare: le modifiche alla disciplina dell'istruttoria prefallimentare alla luce della recente giurisprudenza della corte di cassazione 22

ENTI LOCALI

- Recuperi ICI per immobili assimilati ad abitazione principale 25

Giustizia Tributaria

PROCESSO TRIBUTARIO

- Accertamento delle imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Accertamenti bancari - Operazioni attive e passive - Presunzionedi ricavi - Prova contraria spetta al contribuente - Deducibilità dei costi - Onere della prova a carico del contribuente - Art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 26
- Decisioni della Commissione Tributaria Centrale. n. 3062 del 1°-4-2005, Sezione 19 Irpeg - Costi ed oneri - Spese sostenute da personale dipendente - Deducibilità - Condizioni - Spese di viaggio Ammissibilità - Condizioni Addetti ad attvità di rappresentanza - Autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Mancanza - Irrilevanza 28
- Commissione Tributaria Regionale: l'ipoteca iscritta dalla società di riscossione Equitalia per importi inferiori ad € 8.000,00 è illegittima 39
- Non è ammessa la detrazione dell'Iva sull'acquisto di un capannone ad uso commerciale se l'imprenditore non fornisce la prova dell'inerenza dell'acquisto all'esercizio dell'impresa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 7465 del 27 marzo 2009 41
- Giustizia Tributaria Ultima Ora 42

Giustizia di Pace

PROCESSO DI PACE

- L'illegittimità delle contestazioni di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale redatte dagli "ausiliari del traffico" 47
- Verbale illegittimo se lo strumento di rilevazione della velocità non è omologato e tarato 49
- La contrattazione decentrata integrativa negli enti locali nella ricerca di un equilibrio istituzionale tra vincoli di finanza pubblica ed esigenze autonomistiche 51
- Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n. 1230/09 del 03/03/2009: pagamento indebito di servizio depurazione non attivato - trasparenza nei rapporti contrattuali - risarcimento del danno 57
- Giustizia di Pace ultima ora 59
- Lo spigolatore - La legge 7 gennaio 1929, nr. 4 compie 80 anni 62

Iscriviti alla Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., e partecipa così attivamente alla vita della Giustizia Tributaria per dare al Paese e ai cittadini tutti, leggi migliori, maggiori garanzie, certezza delle libertà e dei principi Costituzionali

Moduli e spiegazioni sui siti:

www.magistraturatributaria.it - www.cugit.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T e della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico - giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 350.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazione Stato - M.I.D.A.S. e dell'Associazione Nazionale per l'assistenza ai Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.Fi. e dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P.

Federalismo fiscale una nuova concezione impositiva e distributiva *(relazione al convegno nazionale unione nazionale giovani commercialisti ed esperti contabili Taormina 08 maggio 2009)*

a cura dell'Avvocato Maurizio Villani

INTRODUZIONE

Il disegno di legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, approvato in un primo momento dal Senato il 22 gennaio 2009, è stato sostanzialmente modificato dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2009 e trasmesso nuovamente al Senato il 26 marzo 2009 per la definitiva approvazione, che, salvo sorprese, dovrebbe arrivare martedì 28 aprile 2009.

In particolare, l'art. 119 della Costituzione, così sostituito dall'art. 5 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, detta i seguenti principi:

- i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- i suddetti Enti hanno risorse autonome; stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;
- la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
- le risorse derivanti dalle fonti di cui sopra consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
- per promuovere lo sviluppo economico e, soprattutto, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- infine, i suddetti Enti locali hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato; possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; in ogni caso, è sempre esclusa la garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

In buona sostanza, la riforma del 2001 disegna un sistema tributario a cerchi concentrici, ognuno dei quali individua un livello di governo rispetto al quale lo Stato svolge un ruolo di coordinamento.

In definitiva, il finanziamento delle autonomie territoriali, una volta che il sistema sarà a regime, avverrà:

- attraverso tributi istituiti con legge statale;
- attraverso l'esercizio della potestà legislativa regionale, tenuto conto dei principi del coordinamento statale.

Con l'entrata a regime del federalismo fiscale, **prevista per il 2016**, non esisteranno più trasferimenti statali (se non quelli posti a garanzie dei mutui contratti da Regioni ed enti locali), che oggi, invece, sono attribuiti ai vari livelli di governo sulla base della spesa storica.

Ogni livello di governo sarà dotato di propria autonomia finanziaria per assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni.

La delega distingue, sostanzialmente, tra funzioni fondamentali e non fondamentali.

Nelle prime, che saranno finanziate e perequate al 100% in base a costi standard ed obiettivi di servizio da fissare in uno dei successivi decreti di attuazione, rientrano sia le competenze legislative collegate ai livelli essenziali delle prestazioni (**sanità, assistenza e compiti amministrativi legati all'istruzione**) sia quelle amministrative relative a materie di competenza statale. Per finanziarle gli Enti locali avranno a disposizione tributi erariali devoluti (IRAP), tributi propri, compartecipazioni (in via prioritaria all'IVA), addizionale IRPEF e perequazione.

Tutte le altre funzioni (ad esempio, turismo o beni culturali) **saranno non fondamentali.**

In questo caso, la perequazione sarà basata sulla capacità fiscale per abitante.

Per quanto riguarda il trasporto locale, invece, soltanto la spesa in conto capitale sarà finanziata e perequata al 100%.

Anche per Comuni e Province vale la distinzione tra **compiti fondamentali e non fondamentali.**

Per i primi, il disegno di legge elenca, in via transitoria, cioè fino all'approvazione del Codice delle autonomie, **le spese essenziali**.

Sono attribuite ai Comuni:

- il 70% delle spese per amministrazione, gestione e controllo;
- polizia locale;
- istruzione pubblica (inclusi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione);
- viabilità e trasporti;
- gestione del territorio e dell'ambiente;
- settore sociale.

Per finanziarle, oltre a trasferimenti perequativi di competenza statale ma erogati dalle Regioni, i municipi avranno la tassazione sugli immobili e la compartecipazione ad IVA ed IRPEF oltre alle eventuali tasse di scopo. Sempre in via transitoria, sono considerate **spese essenziali delle Province,** che non saranno

abolite, come più volte preventivato:
- il 70% delle spese attuali per amministrazione, gestione e controllo;
- istruzione pubblica (compresa l'edilizia scolastica);
- trasporti;
- gestione del territorio;
- tutela ambientale;
- servizi del mercato del lavoro.

A parte la perequazione e le tasse di scopo, per finanziarle le Province potranno contare sull'imposizione collegata al trasporto su gomma e su una compartecipazione erariale.
Il disegno di legge prevede un apposito strumento: il patto di convergenza, che sarà allegato a Dpef e Finanziaria e servirà, sostanzialmente, a calibrare e cadenzare il passaggio ai costi standard per i territori più deboli.
Vengono, inoltre, fatti salvi, imputandoli al bilancio dello Stato a titolo di spese di investimento, i contributi pluriennali destinati a finanziare gli interventi speciali.
Viene, inoltre, fatto salvo il fondo perequativo previsto dalla Legge n. 549 del 1995.
Da ultimo, la perequazione infrastrutturale è un altro meccanismo di garanzia previsto nella delega.
I cinque anni di regime transitorio dovranno servire ad individuare gli eventuali squilibri infrastrutturali in strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti ma anche nelle reti di energia e gas.
Tra i parametri da considerare, anche se all'ultimo momento, è stato inserito il riferimento alla rete viaria del Mezzogiorno.
Il federalismo fiscale porterà minori sprechi o maggiori spese?
Più responsabilità per gli amministratori locali o moltiplicazione dei centri di potere?
Farà diventare il nostro sistema tributario una giungla o lo semplificherà?
Dal federalismo, infatti, potrebbe emergere una razionalizzazione della spesa pubblica ed una riduzione degli sprechi per valori assai consistenti nell'ipotesi che la sostituzione del criterio del costo storico con quello del costo standard (il cuore della riforma) riesca a produrre tutti i risultati sperati.
Viceversa, se l'applicazione concreta della riforma si tradurrà in una inutile moltiplicazione dei centri di potere, i costi aggiuntivi potrebbero aumentare sensibilmente.
Sono domande importanti e prima di tentare di dare una risposta è necessario evidenziare i principi ed i criteri direttivi previsti dalla legge delega.

PARTE PRIMA

A) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

La legge delega costituisce attuazione dell'art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e **garantendo** i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

A tali fini, la legge delega reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i **principi fondamentali**:
- del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
- nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, cit., della Costituzione **perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese.**

A tal proposito, si fa presente che l'ultimo rapporto SVIMEZ certifica che:
- i salari al Nord sono mediamente più alti di 13.000 euro l'anno rispetto ai salari percepiti dai lavoratori meridionali;
- per quanto attiene al reddito pro-capite, il divario tra le due aree del Paese è aumentato nell'ultimo biennio dello 0,2%;
- la quota delle esportazioni del Mezzogiorno sul totale nazionale è risultato, nel 2007, pari all'11,7%;
- il Mezzogiorno ha perso circa 52.000 residenti a favore delle Regioni del Centro-Nord.

Inoltre, **su fonte ISTAT,** si apprende che, nel biennio 2004 e 2005, i trasferimenti di residenza dal Sud al Centro-Nord si sono attestati intorno alle 120.000 unità, per poi continuare a crescere nel successivo biennio 2006 e 2007.

B) OGGETTO E FINALITà

Il Governo è delegato ad adottare, entro **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge delega, **uno a più decreti legislativi** aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 cit. al fine, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
In particolare, i suddetti decreti legislativi devono essere informati ai seguenti **principi e criteri direttivi generali, soprattutto per quanto riguarda il settore tributario (**il federalismo fiscale, nei dibattiti e nel recente disegno di legge, è qualcosa che travalica gli aspetti meramente tributari).

1) **Autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo.**
2) Lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale, in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali.
3) Razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario e riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; **rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000.** Questo è un importante riconoscimento che

giunge dopo che la Corte Costituzionale, in alcuni interventi, ha "declassato" il provvedimento a legge ordinaria.

4) Coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, **prevedendo meccanismi di carattere premiale.**

5) Attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, **secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione.**

6) Le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di Regioni ed Enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo devono consentire di finanziarie **integralmente** il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite.

7) **Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica.**

8) Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli **essenziali** delle prestazioni o alle funzioni **fondamentali** di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, riguardanti:
- le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (**lettera m);**
- la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane **(lettera p)**.

9) Salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche.

10) **Superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, nonché della perequazione della capacità fiscale per tutte le altre funzioni.**

11) Rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

12) **Esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale.**

13) Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria ed amministrativa.

14) **Continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri.**

15) **Previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:**
- **istituire tributi regionali e locali;**
- **determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possano applicare nell'esercizio della propria autonomia, con riferimento ai soli tributi locali di cui alla precedente lett. A).**

16) Previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle **accise** sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati **dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa** nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 625 del 25/11/1996, e successive modificazioni.

17) **Facoltà delle Regioni di istituire a favore degli Enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali.**
Gli scenari futuri prevedono, quindi, oltre ai tributi attualmente esistenti, che potranno essere revisionati, anche compartecipazioni ed addizionali non solo ai tributi erariali ma, altresì, a tributi regionali.

18) **Esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo.**
Il principio di "separazione" dei livelli di governo in ambito fiscale sembra dunque conforme al criterio di "autonomia economica e finanziaria" che emerge dalla prassi comunitaria. Si accompagna "all'autonomia istituzionale" e "procedurale" degli enti in questione, che, nel contesto italiano, discende dall'assetto costituzionale e dalle competenze attribuite, per esempio, alle Regioni.

19) I suddetti interventi possono essere effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali nonché quelli:
- propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;
- le addizionali sulle basi imponibili di tributi erariali. In tal caso, però, i suddetti interventi sono possibili, a **parità di funzione amministrative conferite, solo** se prevedono la contestuale adozione di misure per **la completa compensazione** tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa **quantificazione** finanziaria delle predette misure nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In ogni caso, se i suddetti interventi sono accompagnati **da una riduzione di funzioni amministrative** dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, **la compensazione** è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni.

20) Previsione di strumenti e meccanismi **di accertamento e di riscossione** che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo.

21) Previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato.

22) Definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle **anagrafi** e a ogni **banca dati** utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

23) Premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria.

24) Garanzia del mantenimento di un adeguato livello di **flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi** e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni ed agli Enti locali, la cui composizione sia rappresentata **in misura rilevante da tributi manovrabili,** con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi.

25) Previsione di **una adeguata flessibilità fiscale** articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed Enti locali, **comprese quelle a più basso potenziale fiscale**, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni ed alle funzioni fondamentali degli Enti locali.

26) Riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed Enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali.

27) Definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

28) Territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle sole compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, più volte citato.

29) Tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva ed autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico.

30) Individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

C) COMMISSIONI

Per l'attuazione ed il controllo del federalismo fiscale la legge delega ha previsto, schematicamente:

1) la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (art. 3);

2) la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (art. 4);

3) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5);

4) i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, riferiti ai tributi locali ed alla vigilanza sui sistemi informativi ad essi riferibili (art. 6).

D) RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

I decreti legislativi devono disciplinare **i tributi delle Regioni** in base **ai seguenti principi e criteri direttivi**, che schematicamente si espongono, soprattutto per quanto riguarda la parte fiscale.

1) Le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'IVA, in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza **esclusiva e concorrente** nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative.
Puntare sulla compartecipazione al gettito IVA ed IRPEF, in sostituzione dei trasferimenti erariali, per finanziare le funzioni fondamentali di Regioni ed Enti locali, è, secondo alcuni esperti, la scelta meno responsabilizzante per gli amministratori e di sapore meno federalista, perché i soldi continueranno ad arrivare dal centro.

2) Per tributi delle Regioni si intendono:
a) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;
b) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
c) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

3) Per i tributi propri derivati, di cui al precedente n. 2, lett. a), le Regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.

4) Per le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, le Regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale. A tal proposito, il Servizio Studi del Senato ha manifestato delle perplessità circa la sostituzione, tra le forme di finanziamento, dell'aliquota riservata IRPEF con l'addizionale. Da come la norma è scritta, si legge nel documento, "tale fonte di gettito dovrebbe **aggiungere** all'IRPEF esistente una quota a beneficio delle Regioni: in tale ipotesi, **l'onere dei cittadini potrebbe aumentare** all'aumento dell'addizionale regionale" (Il Sole 24 Ore di giovedì 02 aprile 2009 - articolo di Eugenio Bruno).

5) Le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità **al principio di territorialità** di cui all'art. 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:
a) del luogo di consumo, per i tributi aventi quali presupposto i consumi; **per i servizi,** il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
b) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
c) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi

basati sulla produzione;
d) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) in ogni caso, il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono **senza vincolo di destinazione.**

6) Soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle seguenti spese:
- spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione, in precedenza citato;
- spese non riconducibili al vincolo di cui sopra.

In ogni caso, sono esclusi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni.

7) Definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al **finanziamento delle spese riconducibili al vincolo di cui sopra sono determinate al livello minimo assoluto** sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola Regione.

8) Definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo, di cui si tratterà oltre.

9) Definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento **delle sole spese non riconducibili al vincolo** di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m., della Costituzione, già citato, fatta **eccezione** per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della Legge n. 549 del 28/12/1995, ed attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, **è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF.**
Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da **pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi.**

10) **Nelle spese riconducibili al vincolo** dell'art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione, più volte citato, **sono comprese:**
a) quelle per la sanità;
b) quelle per l'assistenza;
c) per quanto riguarda l'istruzione, soltanto le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalle norme attualmente vigenti.

11) I decreti legislativi, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di loro stretta competenza legislativa, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, **sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**
a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:
1) per le spese riconducibili al vincolo dei tributi propri derivati e delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
2) per le spese non riconducibili al vincolo, come precisato nei precedenti numeri, del tributo regionale già citato al precedente n. 9) del presente lavoro, fatto salvo, però, quanto previsto per le Regioni a Statuto speciale;
c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'IRPEF;
d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard (di cui al precedente n. 7 del presente lavoro) **sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.**

E) FONDO PEREQUATIVO PER LE REGIONI

I decreti legislativi, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle Regioni, in attuazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, terzo comma, della Costituzione, **sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.**

1) Istituzione del fondo perequativo a favore **delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante**, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese con vincolo, nonché da una quota del gettito del tributo regionale (di cui al precedente n. 9 della lett. D del presente lavoro) per le spese non riconducibili al vincolo costituzionale di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.

2) Le quote del fondo perequativo sono assegnate senza vincolo di destinazione.

3) Applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alternarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale.

4) **Definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:**
a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo costituzionale di cui all'art. 117 Cost. cit., calcolate con una specifica modalità, ed il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

b) le esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione dei criteri applicabili per le spese senza vincolo costituzionale di cui all'art. 117 Cost. cit., di cui si dirà oltre al n. 7.

5) E' garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, **escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale,** alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese con vincolo costituzionale, tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni.
6) **Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.**
7) **Definizione delle modalità in base alle quali per le spese non riconducibili al vincolo costituzionale di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione cit., le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri.**
a) Le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale, di cui alla lett. D, n. 9, del presente lavoro, **supera** il gettito medio nazionale per abitante, **non ricevono risorse dal fondo.**
b) Le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale sopracitato **è inferiore** al gettito medio nazionale per abitante, **partecipano alla ripartizione del fondo perequativo,** alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante.

F) FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

1) I decreti legislativi, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, **sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.**
2) Innanzitutto, **classificazione** delle spese relative alle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane in:
a) spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione (**legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli Enti locali)**, come individuate dalla legislazione statale;
b) spese relative alle altre funzioni;
c) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali.
3) Definizione delle modalità per cui il finanziamento **delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali** delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantire **il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi,** la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei Comuni, **e dal fondo perequativo**, di cui si tratterà oltre (lett. G).
4) Definizione delle modalità per cui **le spese relative alle altre funzioni sono finanziate con il gettito di tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante.**
5) **Soppressione** dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui ai precedenti nn. 3) e 4), **ad eccezione** degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali.
6) **Il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione.**
7) **I decreti legislativi, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli Enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.**
a) La legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti ed anche attraverso l'attribuzione agli stessi Comuni e Province di tributi o parti di tributi già erariali.
b) La legge statale ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili.
c) La legge statale stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.
d) Definizione delle modalità secondo cui le spese dei Comuni relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti:
- dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA;
- dal gettito derivante da una compartecipazione all'IRPEF;
- dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia di ICI (Legge n. 126 del 24 luglio 2008).
e) Definizione delle modalità secondo cui le spese delle Province relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante **da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale.**
f) Disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'Ente la facoltà di stabilirli ed applicarli in riferimento **a particolari scopi**, quali:
- la realizzazione di opere pubbliche;
- la realizzazione di investimenti pluriennali nei servizi sociali;
- il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari, quali flussi turistici e mobilità urbana.
g) Disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria,

attribuisca all'Ente la facoltà di stabilirli ed applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali.

h) Previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra Comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.

i) Previsione che le Regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, **possano istituire nuovi tributi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel proprio territorio,** specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli Enti locali.

j) Previsione che gli Enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni.

In definitiva, anche alla luce dei suggerimenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 37 del 26 gennaio 2004):

- **vi è la legge statale** che individua i tributi propri dei Comuni e ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili, stabilendo le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
- **dall'altro ci sono le Regioni** che, con propria legge, possono istituire tributi locali e compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
- **i Comuni, invece,** con proprio regolamento disciplinano detti tributi e, nei limiti fissati dalle leggi, possono modificare le aliquote, le tariffe ed introdurre agevolazioni.

G) FONDI PEREQUATIVI PER GLI ENTI LOCALI

1) I decreti legislativi, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, **sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.**
2) **Istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi**, **uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane,** alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale, con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di Enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.
   La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni ed il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettante ai Comuni ed alle Province, **con esclusione dei tributi di scopo (comunali e provinciali) e dei contributi per interventi speciali, tenendo conto dei principi previsti relativamente al superamento del criterio della spesa storica.**

H) REGIONI A STATUTO SPECIALE

Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più Regioni si provvede, altresì, all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità dell'art. 119 della Costituzione ed ai principi della presente legge sul federalismo fiscale.

I) FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

1) Con specifico decreto legislativo, sempre in coerenza con tutti i principi sopra esposti, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane **mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva** corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri Enti territoriali ed **il contestuale definanziamento** nei confronti degli Enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni.
2) Il medesimo decreto legislativo assegna alle Città metropolitane **tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai Comuni,** nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di **applicare tributi in relazione al finanziamento** delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, quali:
   - la realizzazione di opere pubbliche;
   - la realizzazione di investimenti pluriennali nei servizi sociali;
   - il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari, quali flussi turistici e mobilità urbana.

L) CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E DELL'ELUSIONE FISCALE

1) I decreti legislativi, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e degli Enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, **sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.**
2) **Previsione di adeguate forme di reciproca integrazione** delle basi informative di cui dispongono le Regioni, gli Enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli Enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi.
3) **Previsione di adeguate forme premiali per le Regioni e gli Enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.**

M) PATTI DI CONVERGENZA

Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, **il Governo,** previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, **propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare:**

1) l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo;

2) nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni ed alle funzioni fondamentali degli Enti locali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) e p), della Costituzione;

ed a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale:

a) il livello programmato dei saldi da rispettare;

b) le modalità di ricorso al debito;

c) **nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali.**

N) FASE TRANSITORIA E TEMPISTICA

1) I decreti legislativi devono recare una disciplina transitoria per le Regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, soprattutto per l'aspetto fiscale.

2) Per le materie **diverse** da quelle di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante **in cinque anni**.

2) Garanzia per le Regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, più volte citato.

2) Tempistica per l'attuazione del federalismo fiscale.

a) Dopo l'approvazione della legge, è istituita la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati.

b) Entro 30 giorni è istituita, con l'adozione di un Dpcm, presso il Ministero dell'Economia una Commissione paritetica formata da trenta componenti.

c) Entro 90 giorni occorre stabilire, con regolamento, le norme per indire e svolgere il referendum tra i cittadini della provincia per la trasformazione in città metropolitana.

d) Entro 12 mesi deve essere approvato un decreto legislativo con i principi fondamentali per armonizzare i bilanci pubblici.

e) Entro 24 mesi vanno approvati i decreti legislativi che attuano l'art. 119 della Costituzione.

f) Entro 36 mesi vanno adottati i decreti legislativi per istituire le Città metropolitane.

g) Entro 48 mesi si possono adottare decreti legislativi correttivi ed integrativi.

PARTE SECONDA

QUADRI SINOTTICI

O) Per una schematica visione della nuova concezione impositiva e distributiva del federalismo fiscale si presentano i seguenti

QUADRI SINOTTICI

per meglio comprendere le problematiche del futuro sia a livello fiscale sia a livello organizzativo.

Il federalismo fiscale consiste nell'attribuzione di un potere fiscale, differentemente graduato, ad una serie di enti territoriali diversi e subordinati rispetto allo Stato secondo la logica espressa dal principio di sussidiarietà.

In linea di massima, in un assetto federale, a ciascun Ente territoriale viene riconosciuto il potere di manovrare le entrate fiscali secondo il fabbisogno di risorse finanziarie in dipendenza dei compiti e dei servizi che devono essere assicurati da quel medesimo ente alla collettività amministrata.

Il federalismo in senso stretto si basa su organizzazioni già autonome che vogliono federarsi, e non, come nel caso italiano, di enti che appartengono ad uno Stato unitario dal quale si vogliono acquisire competenze.

Il processo di riduzione delle competenze di uno Stato e la loro contemporanea attribuzione alle Regioni ed agli Enti locali si chiama, più correttamente, "**devoluzione",** che è un termine che solo recentemente viene utilizzato.

Infine, c'è da rilevare che il vento della storia sta cambiando perché, soprattutto in questo periodo, è aumentato il ruolo degli Stati nazionali come unici soggetti in grado di gestire, per quanto possibile, una crisi planetaria come quella che si è scatenata dai subprime americani.

Uno Stato federalista, con competenze e risorse finanziarie più segmentate, forse non avrebbe avuto la medesima capacità di reazione.

QUADRO SINOTTICO N. 1
La legge sul federalismo fiscale costituisce attuazione dell'art. 119 della Costituzione

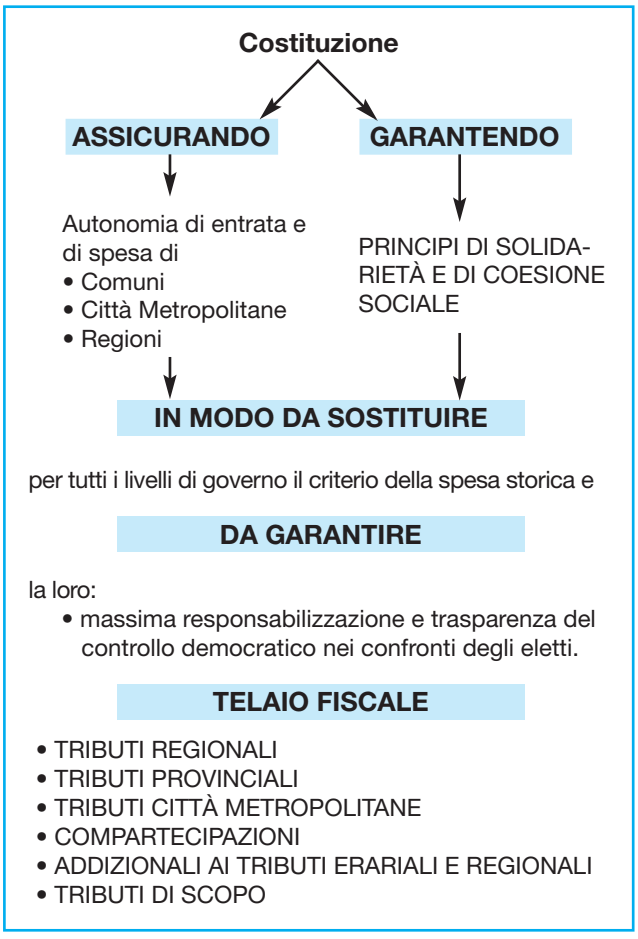

N.B.
Di conseguenza, le prossime e necessarie misure in materia contabile devono portare i Comuni al raggiungimento dei seguenti risultati:
trasparenza del bilancio (soprattutto per quanto riguarda i vecchi residui);
migliorare la gestione del bilancio;
introduzione della contabilità economica e controllo di gestione;
mantenere gli equilibri di bilancio nel tempo.
(Si rinvia all'articolo di Massimo Venturato in Italia Oggi di venerdì 10 aprile 2009, pag. 16).

QUADRO SINOTTICO N. 2
REGIONI

TELAIO FISCALE

1) Tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni.
2) Le Regioni possono, con propria legge, modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale, nel rispetto della normativa comunitaria.
3) Addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali. Le Regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale.
4) Tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

COMPARTECIPAZIONI

Compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'IVA, in grado di finanziare:
a) le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente;
b) nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative.

N.B.
Secondo Giuseppe De Rita (Il Sole 24 Ore del 07 aprile 2007) "puntare sulle Regioni significa dimenticare che l'Italia è fatta da sempre da Comuni e Province. Con l'aggravante che se svuoti la storia civile di questo Paese, che è la storia di una economia fatta dal basso, ti ritrovi poi con i problemi di oggi. Intesi come autonomia finanziaria ancora troppo esigua e scarsa capacità di fare investimenti".

QUADRO SINOTTICO N. 3
TERRITORALITÀ

Le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di

TERRITORIALITÀ

di cui all'art. 119 della Costituzione, già citato.
A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:
1) **del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi;**
2) **del luogo di consumo per i servizi; in tal caso, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;**
3) **della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;**
4) **del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;**
5) **della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;**
6) **delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.**

N.B.
Il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

QUADRO SINOTTICO N. 4
SPESE

A) Classificazione delle SPESE:
1) Spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione; cioè (ESSENZIALI):
"Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (sanità, istruzione ed assistenza).
Non è chiaro, però, se l'elenco è esaustivo o meno.
2) Spese non riconducibili al vincolo di cui al n. 1 (NON ESSENZIALI).
B) Con il federalismo fiscale i trasferimenti statali saranno cancellati.
Al loro posto le Regioni godranno di un mix di tributi propri e compartecipazioni **con cui finanziarie al 100% i livelli essenziali delle prestazioni a costi standard**, intesi come i costi efficienti a cui presta i servizi la Regione più virtuosa.
C) Per tutte le altre spese non essenziali interverrà il fondo perequativo a compensare le differenze (non però ad annullarle).
D) La distinzione tra funzioni essenziali, per le quali deve essere garantito il finanziamento integrale al livello di spesa efficiente, e funzioni non essenziali, per le quali la copertura è a carico di Regioni ed Enti locali, supportati da una perequazione territoriale

parziale, non è sufficiente, di per sé, ad escludere aggiustamenti ex post che indebolirebbero il vincolo dei patti di convergenza (vedi precedente lett. M)).

E) In un interessante servizio pubblicato da **ITALIA OGGI** del 30 marzo 2009 si è fatto presente che dal federalismo fiscale potrebbe emergere una razionalizzazione della spesa pubblica ed una riduzione degli sprechi per valori consistenti, fino a 74 miliardi di euro, nell'ipotesi che la sostituzione del criterio del costo storico con quello del costo standard (il vero cuore della riforma) riesca veramente a produrre tutti i risultati sperati.

Viceversa, se l'applicazione concreta della riforma si tradurrà in una inutile moltiplicazione dei centri di spesa e di potere, **i costi aggiuntivi potrebbero essere di decine di miliardi di euro (articolo di Antonio Giancane, in Italia Oggi di lunedì 30 marzo 2009, pag. 4).**

Difficile dire, oggi, come andrà a finire, in assenza, peraltro, di cifre ufficiali.

Infatti, sui costi di transizione al nuovo assetto fiscale decentrato sono state indicate cifre diverse (dai 70 ai 100 miliardi) spalmate negli anni di transizione, che saranno cinque.

Per conoscere davvero gli oneri, quindi, bisognerà attendere il primo decreto di attuazione con la sua relazione tecnica, che dovrebbe arrivare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge sul federalismo fiscale.

QUADRO SINOTTICO N. 5
CAPACITÀ FISCALE

A) Le Regioni con maggiore capacità fiscale sono quelle nelle quali il gettito per abitante, derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF, **supera** il gettito medio nazionale per abitante.

Queste Regioni non ricevono risorse dal fondo perequativo.

B) Le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante, come sopra determinato, **è inferiore** al gettito medio nazionale per abitante, **partecipano alla ripartizione del fondo perequativo**, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, **in relazione all'obiettivo di ridurre (non annullare) le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante.**

QUADRO SINOTTICO N. 6
FONDO PEREQUATIVO PER LE REGIONI

A) Istituzione del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto:

1) da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese con il vincolo costituzionale (quadro sinottico n. 4);

2) nonché da una quota del gettito del tributo regionale per le spese senza il vincolo costituzionale;

3) le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione. Si dice che la perequazione è **verticale** perché l'attribuzione di risorse alle Regioni "povere" passerà attraverso lo Stato. Tranne quello previsto per il finanziamento delle funzioni non fondamentali delle Regioni, tutti i fondi perequativi, quindi anche per Comuni e Province (vedi quadro sinottico n. 12), saranno a carico della fiscalità generale.

B) E' garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, **escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale**, alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei seguenti tributi:

1) propri derivati;
2) addizionale regionale all'IRPEF;
3) compartecipazione regionale all'IVA;
4) quote specifiche del fondo perequativo;
5) in via transitoria, IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
6) aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese con il vincolo costituzionale.

Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

C) Oggi, **l'IRAP** resta un tributo interamente statale, sul quale la Regione può esercitare limitate facoltà. La c.d. "**regionalizzazione"** dell'imposta, infatti, per il momento è stata "**congelata"**.

La disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), che prevedeva la trasformazione dell'IRAP in tributo proprio delle Regioni, istituito cioè con legge regionale e con la possibilità di introdurre agevolazioni a livello locale, è stata differita **al 1° gennaio 2010** dalla Legge n. 14/09, di conversione del D.L. n. 207/08.

QUADRO SINOTTICO N. 7
COMUNI

A) Per le spese relative riconducibili alle seguenti funzioni fondamentali:

- legislazione elettorale;
- organi di governo;
- funzioni fondamentali di Comuni, come individuate dalla legislazione statale, **il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard è assicurato:**

1) dai tributi propri individuati da legge statale;
2) da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali;
3) da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei Comuni per fasce;
4) dal fondo perequativo;
5) da tributi istituiti dalle Regioni, con riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato;

1) dai tributi di scopo (vedi quadro sinottico n. 11).

B) Per le spese relative alle altre funzioni, diverse da quelle di cui alla precedente lett. A), il finanziamento è assicurato:
1) con il gettito dei tributi propri;
2) con compartecipazioni al gettito dei tributi;
3) con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante.

C) La legge statale individua:
- i tributi propri dei Comuni, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti;
- anche attraverso l'attribuzione agli stessi Comuni di tributi o parti di tributi già erariali.

D) La legge statale per i tributi di cui sopra ne definisce:
- presupposti;
- soggetti passivi;
- basi imponibili
- e stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

QUADRO SINOTTICO N. 8
SPESE DEI COMUNI

Le spese dei Comuni relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti:

1) **dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA;**
2) **dal gettito derivante da una compartecipazione all'IRPEF;**
3) **dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,** secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge sul federalismo fiscale in **materia di ICI**, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008.
A tal proposito, però, si fa presente che, oggi, il prelievo sugli immobili è formato da un caleidoscopio di imposte diverse, che intervengono sulla compravendita e sul reddito prodotto da affitti e seconde case in genere.

Pertanto, quali saranno le voci candidate a finire tra le braccia dei sindaci?

N.B.
Con il federalismo fiscale la vita dei Comuni sarà garantita, in primo luogo, da una tassa immobiliare.
Il cantiere è appena partito ed il progetto del Governo prevede di attribuire ai sindaci, oltre all'ICI, l'IRPEF sulle seconde case e le imposte di registro ed ipocatastali.
Più discussa la sorte dell'IVA, che è centrale anche per la compartecipazione.
Facendo i conti sui gettiti attuali (articoli di Fossati e Trovati in Il Sole 24 Ore di lunedì 30 marzo 2009):
saranno a Nord-Ovest i Comuni più "ricchi", con una quota pro capite che oscilla fra i 575 euro della Lombardia e gli 814 euro della Valle d'Aosta;
la dote più leggera in Basilicata (376 euro);
mentre la media nazionale sfiora i 490 euro.

QUADRO SINOTTICO N. 9
PROVINCE

A) I decreti legislativi, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

B) La legge statale individua:
1) i tributi propri delle Province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti;
1) anche attraverso l'attribuzione alle stesse Province di tributi o parti di tributi già erariali (compartecipazione). Anche se la formula è generica, è probabile che ci si orienti sull'IVA, come per i Comuni (vedi quadro sinottico n. 8).

C) La legge statale definisce:
- presupposti;
- soggetti passivi;
- basi imponibili
- e stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

D) Tributi propri di scopo che attribuiscono all'Ente la facoltà di applicarlo in riferimento a particolari scopi istituzionali.

E) Tributi provinciali istituiti dalle Regioni con riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato.

F) Compartecipazioni al gettito di tributi e delle compartecipazioni istituiti dalle Regioni.

N.B.
A titolo puramente informativo, si fa presente che nel 2008 diciannove province hanno deliberato l'incremento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, due in più rispetto all'anno precedente (il Sole 24 Ore del 12 aprile 2009).

QUADRO SINOTTICO N. 10
SPESE PROVINCE

Le spese delle Province relative alle funzioni fondamentali in precedenza citate sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante:

1) **da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma (quali l'imposta di trascrizione);**
2) **dalla compartecipazione ad altro tributo erariale.**

QUADRO SINOTTICO N. 11
TRIBUTI DI SCOPO

A) I decreti legislativi devono prevedere la disciplina di uno o più **tributi propri comunali** che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli ed applicarli **in riferimento a particolari scopi** quali:
1) la realizzazione di opere pubbliche;
2) la realizzazione di investimenti pluriennali nei servizi sociali;

3) ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali:
- flussi turistici;
- mobilità urbana (per esempio, i ticket d'ingresso ai centri storici).

B) I decreti legislativi devono prevedere la disciplina di uno o più **tributi propri provinciali** che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli ed applicarli in riferimento a **particolari scopi istituzionali.**
Questa è una novità, poiché oggi l'imposta di scopo è riservata solo ai Comuni (attualmente regolata dalla Finanziaria 2007).

QUADRO SINOTTICO N. 12
FONDI PEREQUATIVI PER GLI ENTI LOCALI

A) I decreti legislativi, con riferimento all'entità ed al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, **sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi.**

B) Istituzione nel bilancio delle Regioni di **due fondi:** uno a favore dei Comuni;
l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane.

C) I suddetti fondi sono alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale, con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte (vedi quadro sinottico n. 6).

D) La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra:
1) il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni
2) ed il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettante ai Comuni ed alle Province,
3) con esclusione
- dei tributi di scopo
- e dei contributi per interventi speciali,
tenendo conto dei principi relativamente al superamento del criterio della spesa storica.

QUADRO SINOTTICO N. 13
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE - ROMA CAPITALE

A) Con specifico decreto legislativo, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse:
- dell'autonomia impositiva, corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali;
- ed il contestuale e finanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite.

B) Lo specifico decreto legislativo può attribuire **specifici tributi,** in modo da garantire alle Città metropolitane una più ampia autonomia di entrata e di spesa, in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni.

C) Il medesimo decreto legislativo assegna alle Città metropolitane:
- tributi istituiti dalle Regioni;
- tributi ed entrate proprie anche diverse da quelle assegnate ai Comuni; si prefigura, quindi, una ricerca di nuove fattispecie imponibili in campo metropolitano;
- nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di applicare **tributi di scopo propri** in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, **fermo restando quanto previsto per i tributi di scopo per i Comuni.**

D) Entro 36 vanno adottati i decreti legislativi per istituire le Città metropolitane.

E) Indicativamente e provvisoriamente sono state individuate le seguenti Città metropolitane:
-TORINO
-MILANO
-GENOVA
- FIRENZE
-BOLOGNA
-VENEZIA
-NAPOLI
-REGGIO CALABRIA

ROMA CAPITALE
Roma capitale è un Ente territoriale i cui attuali confini sono quelli del Comune di Roma e dispone di speciale autonomia:
d. statuaria
e. amministrativa
f. e finanziaria
nei limiti stabiliti dalla Costituzione (art. 114, terzo comma).

PARTE TERZA

P) CONOSCERE PER DELIBERARE

La Camera dei deputati il 24 marzo 2009 ha approvato il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, per assicurare autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
In tale occasione, si sono subito sviluppati una serie di interessanti interventi politici a favore e contro il provvedimento appena approvato. Il problema, però, è che, prima di fare considerazioni in merito, sarebbe opportuno conoscere meglio, ed in anticipo, i presupposti giuridico - tributari sui quali si svilupperà il federalismo fiscale, altrimenti i dibattiti e le analisi rimarranno sempre sul piano della genericità, con l'aggravante di creare facili illusioni (prima) e cocenti delusioni (dopo), in sede di pratica applicazione delle norme.
Il disegno di legge delega, secondo me, è ancora troppo generico per consentire un sereno ed approfondito giudizio in merito, soprattutto per quanto riguarda il tipo di "tributi" che saranno assegnati ai vari livelli di governo.
Innanzitutto, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 76

della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, soltanto per un tempo limitato, e per oggetti definiti.
E' evidente che quando il testo unico è destinato a riordinare disposizioni già in precedenza inserite in testi legislativi il potere di intervento del Governo deve essere preventivamente disciplinato dal succitato art. 76, con conseguente abrogazione delle norme precedenti.
A tal proposito, però, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che la legge delega deve contenere, oltre i limiti di durata e la definizione degli oggetti, l'enunciazione dei principi e criteri direttivi e che, all'uopo, il precetto costituzionale è da ritenersi soddisfatto allorchè sono date al legislatore delegato delle precise direttive vincolanti, ragionevolmente limitatrici della sua discrezionalità e delle indicazioni che riguardano il contenuto della disciplina delegata.
Mentre, allo stesso legislatore delegato è demandata soltanto la realizzazione, secondo modalità tecniche prestabilite, delle esigenze, delle finalità e degli interessi considerati dal legislatore delegante.
In sostanza, le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, così da evitare che essa sia esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare.
In definitiva, "la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato" (sentenze n. 158 del 06/05/1985 e n. 156 del 13/05/1987 della Corte Costituzionale).
Infatti, quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato (sentenze n. 141 del 06/04/1993 e n. 126 del 27/04/2000).
Nel disegno di legge delega appena approvato, secondo me, non sono stati rispettati i principi costituzionali di cui sopra, in quanto i riferimenti ai "tributi" sono troppo generici ed indeterminati, lasciando troppa discrezionalità al legislatore delegato.
Per esempio, in tema di imposizione immobiliare, la formula andrà riempita dai decreti delegati, fatta eccezione per il divieto espresso di reintrodurre l'ICI sulla prima casa (vedi il precedente quadro sinottico n. 8).
Ora, se l'introduzione del federalismo fiscale comporterà una rivoluzione copernicana nel settore tributario, erariale e locale, con inevitabili problemi di armonizzazione ed organizzazione, la legge delega non può astrattamente e genericamente usare il termine "tributi" senza una precisa collocazione giuridica, tenendo conto che:
l'assenza di una definizione precisa di "tributo" da parte del legislatore si è nel tempo dimostrata idonea ad attrarre nel relativo ambito forme diverse di entrate, in una prospettiva che, talvolta, tende a valorizzare la doverosità del concorso alle spese pubbliche, talvolta la coattività della prestazione a favore dello Stato ed enti pubblici, senza consentire però la costruzione di una nozione unitaria, precisa ed onnicomprensiva di tributo (da ultimo, sul tema, le sentenze della Corte Costituzionale n. 64 del 14/03/2008 e n. 130 del 14/05/2008);
la legge delega ha previsto la graduale soppressione dell'IRAP e la sua "sostituzione con altri tributi"; nell'immediato futuro, dunque, sarà necessario individuare un tributo regionale sostitutivo dell'IRAP, che finanzia la sanità;
nel settore fiscale, "i tributi" possono essere di diversa natura (patrimoniali, reddituali, di trasferimento, di consumo, d'investimento e di produzione) con presupposti, consistenza e caratteristiche (regime di cassa o di competenza) diversi, anche per quanto riguarda la fase dei controlli, degli accertamenti, della riscossione e persino del contenzioso (giudice ordinario o giudice tributario), come ho scritto nel mio articolo pubblicato in Fiscalitax n. 10/08 (pagg. 1351 e 1352).

Q) QUALE ORGANIZZAZIONE?

Il disegno di legge sul federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ha aperto un vasto dibattito nazionale sul tema che si sta incentrando, però, secondo me, sugli aspetti politici (opportunità o meno della sua introduzione) e giuridici (principi e criteri direttivi relativi ai diversi tributi degli enti locali), ignorando totalmente un altro importante e decisivo argomento, cioè quello relativo all'organizzazione degli uffici fiscali preposti al controllo, all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi tributi nonché quello del contenzioso tributario.
Infatti, in armonia con il dettato costituzionale, il futuro sistema di finanziamento degli enti decentrati individua nei tributi regionali e locali e nelle compartecipazioni ai tributi erariali la fonte primaria di finanziamento delle funzioni ad essi attribuite.
In altre parole, con il federalismo fiscale, si dovrebbe garantire il finanziamento integrale (sulla base di costi standard) delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali (sanità, istruzione ed assistenza) nonché un adeguato finanziamento del trasporto pubblico locale sulla base di specifici criteri.
Al tempo stesso, viene disposta la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese sopra indicate.
A tal fine, per quanto riguarda il rispettivo finanziamento:
le Regioni possono istituire propri tributi, con proprie leggi, in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale;
le Regioni possono contare su tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali;
le Regioni possono disporre di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;

i Comuni e le Province possono contare su tributi propri individuati da leggi statali o da leggi regionali.
Tutte queste forme fiscali di finanziamento presuppongono, necessariamente, una struttura organizzativa competente ed efficiente per debellare le possibili sacche di evasione ed elusione fiscale, nonché per applicare correttamente le varie norme, spesso di difficile interpretazione.
Infatti, già oggi, le controversie con il fisco sul criterio di competenza creano alle imprese il rischio di una doppia tassazione e di sanzioni elevate.
Senza contare che le stesse imprese possono poi finire nella lista degli evasori pur avendo pagato le tasse, a seguito di accertamenti induttivi.
Le leggi possono individuare e disciplinare i vari tributi ma questo non significa che automaticamente le cifre preventivate saranno incassate, in quanto è prevedibile un margine di evasione che tanto più ridotto sarà tanto aumenterà la provvista finanziaria dell'ente locale.
Quindi, oltre ai dibattiti incentrati sui temi politici e giuridici del federalismo fiscale, è necessario ed opportuno concentrarsi anche sulle problematiche organizzative del federalismo stesso.
E' chiaro che quanto più organizzati, competenti ed efficienti saranno gli uffici tributi dei vari enti locali tanto maggiore sarà il finanziamento degli stessi; viceversa, se gli uffici non saranno istituiti ed organizzati in modo adeguato ed efficiente gli enti locali andranno incontro a seri rischi di bilancio.
Questo importante aspetto sino ad oggi è stato trascurato ed anche il disegno di legge delega sottovaluta il problema, in quanto si limita genericamente a prevedere:
forme di collaborazione delle Regioni con le agenzie regionali delle entrate, in modo da configurare dei semplici centri di servizio regionale per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
apposite e specifiche convenzioni fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole Regioni e gli Enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale;
modalità di generico coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale;
strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo.
In particolare, c'è da rilevare che il divieto di abuso del diritto non può essere aprioristicamente assunto, ma solo quando la magistratura tributaria l'abbia accertato con presunzioni qualificate.
Inoltre, in tema di elusione fiscale, soprattutto dopo le ultime indicazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 30057/2008), è auspicabile un necessario ed urgente intervento legislativo per tutelare la libertà economica da una parte e l'interesse della collettività dall'altra.

Ora, oltre alle generiche petizioni di principio, premesso che il finanziamento integrale previsto dal federalismo fiscale presuppone un'organizzazione propria di uomini e strutture, capace di controllare, accertare e riscuotere autonomamente ed effettivamente i propri tributi, è necessario, a questo punto, dare risposte chiare e precise ai seguenti quesiti:
lo Stato è disposto a trasferire alle varie Regioni ed enti locali uomini e mezzi per aiutare tutte le Regioni e tutti gli enti locali ad organizzare efficienti uffici fiscali in modo omogeneo, così da evitare che alcune Regioni (soprattutto del SUD) si trovino con piante organiche sguarnite, con il rischio di non poter adeguatamente controllare e riscuotere i propri tributi?;
lo Stato è disposto, a proprie spese, ad organizzare periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento del personale amministrativo preposto agli uffici fiscali?;
lo Stato è disposto a riformare integralmente l'attuale processo tributario, che non deve più dipendere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma da un organismo terzo (per esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Giustizia) in modo da creare una magistratura tributaria indipendente e specializzata, garantendo altresì al cittadino-contribuente, che in futuro avrà a che fare con vari tipi di tributi (erariali, regionali, provinciali e comunali), di potersi difendere su una posizione di parità con il fisco?
Sono domande semplici, non certo provocatorie, che richiedono risposte chiare e precise perché i benefici del federalismo fiscale, ammesso che ce ne siano, passano necessariamente dalle "forche caudine" delle strutture organizzative preposte, la cui eventuale disorganizzazione ed incompetenza porterà inevitabilmente a gravi disavanzi gestionali, con il rischio di pesanti sanzioni per gli enti locali meno virtuosi, nonché gravi disagi ai cittadini - contribuenti, in caso di accertamenti errati e/o immotivati.
Ed infatti, già oggi, i Comuni per le azioni di accertamento, richiedono più cooperazione allo Stato (Il Sole 24 Ore del 09 aprile 2009).

R) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge sul federalismo fiscale detta solo dei principi generali perché rinvia tutta la disciplina ai decreti legislativi, che saranno approvati tra un paio di anni, soprattutto per quanto riguarda gli effetti finanziari della riforma (sinora sconosciuti allo stesso Ministro dell'Economia).
Pertanto, le risposte in merito all'eventuale moltiplicazione dei centri di spesa nonché in merito al possibile aumento della pressione fiscale per i cittadini dovranno attendere l'approvazione definitiva dei decreti legislativi, con la speranza di avere un quadro normativo organico e completo per verificare se veramente sarà superata la storica deresponsabilizzazione della classe politica, restando incerto in ogni caso l'impatto sul Mezzogiorno.

Lecce, 17 aprile 2009

Quadri sinottici riscossione tributi locali

a cura dell'Avvocato Maurizio Villani

TRIBUTO	ANNI DI RIFERIMENTO	LEGGI	NOTE E MODALITÁ DI RISCOSSIONE
ICI	Dal 1°gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n.244/2007	D.Lgs. n.446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007	
	Dal 1° gennaio 2007: legge n. 296/2007 articolo 1, comma 173,lettera e) che ha modificato art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992	Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 173, lettera e) che modifica art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992	La finanziaria 2007 ha modificato le norme relative alla riscossione dei tributi locali e più precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini che, in questi modo, sono stati allungati ed uniformati. La riscossione coattiva dell'ICI deve essere fatta entro il termine di decadenza previsto dalla legge a prescindere se il Comune utilizzi cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.
	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2006: Legge n. 265/2002 articolo 4; D.Lgs. n. 112/ 1999 art. 3 D.Lgs. n. 4461997 art. 52 e art. 59; D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 art. 12.	Legge n. 265/2002 art.4	Nonostante il decreto legislativo n. 504/1992 faccia esclusivo riferimento al ruolo e alla cartella di pagamento, il termine di decadenza deve essere osservato anche se il Comune abbia scelto di riscuotere a mezzo di ingiunzione fiscale. Inoltre nella motivazione, con legge n. 265/ 2002, "è stato consentito ai Comuni ed ai concessionari iscritti all'Albo ministeriale, di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la riscossione coattiva esattoriale".
		D.Lgs. n. 112/1999 art. 3	
		D.Lgs. n. 446/1997 art. 52 e art. 59	Con questo decreto il legislatore ha riconosciuto a tali enti la possibilità di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti sia in autotassazione sia mediante accertamento, prevedendo in aggiunta o in sostituzione al pagamento tramite concessionario alla riscossione, il versamento o su conto corrente postale oppure mediante sistema bancario.
		D.Lgs. n.504/1992 art. 12	L'Ici viene riscossa o tramite versamento diretto (la c.d.autoliquidazione) oppure in via coattiva. La riscossione spontanea presuppone che il contribuente abbia provveduto a presentare regolare dichiarazione in cui evidenzia gli immobili posseduti.
TIA	Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007	D.Lgs. n. 244/2007 art. 52, modificato dalla legge n. 244 del 2007	
	Dal 1° gennaio 2007: Legge n. 296/2006 art. 1, commi 158-172	Legge n. 296/2006 articolo 1, commi 158- 172	

TRIBUTO	ANNI DI RIFERIMENTO	LEGGI	NOTE E MODALITÁ DI RISCOSSIONE
TIA	Dal 29 aprile 2006: D.Lgs. n.152/2006 art. 238, comma12	D.Lgs. n. 152/2006 art. 238, comma 12	L'articolo 238, comma 12, del D.Lgs.n 152/2006 dispone che la riscossione volontaria e coattiva può essere effettuata secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
	Dal 1° gennaio 2000: D.Lgs. n. 22/1997 articolo 49, comma 15	D.Lgs. n. 22/1997 art. 49, comma 15	Con questo decreto, in merito alla modalità di riscossione, si rende facoltativa la conferma del criterio del non riscosso come riscosso, con iscrizione nel ruolo ordinario, che risulta essere proposto in alternativa al criterio del versamento diretto. Il soggetto gestore potrà liberante scegliere o a favore della riscossione diretta del provento o alla stipula di specifica convenzione con agente della riscossione.
	Dal 26 maggio 1998: D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	La possibilità di affidamento a terzi della gestione delle entrate è subordinata all'istituzione del nuovo albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di competenza delle province e dei comuni. Gli enti locali possono far ricorso anche allo strumento dell'ingiunzione fiscale.
TARSU	Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n.244/2007	D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007	La riscossione mediante ruolo non è la sola messa a disposizione degli enti locali; i Comuni, infatti, possono disciplinare con regolamento le loro entrate, sia tributarie che patrimoniali, escludendo la definizione della fattispecie degli imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
	Dal 1° gennaio 2007: Legge n. 296/2006 art. 1, commi 158-172	Legge n. 296/2007 articolo 1, commi 158-172	La legge finanziaria del 2007 ha modificato le previgenti norme in merito alla riscossione coattiva dei tributi locali ed anche in merito alla decadenza dei relativi termini.
	Dal 26 maggio 1998: D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	Gli enti locali hanno la facoltà di affidare a terzi, tramite gara,le funzioni di accertamento,liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le loro entrate. Inoltre gli enti locali possono far ricorso a misure di riscossione alternative, come quella, ad esempio, dell'ingiunzione fiscale.
	Dal 25 novembre 1996 al 31 dicembre 1999: D.Lgs. n. 507/1993 art. 72	D.Lgs. n. 507/1993 art. 72	La riscossione della Tarsu può avvenire non solo mediante iscrizione a ruolo, ma anche tramite ingiunzione fiscale.
TOSAP	Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007	D.Lgs. n. 446/1997 articolo 52, così come modificato dalla legge n. 244 del 2007	
	Dal 1° gennaio 2007: legge n. 296/2006 art. 1, commi 158-172	Legge n. 296/2006 articolo 1, commi 158- 172	Le somme liquidate dal comune per imposta sanzioni ed interessi possono essere riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente ovvero mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, sia che si tratti di cartella di pagamento oppure di ingiunzione fiscale.

TRIBUTO	ANNI DI RIFERIMENTO	LEGGI	NOTE E MODALITÁ DI RISCOSSIONE
TOSAP	Dal 15 gennaio 2000: D.Lgs. n. 446/1997 art. 64, comma 1 e art. 64, comma 2, così modificato dal D.Lgs. n. 506/ 1999 art. 1 Dal 28 marzo 1999: D.L. n. 8/1999 art. 3 bis Dal 1° gennaio 1999: D.Lgs. n. 507/1993 art. 52, comma 1 Dal 26 maggio 1998: D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	D.Lgs. n. 446/1997 art. 64,comma 1 e art. 64, comma 2 così modificato dal D.Lgs. n. 506/1999 art. 1 D.L. n. 8/1999 art. 3 bis D.Lgs. n. 507/1993 art. 52, comma 1 D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	Con questa legge è data la possibilità al Comune di prorogare fino al 31 dicembre 2000, i contratti di gestione,di cui all'art. 52 del D.Lgs n.507/1993 relativi all'affidamento in concessione del servizio di riscossione, che hanno una scadenza anteriore alla predetta data. Il servizio di riscossione della tassa,ove il Comune lo ritenga più conveniente, può essere affidato in concessione ad apposita azienda oppure ai soggetti iscritti all'albo nazionale.
PUBBLICITÁ	Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007 Dal 1° gennaio 2007: Legge n. 296/2006: art. 1, commi 158-172 Dal 1° gennaio 2007: D.Lgs. n. 507/1993 art. 9, comma 5	D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007 Legge n. 296/2006 articolo 1, commi 158-172. D.Lgs. n. 507/1993 art. 9, comma 5	Nella previgente disciplina contenuta nell'art. 52, comma 6, il Legislatore aveva disposto quanto segue " la riscossione coattiva dei tributi locali viene effettuata con la procedura innanzi detta se la riscossione è affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con la procedura indicata nel R.D. del 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti". Questa disposizione normativa è stata abrogata dall'articolo 1, comma 224, legge n. 244/2007.

TRIBUTO	TERMINI DI RISCOSSIONE
ICI	In materia di riscossione coattiva dell'ici, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 504/1992, prevede che la fase di riscossione debba essere azionata entro e non oltre il 31 dicembre del SECONDO ANNO successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e di liquidazione siano stati notificati al contribuente. Questo termine è posto a tutela dello stesso destinatario dell'atto, ma opera solamente nel caso in cui l'accertamento non sia stato impugnato e perciò sia divenuto definitivo. Nonostante la legge faccia riferimento al ruolo e alla cartella di pagamento, il termine di decadenza deve essere osservato anche se il Comune abbia scelto di riscuotere a mezzo di ingiunzione fiscale. Successivamente questi termini sono stati ulteriormente modificati da parte del Legislatore che, con la finanziaria del 2007, ha stabilito che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
TARSU	L'art. 72 del D.Lgs. 507/1993, precisa che i ruoli debbano essere consegnati al Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ANNO SUCCESSIVO a quello in corso quando la denuncia tardiva viene presenta o l'accertamento è notificato. Inoltre l'ente impositore poteva richiedere al concessionario di stipulare un'apposita convenzione in cui regolasse le procedure di formazione e di consegna dei ruoli, le modalità di pagamento del debitore ed i termini di notifica della cartella di pagamento. Nella finanziaria del 2007, nel caso di riscossione coattiva, il titolo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

TRIBUTO	TERMINI DI RISCOSSIONE
TIA	Nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento senza che venga effettuato il pagamento, il debito viene iscritto al ruolo e deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo (legge n. 296/2006, articolo 1, comma 163).
TOSAP	Le somme liquidate dal Comune per imposta, per sanzioni ed interessi, se non vengono versate entro il temine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante notifica del titolo esecutivo al contribuente, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
PUBBLICITÁ	Fino al 31 dicembre 2006, il ruolo di riscossione doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del SECONDO ANNO successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica era stato notificato al contribuente, oppure, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'ANNO SUCCESSIVO a quello di scadenza del periodo di sospensione. Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 1, comma 172, della legge n. 296/2006. In base all'art. 1, comma 163, la notifica del ruolo, contenente le somme dovute, deve avvenire entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Hellatron Spa • Via S. Antonio 8/10 • Lainate • Milano • ITALIA www.hellatron.it

Hellatron S.p.A., costituita nel 1994 accomunando e concentrando l'esperienza imprenditoriale maturata dai propri soci in primarie aziende del settore, rappresenta oggi una delle realtà più attive e dinamiche nel mercato della distribuzione hardware e segnatamente nei segmenti dei computer case e degli alimentatori per computer, nei quali opera nel mercato italiano in posizione di azienda leader. L'attuale collocazione di mercato è il frutto di una politica commerciale intesa a sviluppare relazioni privilegiate con i principali produttori del far east, tradizionale "serbatoio" di tecnologia del mondo IT. Relazioni che oggi si traducono in partnership consolidate, di cui il cliente Hellatron S.p.A. può direttamente avvantaggiarsi, mediante l'acquisto di prodotti al miglior rapporto qualità prezzo. In particolare, dal 1997, Hellatron S.p.A. è importatrice diretta ed esclusivista per l'Italia di case Deer compagnia satellite di Foxconn, società leader indiscussa nella produzione di cabinet per computer.

Ciò consente ad Hellatron S.p.A. di offrire una gamma di prodotti completa ed articolata, ideale per la vendita OEM come per la vendita retail e che garantisce la più grande varietà di soluzioni estetiche e costruttive, la migliore qualità ed il più raffinato design. Hellatron S.p.A. offre anche la possibilità di commissionare soluzioni personalizzate ed esclusive, destinate a soddisfare le esigenze della clientela più esigente. Tali caratteristiche hanno determinato una decisa e costante crescita commerciale, che nel giro di pochi anni ha permesso all'azienda di diventare protagonista assoluta nella distribuzione specializzata di case.

MARCHI E PRODOTTI:

Importatore esclusivo della linea case Asus. Colosso mondiale dell'IT.
Distributore officiale della linea accessori MIO DigiWalker, leader dei sistemi di navigazione.
Distribuzione di tutti i prodotti Genius, uno dei marchi più prestigiosi e conosciuti nel mercato degli accessori e delle periferiche offrendo un'ampia scelta di mouse, tastiere, casse, videocamere, scanner, prodotti per il networking e altri articoli ancora.
Cooler Master, il primo produttore mondiale di ventole per PC, riconosciuto e particolarmente apprezzato anche dal pubblico italiano, come testimoniano le oltre 50.000 unità vendute da Hellatron S.p.A. negli ultimi mesi.
ICHONA, l'ultima nata di casa Hellatron, linea di prodotti per Personal computer, per tutte le console del momento e per lettori MP3-iPOD, linea in grado di coprire, nella sua interezza, il fabbisogno del utente amante della tecnologia e del videogiocatore. Ichona nasce per completare l'ampia gamma di prodotti già esistenti, per cercare di facilitare i nostri clienti offrendogli una gamma di prodotti sempre aggiornata e nuova, toccando tutte le periferiche e le tendenze trainanti del mercato.

Alle prerogative tecniche si abbina un eccezionale rapporto qualità/prezzo, per una proposta commerciale davvero imperdibile!

Riforma fallimentare: le modifiche alla disciplina dell'istruttoria prefallimentare alla luce della recente giurisprudenza della corte di cassazione

a cura degli Avv. Maurizio Villani e Avv. Maria Suppa

Con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 si è avuto un nuovo e significativo intervento correttivo apportato al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 che regola la disciplina del fallimento, pur essendo passato solamente un anno dalle importanti modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
In particolare, con la modifica all'art. 1 R.D. 267/1942 da parte dell'art. 1 D.Lgs. 169/2007, si è determinato un ampliamento delle imprese soggette a fallimento ed a concordato preventivo, essendo scomparso ogni riferimento alla figura dei piccoli imprenditori.
Non sono, quindi, soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività di tipo commerciale, ivi compresi i piccoli imprenditori, a condizione che:
- nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, dimostrino non solo di aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000, ma di aver, altresì, realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000; nonché
- avere un ammontare di debiti, ancorché non scaduti, non superiore ad Euro 500.000.

La definizione legale di insolvenza

Il comma 1 dell'articolo 5 della legge fallimentare individua il presupposto oggettivo del fallimento nello stato di insolvenza, che viene definito nel comma 2 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Al riguardo, la giurisprudenza ha ormai adottato una definizione tralatizia di insolvenza, per la quale essa consiste nell'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività (*ex multis*: Cass.13 marzo 2001, n.115; Cass.20 giugno 2000, n.8374).
Non è insolvente l'imprenditore che, quand'anche incapace di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi propri, goda di credito.
Il venir meno del credito si verifica allorché il debitore non è in grado di reperire il denaro necessario all'adempimento per il tramite di finanziamenti, in particolar modo bancari, o di ottenere dilazioni di pagamento da parte dei creditori.
La valutazione dello stato di insolvenza deve comunque essere effettuata con riferimento al momento della decisione; ed il relativo apprezzamento costituisce una questione di fatto che, se adeguatamente motivata, non è censurabile in cassazione.

Procedimento per la dichiarazione di fallimento

L'art. 15 l. fall., in passato norma particolarmente stringata, prevedeva che "*Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti*", rimettendo alla discrezionalità del tribunale l'instaurazione di un contraddittorio pieno con il debitore. Trattandosi dell'unica norma dettata per la fase che precede la dichiarazione di fallimento, si era resa necessaria la sua integrazione ad opera della dottrina e della giurisprudenza con riferimento alle norme del codice di procedura civile.
Era poi intervenuta la Corte Costituzionale a dichiarare la illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva l'obbligo (e non la mera facoltà) del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento camerale, che resta comunque improntato ai principi di celerità e concentrazione.
Con la riforma il legislatore delegato ha regolato analiticamente la fase istruttoria prefallimentare, recependo, nella sostanza, le diverse prassi che si erano affermate grazie all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza durante la vigenza della precedente normativa.
"*Con l'articolo in esame è stata espressamente e compiutamente regolamentata la fase dell'istruttoria prefallimentare, salvaguardando i principi del contraddittorio tra le parti, della paritaria difesa, del diritto alla prova e della speditezza del procedimento*", avverte la relazione illustrativa al D.Lgs n.6/2005. Con l'ultimo decreto correttivo la norma è stata solo ritoccata, al "*fine di emendarla di alcune improprietà*", secondo la nuova relazione, ma, in realtà, alcune modifiche sono sostanziali.
In primis, l'art. 15 cit. così come modificato dall'art. 2 c. 4, D.Lgs. 169/2007, ha rafforzato l'attività istruttoria esercitabile dal Tribunale, in quanto non è più sufficiente che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata per il compiuto espletamento degli accertamenti di rito.
Il Tribunale può ora disporre anche il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, fatta salva la possibilità di richiedere all'imprenditore ulteriori informazioni aventi carattere di urgenza.
E' stata, inoltre, innalzata la soglia per la dichiarazione di fallimento, a cui non si può far luogo se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente

inferiore ad Euro 30.000.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento, è, poi, strutturato secondo le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
La nuova formulazione dell'art. 15 prevede che il presidente del collegio, ovvero il giudice relatore, convochi, con decreto in calce al ricorso, il debitore e i creditori istanti.
Il quarto comma della norma disciplina compiutamente il contenuto del decreto di convocazione prevedendo che esso contenga l'indicazione che il procedimento è volto alla dichiarazione di fallimento, al fine di richiamare l'attenzione del debitore sull'importanza del procedimento stesso.
Al riguardo, giova sottolineare che già prima delle due riforme succedutesi negli ultimi due anni, la Suprema Corte aveva chiarito che nell'iter procedimentale camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e della sua strumentalità alla dichiarazione di fallimento.
Inoltre, il decreto deve fissare al debitore un termine, non inferiore a sette giorni prima dell'udienza, per il deposito di una memoria difensiva e per la produzione di documenti e di eventuali relazioni tecniche. In ogni caso, il debitore deve depositare, oltre ad una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. è questa una significativa innovazione del decreto correttivo, che ben si concilia con l'onere della prova imposto al debitore dall'art.1 come riformato dal detto decreto. Nel senso che la mancata osservanza di quest'onere di produzione asseconda le conclusioni della prima norma della legge fallimentare, conducendo alla dichiarazione di fallimento.
Oltre al principio generale proprio dei procedimenti in camera di consiglio, che prevede la possibilità per il tribunale di assumere informazioni, il permanente carattere inquisitorio del procedimento trova conferma nel sesto comma dell'art.15 cit., secondo il quale il giudice "provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio". Quindi, rimane il potere istruttorio ufficioso, che consentirà al tribunale o al giudice dallo stesso delegato di assumere tutte le informazioni e di acquisire tutti i documenti che riterrà necessari.
Con significativa innovazione, il legislatore ha, poi, disposto che, nel corso della fase prefallimentare, al fine di evitare che i tempi connessi all'istruttoria possano tradursi in pregiudizio per il patrimonio del debitore, con conseguente lesione delle ragioni dei creditori, il tribunale possa emettere "provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio del debitore o dell'impresa oggetto del provvedimento".
Si tratterà, presumibilmente, di sequestri conservativi, che opportunamente trascritti, renderanno impermeabili ai singoli creditori beni immobili o mobili registrati del debitore o compresi nell'azienda. Ovvero, di pronunce inibitorie al compimento di pagamenti o di atti di disposizione del patrimonio pronunziate a carico del debitore.
L'art. 2 c. 7, D.Lgs. 169/2007 ha, poi, apportato alcune integrazioni all'art. 18 R.D. 267/1942 avente ad oggetto la procedura di appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento nei cui confronti può essere proposto "reclamo" mediante ricorso contenente:
- l'indicazione della Corte di appello competente;
- le generalità dell'impugnante e l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede la Corte di appello;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, il presidente designa il relatore, fissando con decreto l'udienza di comparazione entro 60 giorni dal deposito della domanda. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono notificati a cura del reclamante al curatore ed alle altre parti entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data di notificazione del decreto e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 30 giorni, mentre i resistenti devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e diritto, l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti.
La sentenza che revoca il fallimento va notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento ed al debitore, mentre la sentenza di rigetto è notificata al solo reclamante, contro la quale il debitore può proporre ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art. 2, c. 10, lett. b), D.Lgs. 169/2007 ha invece modificato i termini per la proposizione del reclamo contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento ex art. 22 R.D. 267/1942, nei cui confronti il creditore ricorrente od il pubblico ministero possono proporre reclamo alla Corte di appello entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto motivato.

La disciplina transitoria

Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, all'art. 153 stabilisce che " *il decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*" (cioè il 16/7/2006).
L'art. 150, poi, contiene apposita regolazione della disciplina transitoria, stabilendo che: "*I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare, depositati* ***prima*** *dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la* ***legge anteriore***".
La Relazione Ministeriale riferita a questa norma ha motivato la scelta del legislatore come volta a "evitare che un concorso di discipline diverse, susseguentisi nel tempo, possa determinare difficoltà e nuocere al corretto svolgimento della procedura, alle ragioni dei creditori e alle esigenze di conservazione e recupero delle componenti attive dell'impresa".
Con riguardo alle istanze di fallimento depositate prima dell'entrata in vigore della riforma è stata,

quindi, generalmente ritenuta applicabile la legge anteriore, cioè quella espressamente prevista come atta a regolare quei ricorsi, che devono, appunto, essere "definiti" - quanto a presupposti e *iter* dell'istruttoria prefallimentare - secondo la previgente disciplina.
E' invece controversa nella giurisprudenza di merito la tematica della normativa da applicare alle procedure sorte **dopo** l'entrata in vigore della nuova disciplina in conseguenza di ricorsi presentati **prima del 16 luglio 2006**.
Secondo un **primo orientamento giurisprudenziale**, l'applicazione della legge previgente ad una procedura fallimentare non ancora aperta il 16 luglio 2006 solo perché era pendente il ricorso di fallimento risulterebbe difforme dalla lettera dell'art. 150 D Lgs. n. 5/2006: tale indirizzo interpretativo ritiene che i fallimenti dichiarati in accoglimento di **ricorsi anteriori** all'entrata in vigore della novella dovranno essere disciplinati dalla **nuova normativa**.
In tale caso, quindi, la dichiarazione di fallimento - in quanto atto che decide il ricorso - potrà essere pronunciata, all'esito del procedimento prefallimentare svoltosi conformemente alle prescrizioni del previgente art. 15 l.f. e sempre che ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 1 e 5 della l.f. previgente, ma la relativa sentenza - in quanto atto di apertura della procedura di fallimento - dovrà contenere le indicazioni prescritte dall'attuale art. 16 l.f. e sarà soggetta al regime pubblicitario previsto dall'art. 17 l.f. vigente.
Questo orientamento contrappone dunque i ricorsi (per dichiarazione di fallimento) alle procedure (di fallimento), separando così la **fase prefallimentare** - pendente dal deposito del ricorso di fallimento fino all'emissione di un provvedimento giurisdizionale di rigetto o di accoglimento - dalla **fase concorsuale** - pendente dal deposito di tale provvedimento giurisdizionale fino alla dichiarazione di chiusura della procedura.
A questa impostazione può essere contrapposta quella fatta propria da altre pronunce, secondo cui la procedura fallimentare va intesa come un *unicum* che inizia con l'istanza di fallimento, con la conseguenza che tutto il procedimento, pur apertosi **dopo il 16 luglio 2006**, sarebbe regolato dalla **vecchia normativa**: ciò in quanto il citato articolo 150 D.Lgs. n. 5/2006 attribuirebbe al ricorso pendente la funzione di anticipare l'effetto, ai fini della fissazione delle norme applicabili, della dichiarazione di fallimento.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la **Corte di Cassazione** che con la pronuncia **del 05/03/2009, n. 5294** ha affermato che le **procedure fallimentari apertesi dopo il 16 luglio 2006** debbono ritenersi regolate dalla **nuova normativa**, anche se rese in esito ad istanze di fallimento depositate anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, "derivando la pendenza del fallimento dalla sentenza dichiarativa".
La Suprema Corte, ha, quindi valorizzato la scansione esistente fra l'istanza di fallimento, quale atto estraneo alla procedura concorsuale, e il procedimento concorsuale liquidatorio che si apre con la sentenza dichiarativa di fallimento, sottolineando come la normativa applicabile alla procedura non possa essere individuata sulla base del momento di presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Per la Cassazione, infatti, sono proprio le disposizioni transitorie dettate dal legislatore della riforma (artt. 150 e 153 D. Lgs. n. 5/2006) a distinguere l'istanza di fallimento dalla procedura che si apre con la sentenza dichiarativa, che costituisce sostanzialmente lo "spartiacque" per l'applicabilità della vecchia o della nuova normativa fallimentare: normativa che espressamente esclude la riferibilità alla procedura fallimentare - qualificata come attività di sviluppo degli atti diretti al soddisfacimento dei creditori - della fase diretta all'accertamento della fallibilità del debitore. Proprio l'impossibilità di qualificare tali due momenti come un **unicum** processuale consente di ritenere disciplinate da due differenti normative la procedura per la dichiarazione di fallimento e la procedura concorsuale vera e propria.

Avv. Maria Suppa

Avv. Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

PILA-PNEUS

di Giacomelli Sandro & C. s.n.c.

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI • AMMORTIZZATORI

38037 PREDAZZO (TN) - Via Fiamme Gialle, 53 - Tel. e Fax (0462) 501562

Recuperi ICI per immobili assimilati ad abitazione principale

Confedilizia prende posizione conto la recente Risoluzione del Ministero delle finanze in cui si indica ai Comuni di provvedere al recupero dell'Ici nei confronti dei contribuenti che nel 2008 abbiano versato l'imposta per immobili assimilati alle abitazioni principali sulla base del regolamento comunale ma non di specifiche disposizioni di legge.
Per Confedilizia, la norma era chiara nell'intento di sancire l'esclusione dall'Ici di tutte le unità immobiliari assimilate dai Comuni alle abitazioni principali. Il documento, pubblicato sul sito ufficiale dell'Organizzazione lo scorso 20 marzo, viene qui di seguito riportato integralmente:
"L'art. 1 del decreto-legge n. 93/'08, convertito dalla legge n. 126/'08, ha stabilito - a decorrere dal 2008 - l'esclusione dall'Ici dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, precisando che per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si intendono quelle considerate tali ai sensi del d.lgs. n. 504/'92 "nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore" del decreto-legge (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).
L'art. 52 del decreto legislativo n. 446/'97 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negando tale potestà esclusivamente per quanto attiene alla individuazione e alla definizione:
- delle fattispecie imponibili
- dei soggetti passivi
- dell'aliquota massima
dei singoli tributi, e disponendo che per quanto non regolamentato si applichino le disposizioni di legge vigenti.
Il combinato disposto delle due norme citate rende evidente - a parere della Confedilizia - come il legislatore del 2008 abbia inteso prevedere l'esclusione dall'Ici - oltre che delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale - di tutte le unità immobiliari che i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, abbiano inteso equiparare alle stesse.
A tale conclusione era giunto lo stesso Ministero delle finanze con la Risoluzione n. 12/DF del 5.6.'08, affermando che nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese "tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali", a prescindere "dalla circostanza che il Comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal Comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali".
L'unico limite che la legge pone ai Comuni per il riconoscimento dell'assimilazione consiste nella necessità che la stessa sia stata effettuata "con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore" del decreto-legge. Dizione che potrebbe - per la sua letterale formulazione (l'uso del singolare nell'aggettivazione) - far ritenere necessaria la presenza di tale requisito temporale con riferimento alla sola delibera (e non pure al regolamento); ma tale interpretazione - a parere della Confedilizia - deve essere superata sulla base della considerazione che l'ambigua aggettivazione sia derivata dal fatto che il riferimento alla delibera è stato aggiunto solo in sede di conversione del decreto-legge (omettendosi di coerentemente modificare anche i termini che segui-vano).
Alla luce di quanto sopra, la Confedilizia esprime dissenso nei confronti della nuova presa di posizione del Ministero delle finanze che, ribaltando - con la Risoluzione n. 1/DF del 4.3.'09 - la propria prima interpretazione della norma contenuta nella citata Risoluzione del 2008, ritiene che l'esenzione operi "solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge" (quello previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/'96, e quello previsto dall'art. 59, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 446/'97), e dà ai Comuni l'indicazione di provvedere al recupero dell'Ici nei confronti dei contri-buenti che nel 2008 non abbiano versato l'imposta nei casi di immobili che fossero stati assimilati alle abitazioni principali sulla base del regolamento o della delibera comunali ma non della legge.
Quelle citate dal Ministero, infatti, sono solo ipotesi tipizzate dalla legge statale di assimilazione all'abitazione principale che il Comune può adottare. Ma nulla impediva (e tuttora nulla impedisce, ma esclusivamente ai fini delle entrate comunali e senza alcun riflesso sull'onere di rimborso dello Stato) allo stesso Comune di stabilirne di nuove e diverse (come da sempre avviene) in virtù del citato art. 52 del d.lgs. n. 446/'97 e nel rispetto dei limiti da esso previsti. Ed invero - come dallo stesso Ministero ben illustrato con una Circolare del 1998 (la n. 296/E del 31.12.'98) - le disposizioni di cui all'art. 59 (una delle due norme citate nell'ultima Risoluzione) "vanno intese come finalizzate ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l'attenzione del Comune nelle sue scelte in sede di esercizio del proprio potere regolamentare".
Qualora il legislatore del 2008 avesse inteso limitare l'esclusione dall'Ici alle sole ipotesi di assimilazione già previste e tipizzate dalla legge statale, avrebbe necessariamente dovuto esplicitare tale scelta nel decreto-legge di esonero Ici prima casa, in difetto do-vendosi ritenere valida qualsiasi ipotesi di assimilazione stabilita dal Comune con regolamento o delibera comunale antecedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento urgente citato. Mentre (ed è indicativa, al proposito, la precisazione sul momento temporale, stabilito "alla data di entrata in vigore" del decreto-legge più volte citato e che costituisce limite di sbarramento temporale per i Comuni) ha invece voluto riferirsi alle unità immobiliari già assimilate alla predetta data, ad evitare che i Comuni altre po-tessero aggiungersene, così aumentando l'onere di rimborso a carico dello Stato.
Conclusivamente, deve ritenersi che i Comuni non possano recuperare l'Ici nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e dei proprietari di quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera vigenti (così modificato l'aggettivo "vigente" di cui alla norma, per l'anzidetta ragione) alla data di entrata in vigore del decreto-legge precitato e cioè alla data del 29 maggio 2008.
La Confedilizia invita i cittadini interessati - qualora richiesti dai Comuni del pagamen-to dell'Ici non versata sulla base del chiaro disposto della norma richiamata - ad invocare il rispetto della legge, sollevando in caso ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente".

Accertamento delle imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Accertamenti bancari - Operazioni attive e passive - Presunzione di ricavi - Prova contraria spetta al contribuente - Deducibilità dei costi - Onere della prova a carico del contribuente Art. 32 del dpr 29 settembre 1973, n. 600.

MASSIMA:
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 32 del DPR n. 600/1973, nel caso di acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibile all'impresa, impone di considerare ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, salvo che l'imprenditore non dimostri che corrispondano ad operazioni già contabilizzate o estranee all'attività aziendale; pertanto, in relazione, all'onere della prova circa l'esistenza di fatti che danno luogo a costi deducibili, incombe sul contribuente provare i presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla formazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi.
**Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.*

TESTO:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza nei confronti della società indicata in epigrafe, con avviso di accertamento relativo all'anno 1990 venivano contestati alla medesima società ed ai soci, quali ricavi non dichiarati, i movimenti effettuati su cinque conti correnti bancari intestati a C. R., sui quali erano autorizzati ad operare i soci accomandatari E. R. e B. R.. Riscontrata l'emissione di undici assegni e l'esistenza di versamenti e prelevamenti, l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la somma dei citati movimenti, talche' il reddito netto dichiarato veniva elevato da lire 75.235.000 a lire 1.330.102.000.
2. La società ed i singoli soci proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Como, la quale li accoglieva parzialmente: ritenuta la legittimità dell'avviso di accertamento e la fondatezza dei recuperi, detta Commissione riteneva tuttavia di applicare in via di equità una percentuale di costi non dichiarati inerenti ai suddetti maggiori ricavi, nella misura del 60 per cento.
3. Proponevano appello i contribuenti, insistendo nella richiesta di declaratoria di radicale nullità dell'accertamento. L'ufficio controdeduceva ed eccepiva che illegittimamente la Commissione tributaria provinciale aveva operato un abbattimento del 60 per cento del maggior imponibile accertato, senza che fosse stata proposta domanda in tal senso dai contribuenti.
4. La Commissione tributaria regionale di Milano riformava parzialmente la sentenza dì primo grado e riduceva il maggior reddito accertato a carico della società a lire 128.943.888, così motivando: - l'eccezione di ultrapetizione in cui sono caduti i giudici di prime cure è fondata, tenendo conto dell'art. 114 del codice di procedura civile; la decisione va però scevra da censure nella parte in cui afferma che, reperiti gli assegni e constatati movimenti su conti correnti intestati a una sorella degli accomandatari e sui quali solo questi ultimi operavano, vi è inversione dell'onere della prova: spettava cioe' alla società dimostrare che assegni ed operazioni varie esulavano dall'attività aziendale; prove che non sono state fornite; - è peraltro possibile, in base alla "struttura dei rilievi" formulati dai verbalizzanti, addivenire ad una "ragionevole quantificazione" del maggior reddito attribuibile alla società ed ai vari partecipanti; in altri termini, si può presumere che i prelevamenti fossero dovuti a costi occulti, grazie ai quali furono conseguiti ricavi occulti; ipotizzati detti costi occulti in lire 612.961.693, si perviene al maggior reddito di cui sopra. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria, deducendo un motivo. Resistono con controricorso i contribuenti (società e soci), i quali hanno proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I due ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza e tra loro strettamente connessi.
6. Preliminarmente va esaminata l'eccezione, formulata col ricorso incidentale, secondo la quale il ricorso principale è tardivo, in quanto proposto oltre il termine "breve" di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza di appello: la sentenza suddetta venne consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica il 22 dicembre 1998, onde il ricorso andava proposto entro il 26 febbraio 1999, laddove la notifica del ricorso per Cassazione è avvenuta il 27 febbraio 1999.
7. Tale eccezione risulta infondata. Dall'esame degli atti processuali emerge che la notifica della sentenza di appello avvenne il 28 dicembre 1998: per il soggetto notificato, nella specie l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cantu', il termine decorre dal perfezionamento della notifica e non dalla data in cui i

notificanti hanno consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per l'incombente. L'Amministrazione finanziaria ha spedito per la notifica il ricorso per Cassazione il 26 febbraio 1999 (ai fini della tempestività del ricorso per Cassazione occorre attenersi alla data di consegna dell'atto all'organo deputato alla notificazione) e quindi in tempo utile.

8. Va ancora rilevato che il ricorso per Cassazione venne notificato il 27 febbraio 1999 e il ricorso incidentale risulta proposto il 7 aprile 1999, onde anche detto ricorso incidentale è tempestivo.

9. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione Finanziaria deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3), del codice di procedura civile, degli artt. 112 e 114 del codice di procedura civile, 75 del D. P.R. n. 917/1986, 32 del D. P.R. n. 600/1973; nonche' omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360, n. 5), del codice di procedura civile. La sentenza di secondo grado è incorsa nello stesso errore di ultrapetizione addebitato alla sentenza di primo grado. Inoltre la sentenza di appello è contraddittoria, in quanto da un lato ritiene che sussista la denunciata ultrapetizione, dall'altro lato utilizza la presunzione che una parte dei ricavi occulti siano compensati da costi occulti. In punto di diritto, la ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ritiene che i prelevamenti costituiscano costi occulti, laddove la norma considerata (art. 32 del D.P.R. n. 600/1973) impone di considerare come ricavi anche i prelevamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario. In ogni caso, detti costi occulti non potevano essere presi in considerazione, in quanto non annotati nelle scritture contabili e nel conto profitti e perdite.

10. Replicano sul punto i controricorrenti che l'assunto avversario è frutto di un "rigore formale di interpretazioni giurisprudenziali" ed insiste nella tesi della nullità dell'avviso di accertamento, in quanto motivato per relationem rispetto al processo verbale di constatazione, che non è neppure contenuto negli atti processuali. Se l'Ufficio si è basato sulle poste attive del conto corrente, esso non può opporsi all'esame delle poste passive. Il contribuente non si è sottratto al contraddittorio con la Guardia di Finanza al fine di chiarire le movimentazioni dei conti correnti. Illegittimamente la Guardia di Finanza ha sommato introiti e prelevamenti.

11. Il ricorso principale è fondato. Non è possibile dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento in quanto motivato per relationem, dato che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è, pacificamente, atto conosciuto dai contribuenti e stilato in contraddittorio con essi, come dà atto lo stesso ricorso incidentale. Nel merito, l'art. 32 del D. P.R. n. 600/1973, nel caso di acquisizione di conti correnti bancari, impone di considerare ricavi sia le operazioni attive, sia quelle passive. Infatti la norma citata dispone che i movimenti risultati dai conti sono imputati a ricavi "se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine" (vale a dire, che i movimenti sono stati annotati e dichiarati ovvero che sono estranei ai ricavi imponibili) ; ma anche i prelevamenti sono considerati ricavi occulti, se non risultano dalle scritture contabili e il contribuente non ne indica il beneficiario.

12. Il legislatore, in sostanza, considera fino a prova contraria ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti, in quanto non ritiene che il contribuente evasore occulti in pari misura i ricavi ed i costi; anzi, la norma muove dal presupposto che il contribuente tenda ad occultare i ricavi, ma non i costi. Ne' appare lecito presumere che in ogni caso a ricavi occulti necessariamente corrispondano costi occulti. In punto di onere della prova circa l'esistenza e la deducibilità dei costi, vedi Cass. 7 settembre 2001, n. 11514, secondo cui l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla formazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe al contribuente. Nello stesso senso, Cass. 27 dicembre 2001, n. 16918: in tema di accertamento delle imposte sul redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'onere della prova circa l'esistenza di fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso Il requisito dell'inerenza, incombe al contribuente che Invoca la deducibilità.

13. è del pari innegabile la contraddizione in cui è caduta la sentenza di appello: essa ha ritenuto fondata la censura dell'ufficio, nel senso che l'abbattimento di una parte dei ricavi occulti mediante la presunzione di esistenza di costi occulti esulasse dalle domande dei contribuenti; ma poi ha applicato, di ufficio, una percentuale di abbattimento dei ricavi (tra l'altro determinati in misura inferiore a quanto accertato dalla Guardia di finanza) con costi presunti, talche' l'imponibile finale è stato ridotto sensibilmente rispetto a quanto accertato. Si rileva in punto che, qualora la legge imponga sul piano probatorio una inversione dell'onere della prova, il soggetto onerato della prova non può vincere la presunzione legale mediante altra presunzione semplice, ma deve allegare e provare fatti concreti.

14. Va quindi accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, con la reiezione del ricorso introduttivo dei contribuenti. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere e del comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Commissione Tributaria Centrale
Decisioni

DECISIONE N. 3062 DEL 1°-4-2005, SEZIONE 19
Irpeg - Costi ed oneri - Spese sostenute da personale dipendente - Deducibilità - Condizioni - Spese di viaggio - Ammissibilità - Condizioni - Addetti ad attività di rappresentanza - Autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Mancanza - Irrilevanza
Coloro che sono stabilmente addetti ad attività di rappresentanza per conto dell'azienda devono ritenersi implicitamente autorizzati, per la qualifica rivestita, ad effettuare viaggi con rimborso "a piè di lista".
Pertanto, in tale ipotesi, poiché deve escludersi la necessità di rilasciare singole e preventive lettere di incarico, sono deducibili dalla società le spese sostenute dal personale dipendente per viaggi e trasferte anche in mancanza di espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

DECISIONE N. 3073 DEL 1°-4-2005, SEZIONE 19
Irpef - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità di trasferimento, di sistemazione e diarie giornaliere - Disciplina ante 1998 - Tassabilità
Il denaro occorrente al lavoratore subordinato per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la normale sede della propria attività o per fronteggiare i propri bisogni di vita fino a tale sistemazione, costituisce una spesa propedeutica all'offerta della prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, e non un effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa né, tanto meno, un danno provocato dal datore di lavoro.
In questa logica sono sostanzialmente recepiti i criteri dettati dall'art. 48 del Tuir, il quale definisce come reddito tassabile ai fini Irpef tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, come ribaditi nella formulazione introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata "in relazione al rapporto di lavoro", contemplando, nell'ambito di un'articolata disciplina delle eccezioni, l'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione ed analoghe, ed adottando come parametro della non tassabilità una misura percentuale predeterminata. Da tale quadro normativo discende che le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento dell'attività lavorativa, per i periodi d'imposta anteriori al 1998 sono componenti del reddito, tassabile ai fini Irpef per l'intero ammontare. In tale contesto rientrano le indennità di trasferimento e quelle similari, quali le diarie (ovvero le indennità giornaliere corrisposte nell'arco di tempo necessario al trasloco, che non reintegrano il patrimonio in relazione all'incidenza delle spese connesse alla prestazione lavorativa, come le spese di viaggio e di trasporto mobili e bagagli, che sono separatamente rimborsate), nonché il rimborso del maggior canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire un alloggio.

DECISIONE N. 4275 DEL 12-5-2005, SEZIONE 23
Contenzioso tributario - Procedimento - Decesso del contribuente nelle more del giudizio - Rilevanza - Condizioni - Dichiarazione in atti degli eredi - Necessita - Mancanza - Sentenza pronunciata nei confronti del *de cuius* - Efficacia
Nel processo tributario il decesso del contribuente assume rilevanza in quanto venga dichiarato. Pertanto, in difetto di tale dichiarazione, non può ritenersi nulla la decisione perché emessa nei confronti della parte deceduta nelle more del giudizio.

DECISIONE N. 4552 DEL 20-5-2005, SEZIONE 23
Imposta di registro - Operazioni societarie - Fusione per incorporazione - Capitale della società incorporata - Rilevanza - Aumento di capitale della società incorporante - Modalità di esecuzione dell'operazione - Intassabilità
Nel caso di fusione per incorporazione, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è costituita dal capitale della società incorporata.
Da ciò discende che l'annullamento del capitale della società incorporata e il corrispondente aumento del capitale della società incorporante costituiscono la modalità contabile con cui si attua l'operazione di incorporazione, perché una società si fonde nell'altra anziché aggiungere il proprio capitale a quello dell'altra come negli altri tipi di incorporazione. In tale ipotesi, pertanto, l'aumento del capitale non costituisce un'autonoma operazione imponibile.

DECISIONE N. 4599 DEL 21-5-2005, SEZIONE 27
Riscossione delle imposte sui redditi - Ritenute dirette - Redditi tassati all'estero - Rimborso - Istanza - Termine decennale - Applicabilità
Nell'ipotesi di redditi prodotti e tassati all'estero da cittadini italiani ivi residenti, considerato che tali soggetti non possono soggiacere nel territorio nazionale ad un regime di doppia imposizione, in base al divieto dell'art. 67 del D.P.R. n. 600 del 1973, poi recepito dall'art. 127 del Tuir, il termine per richiedere il rimborso resta fissato in dieci anni, secondo quanto previsto dall'art. 2946 cod. civ., espressamente richiamato in materia dall'art. 37 del D.P.R. n. 602 del 1973.

DECISIONE N. 4809 DEL 28-5-2005, SEZIONE 9
Irpef - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Illegittimo licenziamento - Indennità - Carattere risarcitorio - Tassabilità - Condizioni - Disciplina ante e post Tuir
La *ratio* che regge la concessione dell'indennità per illegittimo licenziamento può essere accostata, sul piano sistematico, al risarcimento spettante al lavoratore *ex* art. 18 della legge n. 300 del 1970, traendo la sua origine dal rapporto sinallagmatico di lavoro e del quale non rappresenta corrispettivo.
Il carattere "riparatorio" dell'indennità si rileva, infatti, dalla circostanza che essa, come ammontare, è fissata in misura direttamente proporzionale all'età del soggetto ingiustamente licenziato ed in relazione al danno da lui subito. Ai fini della tassazione della predetta indennità, si rileva che mentre il Tuir introdotto ad opera del D.P.R. n. 917 del 1986 ha radicalmente mutato il presupposto dell'Irpef, che non è più dato dal "lavoro prestato", ma dal "rapporto di lavoro" nella sua interezza e in tutti i suoi aspetti, il diverso impianto del D.P.R. n. 597 del 1973 prevedeva un'impostazione che indicava come oggetto del tributo solo la "prestazione di lavoro". Di conseguenza, risponde ad una corretta esegesi giuridica affermare che le indennità concesse per illegittimo licenziamento, anteriormente all'entrata in vigore del Tuir non erano soggette ad Irpef, mentre quelle concesse successivamente, anche se da ritenersi di contenuto e finalità risarcitorie, erano e sono assoggettabili a tale tributo.

DECISIONE N. 4912 DEL 30-5-2005, SEZIONE 9
Accertamento delle imposte sui redditi - Accessi, ispezioni, verifiche - Annotazioni redatte su appunti informali - Rilevanza - Condizioni
Qualora nel corso di accessi presso una società siano rivenuti appunti informali contenenti annotazioni relative a contrattazioni generiche e senza indicazione di elementi certi sul tipo di operazione commerciale cui si riferivano, affinché possano costituire validi indizi comprovanti fatture non contabilizzate, occorre che tali indizi siano assistiti dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Pertanto, ove non venga dimostrata la sussistenza dei predetti requisiti, il cui onere della prova in sede di giudizio è a carico dell'Amministrazione, pur in presenza di elementi di dubbio, non può ritenersi che gli elementi rinvenuti possano far assurgere i fatti su cui si fondano ad indizi ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del codice civile.

DECISIONE N. 5014 DEL 6-6-2005, SEZIONE 8
Accertamento delle imposte sui rettiti - Dichirazione dei redditi - Nuovo Tuir - Disciplina transitoria - Mancanza - Retroattività - Condizioni - Dichiarazione non conforme - Rettificabilità - Ammissibilità
Le disposizioni del Tuir, per le quali non è dettata una specifica disciplina transitoria, si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore se le relative dichiarazioni risultino conformi.
Tuttavia, la retroattività della nuova normativa non opera tutte le volte che la iniziale dichiarazione ha formato oggetto di ritrattazione e rettifica, anche eventualmente attraverso la presentazione dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto non può negarsi in via generale al contribuente la possibilità di rettificare una dichiarazione dei redditi errata e suscettibile di pregiudicarlo, sia in forza della natura di atto non negoziale e non dispositivo della dichiarazione stessa, sia perché negare quella possibilità significherebbe sottoporre il contribuente ad un prelievo sostanzialmente e legalmente indebito e non sarebbe compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa.

DECISIONE N. 5272 DELL'11-6-2005, SEZIONE 16
Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio - Rimborso - Riconoscimento in sede di giudizio - Mancata erogazione delle somme - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Mera comunicazione dell'Amministrazione di riconoscimento del diritto - Irrilevanza
In un giudizio di accertamento e condanna, quale è quello proposto per il rimborso di somme che il contribuente ha versato a titolo di imposta senza esservi obbligato, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere qualora l'Amministrazione, a seguito della condanna al pagamento di tali somme nei precedenti gradi del processo, abbia solo comunicato al contribuente che gli è stato riconosciuto il suo diritto al rimborso ma non abbia anche provveduto ad effettuare il pagamento a causa della temporanea indisponibilità dei relativi fondi, in quanto l'effetto estintivo si verifica solo con l'effettivo pagamento da parte dell'Ufficio debitore.

DECISIONE N. 5323 DEL 13-6-2005, SEZIONE 20
Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Agevolazioni per il mezzogiorno - Condizioni - Requisito della industrialità - Necessita - Impianto per l'arricchimento del minerale barite - Sussistenza - Benefici - Applicabilità
Ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni tributarie per le iniziative industriali nel Mezzogiorno, necessita il requisito della "industrialità". Tale requisito deve essere individuato anche in quelle attività che, mediante processi tecnici di lavorazione e con il sussidio di apparecchiature, aggiungono a una determinata materia un nuovo valore che ne aumenta l'utilità, come avviene nel caso di un opificio tecnicamente organizzato per l'arricchimento della barite, un minerale direttamente estratto attraverso frantoi, draghe, elevatori e altri macchinari.

DECISIONE N. 6085 DEL 2-7-2005, SEZIONE 19
Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - Società cessata - Notifica agli irreperibili - Procedimento *ex* art. 143 c.p.c. - Irritualità - Disciplina - Prescrizioni *ex* art. 140 c.p.c. - Necessità - Mancata adozione - Nullità della notifica
Nel caso di cessazione di una società, la notifica nei

confronti della medesima non può essere eseguita senza l'invio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della prescritta raccomandata all'*ex* amministratore, in quanto l'irritualità non determina un errore meramente formale ma rende il procedimento inefficace.
Infatti, l'avviso di accertamento notificato con il sistema dell'art. 143 c.p.c. non è conosciuto secondo le modalità consentite dalla disciplina specifica della notificazione degli atti tributari contenuta nell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, la procedura che il messo notificatore avrebbe dovuto osservare è quella esposta nell'art. 145 c.p.c., in materia di notificazione alle persone giuridiche, il cui terzo comma prescrive che "se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto non è indicata la persona fisica che rappresenta l'Ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141".
Ne consegue che, una volta accertata l'irreperibilità nel Comune della società destinataria dell'atto, in quanto cessata, il messo notificatore deve compiere le necessarie ricerche per accertare il domicilio dell'*ex* amministratore e, solo all'esito degli infruttuosi tentativi in tal senso, può dar luogo alla procedura abbreviata prescritta dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

DECISIONE N. 6168 DEL 4-7-2005, SEZIONE 2
Imposta di registro - Base imponibile - Determinazione - Cessione di immobili da concordato fallimentare - Predeterminazione della base imponibile - Esclusione - Accertamento in rettifica del valore dichiarato - Legittimità
Il trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato fallimentare non può essere compreso, né mediante interpretazione estensiva, né in via di applicazione analogica, tra le ipotesi (espropriazione forzata e trasferimenti coattivi) per le quali l'art. 42 del D.P.R. n. 634 del 1972 predetermina la base imponibile per l'imposta di registro nel prezzo di aggiudicazione o nell'ammontare dell'indennizzo.
Pertanto, nelle predette ipotesi all'Amministrazione finanziaria non è precluso l'accertamento di un valore del bene maggiore di quello dichiarato nell'atto di trasferimento.

DECISIONE N. 6231 DEL 7-7-2005, SEZIONE 4
Accertamento delle imposte sui redditi - Avviso di accertamento - Motivazione - Indizi emersi in sede di accesso - Riscontro con elementi certi - Necessità - Mero rinvio a p.v.c. - Insufficienza - Illegittimità
Nel caso in cui un avviso di rettifica sia motivato dal rinvio ad un processo verbale di constatazione, che si intende letteralmente trascritto, l'assenza del verbale richiamato inficia in radice la legittimità dell'accertamento. Non vi è dubbio, infatti, che se gli elementi emersi in sede di accesso costituiscono indizi per procedere al riscontro delle anomalie rilevate e verbalizzate, non possano da sole legittimare il fondamento dell'atto impositivo, specie se i fatti indizianti, mancando un correlato procedimento di riscontro, non vengono a corredarsi dei caratteri di gravità, uniformità e concordanza, sostanzianti la fattispecie della presunzione.

DECISIONE N. 6236 DEL 7-7-2005, SEZIONE 2
Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - Credito da dichiarazione dei redditi - Erronea compilazione - Mancata evidenziazione - Emendabilità della dichiarazione - Limiti temporali
Qualora l'istanza di rimborso della maggiore imposta versata in sede di dichiarazione dei redditi sia causata dall'erronea compilazione, per effetto dell'omessa richiesta del rimborso stesso, occorre tenere conto della natura non negoziale e della portata non dispositiva della dichiarazione. In tal senso, deve essere privilegiata l'esigenza di ragguagliare il carico fiscale all'effettiva capacità contributiva del contribuente, improntando i rapporti fra questo e l'Erario all'osservanza del principio di buona fede e della correttezza dell'azione amministrativa, con la conseguente affermazione di dover ritenere rimovibili gli effetti della dichiarazione che si appalesino oggettivamente frutto di errore, di fatto o di diritto, testuale o extratestuale. Unico limite alla ritrattabilità della dichiarazione devono considerarsi gli effetti ormai esauriti o cristallizzati per il trascorrere del tempo e per il verificarsi di decadenze, con la conseguenza che i limiti temporali entro i quali il contribuente può far valere gli errori e le inesattezze compiuti in proprio danno nella redazione della dichiarazione vanno correlati ai termini decadenziali stabiliti dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, entro i quali può essere proposta la domanda di rimborso.

DECISIONE N. 6297 DELL'11-7-2005, SEZIONE 25
Contenzioso tributario - Parti processuali - Legittimazione attiva - Contribuente fallito - Inerzia del curatore - Ricorso del fallito - Ammissibilità
Nell'ipotesi in cui il contribuente sia fallito e i presupposti dell'accertamento tributario si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione sia intervenuta, l'atto deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione dei crediti al concorso fallimentare, ma anche al contribuente che, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo.
Pertanto, qualora il curatore fallimentare non abbia esercitato il diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti impositivi, deve riconoscersi al fallito l'abilitazione ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica dell'art. 43 della legge fallimentare e dell'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione.

DECISIONE N. 7108 DELL'11-8-2005, SEZIONE 9
Disciplina delle agevlazioni tributarie - Agevolazioni per il Centro-Nord - Condizioni - Produzione di beni - Necessità - Individuazione - Criteri - Attività di elettricista con creazione di nuovo impianti elettrici - Benefici - Applicabilità
La concessione delle agevolazioni alle aziende delle zone depresse del Centro-Nord, di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 601 del 1973, è subordinata alla sussistenza

dei requisiti, tra gli altri, dell'attività finalizzata alla produzione di beni. A tal fine, per verificare la sussistenza di tale condizione è necessario verificare la definizione di produzione e quella di bene. La parola "produzione" implica il concetto di "creazione di una cosa nuova", cioè non esistente in precedenza, che la legge definisce, per l'appunto, "bene", mentre per quanto riguarda la definizione di "bene", bisogna rifarsi all'elaborazione che il diritto riserva a tale concetto, laddove l'art. 810 cod. civ. stabilisce che "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".
Pertanto, l'azienda che vuole conseguire i predetti benefici deve produrre un qualcosa di nuovo e di diverso dai materiali impiegati e che possa essere oggetto di autonoma tutela giuridica, per cui con la sua utilità viene a modificare, nella sua essenza, il diverso bene sulla quale va ad incidere. Di conseguenza, non si avrà produzione di beni nell'attività di manutenzione di impianti o di macchine, ovvero di commercializzazione o distribuzione di prodotti, mentre si avrà produzione allorché vi sia trasformazione di manufatti e, in genere, di materiali. Quindi, nel caso dell'attività di elettricista, concretizzata non solo nella fornitura di materiali ma anche nella costruzione creativa di nuovi impianti, deve ritenersi che si realizzi il concetto di "produzione di beni" previsto dalla norma, in quanto tali impianti costituiscono un bene nuovo ed originale, per forma e funzionalità, rispetto ai materiali impiegati e attribuiscono un valore aggiunto alle entità economiche sulle quali hanno inciso.

DECISIONE N. 7115 DEL 18-8-2005, SEZIONE 4
Contenzioso tributario - Procedimento - Onere della prova - Limiti - Attestazioni della relata di notifica - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Condizioni - Circostanze assunte indirettamente dal messo notificatore - Prova contraria - Ammissibilità
Le attestazioni risultanti dalla relata di notifica inerenti le attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, quale è anche il messo notificatore, nonché il contenuto estrinseco delle dichiarazioni da questi ricevute fanno piena prova fino a querela di falso. Diversamente, le attestazioni relative a circostanze non direttamente percepite dallo stesso, ma pervenute a sua conoscenza attraverso dichiarazioni di terzi, quali, ad esempio, la sede della società destinataria della notificazione e la qualità della persona consegnataria dell'atto, fanno fede fino a prova contraria. Ne consegue che, in relazione a queste ultime, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti in sede processuale, senza dover ricorrere alla querela di falso *ex* artt. 221 e ss. c.p.c..

DECISIONE N. 7159 DEL 2-9-2005, SEZIONE 4
Iva - Effettuazione delle operazioni - Prestazioni di servizi - Pagamento del corrispettivo - Vaglia cambiario - Momento del rilascio - Rilevanza - Condizioni
Ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, qualora il corrispettivo non sia pagato in contanti, ma mediante emissione o trasferimento di titolo di credito e, in particolare, di vaglia cambiari, occorre individuare il tempo di effettuazione dell'operazione.
A tal fine occorre considerare che in sede tributaria i vincoli di chiarezza e precisione caratterizzanti il complessivo tenore dell'art. 6 citato non potrebbero dirsi soddisfatti secondo un'impostazione civilistica della questione, per la quale il soggetto tenuto ad emettere fattura non sarebbe in condizione di conoscere il momento in cui assolvere tale obbligo se il titolo venisse girato prima della sua scadenza. Infatti, la *ratio* del terzo comma del predetto art. 6 non è quella di posticipare il momento impositivo sino a quando non sia effettivamente riscosso il corrispettivo, al fine di evitare che il soggetto passivo Iva anticipi l'imposta, in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe la ragione del diverso trattamento applicabile alle cessioni di beni, per le quali il momento impositivo è quello della stipulazione (beni immobili) ovvero della consegna o spedizione (beni mobili). Pertanto, deve ritenersi che nel caso di prestazioni di servizi il cui corrispettivo sia corrisposto mediante vaglia cambiario, il momento impositivo coincide con quello del rilascio del titolo, sempre che questo sia autonomo dal rapporto sottostante e immediatamente negoziabile per girata o sconto bancario, poiché in presenza di tali caratteri l'emissione o la girata del titolo risulta effettuata con funzione di pagamento. Diversamente, qualora la cambiale non fosse trasferibile o risultasse emessa a titolo di garanzia, s'imporrebbe la soluzione opposta, per la quale momento rilevante dovrebbe considerarsi quello in cui il titolo viene onorato dall'obbligato principale.

DECISIONE N. 7175 DEL 2-9-2005, SEZIONE 26
Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - Notifica agli eredi - Domicilio indicato nella denuncia di successione - Procedimento *ex* art. 140 c.p.c. - Inammissibilità - Statuto del contribuente - Applicabilità
L'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, al secondo comma, che gli eredi del contribuente deceduto hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio finanziario competente per il domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, per consentire all'Amministrazione finanziaria di azionare direttamente nei confronti degli eredi medesimi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del contribuente. Inoltre, lo steso articolo prevede, al quarto comma, che gli atti intestati al dante causa possono essere notificati, nell'ultimo domicilio di quest'ultimo, collettivamente ed impersonalmente agli eredi e che la notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma. Ne consegue che ove gli eredi abbiano assolto al loro obbligo di comunicazione mediante apposita indicazione del proprio domicilio fiscale in sede di denuncia di successione, i successivi atti impositivi non possono essere notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il procedimento previsto in caso di irreperibilità, considerato anche che secondo i principi previsti dallo Statuto del contribuente, di cui alla legge 27

luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e di dargliene comunicazione nel luogo di effettivo domicilio quale desumibile dalle informazioni già in possesso dell'Amministrazione medesima.

DECISIONE N. 7606 DEL 29-9-2005, SEZIONE 21
Iva - Cessioni relative a calciatori - Imponibilità - Limiti temporali - Cessione di professionisti e di dilettanti - Aliquota applicabile
La cessione delle prestazioni dei calciatori e degli sportivi in genere, prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981, n. 91, non era considerata come una cessione di beni e, quindi, non costituiva operazione soggetta ad Iva, come espressamente previsto dall'art. 15 della medesima legge, il cui terzo comma dispone che "l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'art. 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8% di cui alla tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
Pertanto, prima della legge n. 91 del 1981 le cessioni delle prestazioni dei calciatori, non importa se professionisti o dilettanti, non costituivano operazioni soggette a Iva. Successivamente, soltanto le cessioni relative a calciatori professionisti sono state assoggettate all'Iva con l'aliquota dell'8%, mentre le cessioni relative ai calciatori dilettanti sono rimaste esenti, sino a quando l'art. 4 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, le ha assoggettate a Iva con l'aliquota del 9%.

DECISIONE N. 6986 DEL 3-8-2005, SEZIONE 24
Notificazione di atti - Consegna a un soggetto affetto da incapacità naturale transitoria - Validità
Sulla validità della notificazione di un atto di ingiunzione fiscale mediante consegna di copia nelle mani di un familiare capace, ai sensi dell'articolo 139 comma 2, c.p.c., non incide la circostanza che il destinatario dell'atto si trovi in una situazione di incapacità naturale. La prova della consegna a un soggetto palesemente incapace deve essere, infatti, fornita in maniera diretta e certa con riguardo al momento della notifica e non può essere desunta dalla certificazione che il soggetto fosse soggetto a episodi di incapacità naturale transitori. In tal senso, si configura una responsabilità del destinatario della notifica, il quale non può impunemente scegliere di lasciare la casa, l'ufficio o l'azienda a una persona soggetta a episodi di incapacità naturale.

DECISIONE N. 7160 DEL 2-9-2005, SEZIONE 4
Accertamento delle imposte sui redditi - Lavoro autonomo - Esclusione - Reddito di impresa - Pagamento attraverso vaglia cambiari - Individuazione del periodo di imposta
La tassazione dei redditi è effettuata in relazione al *quantum* di reddito complessivo realizzatosi nell'anno solare. Tale ammontare è la risultante della imputazione dei redditi al periodo di imposta, sulla base delle norme relative alla categoria di pertinenza. Pertanto, il reddito complessivo può consistere in una situazione giuridicamente formale che, pur comportando l'obbligo di pagare il tributo commisurato al relativo ammontare, può rimanere avulso dalla concreta percezione del reddito stesso.

DECISONE N. 7161 DEL 2-9-2005, SEZIONE 4
Fallimento - Dichiarazione dei redditi presentata dal curatore fallimentare - Presentazione tardiva - Responsabilità del curatore
L'articolo 10, comma 4 del D.P.R. 600/73 pone a carico diretto del curatore fallimentare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento. Non si configura, infatti, alcuna forma di responsabilità oggettiva del curatore, dato che la norma richiamata non individua una forma di responsabilità di carattere sostitutivo, bensì una responsabilità diretta del curatore stesso in relazione agli adempimenti ricollegabili all'esercizio della sua funzione.

DECISONE N. 7504 DEL 27-9-2005, SEZIONE 21
Successione - Accertamento dei redditi - Intento speculativo - Genericità dell'accertamento - Annullamento
L'intento speculativo quale requisito per l'assoggettamento della plusvalenza a imposta di ricchezza mobile non può essere genericamente supposto, ma va concretamente accertato, anche per mezzo di presunzioni.
In particolare, nel caso in cui i beni siano stati acquistati *iure successionis*, il requisito di tassabilità deve discendere dal positivo riscontro di un'attività del contribuente (successiva all'acquisto e anteriore alla vendita) che sia stata effettivamente indirizzata a incrementare il valore di quei beni.

DECISIONE N. 7505 DEL 27-9-2005, SEZIONE 21
Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Rettifica - Illegittimità
Il ricorso all'accertamento induttivo *ex* art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R n. 600/73 può avvenire solo sulla base di presunzioni che abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'articolo 2729 del codice civile.
In tal senso, deve ritenersi illegittimo l'accertamento che ridetermini il reddito imponibile attraverso l'applicazione di una percentuale di ricarico che sia stata assunta induttivamente, senza alcuna giustificazione e che non sia fondata su alcun fatto oggettivo.

DECISIONE N. 7682 DEL 3-10-2005, SEZIONE 24
Processo verbale di constatazione - Avviso di accertamento - Rettifica reddito di lavoro autonomo - Assenza di motivazione - Nullità
L'avviso di accertamento deve essere necessariamente motivato, integrando ed eventualmente chiarendo quanto riportato nel processo verbale della Guardia di finanza, sia con riferimento alle ragioni giuridiche che giustificano il calcolo in rettifica, sia al metodo seguito.
Infatti, se la fase preliminare di controllo della dichia-

razione, sulla scorta delle scritture contabili, si conclude senza il rinvenimento di precise irregolarità, le scritture contabili devono riconoscersi attendibili. Incombe, quindi, sull'Ufficio l'onere di provare, in relazione ai singoli fatti, l'erroneità delle registrazioni, l'insufficienza della documentazione o l'omissione di circostanze rilevanti ai fini della tassazione.
In tal senso, gli elementi attraverso i quali è permesso risalire dal fatto noto a quello da provare devono avere i caratteri della certezza e della concretezza e le argomentazioni si devono basare su fatti specifici.

DECISIONE N. 7793 DEL 5-10-2005, SEZIONE 20
Avviso di fissazione dell'udienza - Notifica mediante deposito in cancelleria - Violazione del contraddittorio - Infondatezza
Costituisce indirizzo giurisprudenziale del tutto costante e consolidato quello secondo cui la forma di notificazione con deposito dell'atto presso la segreteria della Commissione si applica non soltanto quando sia stata omessa ab origine l'indicazione del domicilio eletto dal contribuente, ma anche quando muti il domicilio ab origine indicato senza dare comunicazione del nuovo indirizzo alla Commissione.
La stessa giurisprudenza ha anche precisato che, in difetto di tale comunicazione, la segreteria della Commissione è esonerata dal compiere indagini per la ricerca del nuovo domicilio, essendo legittimata ad applicare l'articolo 32 bis D.P.R. n. 636/72, la cui disciplina è da considerarsi speciale e quindi derogatoria rispetto a quella dettata dal codice di procedura civile.

DECISIONE N. 7801 DEL 6-10-2005, SEZIONE 18
Operazione di finanziamento assoggettata al regime Iva - Fideiussione - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore - Non si applica l'imposta proporzionale di registro
L'obbligazione posta alla base del decreto ingiuntivo ha carattere unitario e deve avere carattere unitario anche la sua tassazione.
In tal senso, i decreti ingiuntivi emessi oltre che contro il debitore principale, anche nei confronti del fideiussore non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro.
In tali casi, infatti, l'imposizione avviene in conseguenza del fatto che il creditore ottiene un titolo esecutivo che gli permette il soddisfacimento del suo diritto. La prestazione che il creditore ricava è unica anche quando il titolo sia emesso nei confronti di più soggetti, condebitori in solido in dipendenza di atti distinti. Inoltre, se il creditore ha la qualità di soggetto Iva e se il credito è conseguenza di un'operazione soggetta al regime Iva, prevale tale regime su quello dell'imposta di registro.

DECISIONE N. 7842 DEL 6-10-2005, SEZIONE 4
Verifica fiscale - Momentanea irreperibilità dei documenti in sede di verifica - Tardiva esibizione dei documenti - Irrilevanza
La mancata esibizione dei documenti in sede di verifica della Guardia di Finanza comporta la perdita per il contribuente del diritto di far valere tali documenti ai fini dell'accertamento per effetto del comma 5° dell'articolo 52 del D.P.R. n. 633/72. Scopo della norma è quello di scoraggiare ostacoli o tentativi di ostacoli all'accertamento, per cui all'irregolarità deve concorrere anche l'elemento soggettivo. Infatti, il concetto di rifiuto implica un comportamento cosciente e volontario del soggetto, con la deliberata intenzione di occultare atti e documenti per frapporre sostanziali difficoltà all'attività di verifica. Nel caso di specie, la momentanea irreperibilità della documentazione addotta dal contitolare della società oggetto della verifica fiscale non appare motivo adeguato per giustificare la mancata presentazione dei documenti, nonché per ammetterne la tardiva esibizione.

DECISIONE N. 7875 DEL 7-10-2005, SEZIONE 4
Processo tributario - Impossibilità di provare la data di inizio della giacenza dell'avviso di fissazione dell'udienza - Si presume la mancata notificazione - Violazione del diritto di difesa - Nullità della decisione
La mancanza di qualsiasi prova sulla data di inizio della giacenza presso l'ufficio postale della raccomandata, contenente l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso non consente di ritenere che l'avviso medesimo sia stato notificato nel termine di trenta giorni prima dell'udienza. Conseguentemente, la decisione adottata dalla Commissione Tributaria è da ritenersi affetta da nullità per violazione del diritto di difesa.

DECISIONE N. 8023 DEL 10-10-2005, SEZIONE 27
Processo tributario - Divieto di modificazione della motivazione posta a base del provvedimento impugnato
Nel giudizio tributario il giudice non è rigidamente vincolato entro la motivazione del provvedimento oggetto di impugnazione, ma per ragioni di rispetto del contraddittorio non è consentito all'ufficio di sostituire in giudizio, alla motivazione dell'atto di accertamento, una motivazione diversa e indipendente dalla prima, vanificando così il ricorso del contribuente.

DECISIONE N. 8045 DELL'11-10-2005, SEZ. 27
Società in nome collettivo - Dichiarazione dei redditi - Individuazione del soggetto passivo - Pagamento delle imposte da parte dei soci pro quota
Nelle società in nome collettivo, tutti i soci rispondono in solido e in maniera illimitata delle obbligazioni sociali. Il pagamento del debito di imposta societario, effettuato in maniera frazionata dai singoli soci, deve ritenersi valido in quanto effettuato da debitori solidali e tale, quindi, da estinguere il debito di imposta ai sensi dell'articolo 1292 c.c..
Nel caso di specie, il pagamento da parte dei soci è stato effettuato con l'intenzione di soddisfare un debito altrui, per cui può configurarsi lo stesso anche sotto il profilo dell'adempimento del terzo (articolo 1180 c.c.), liberatorio quindi dell'obbligazione facente capo alla società.

DECISIONE N. 8113 DEL 12-10-2005, SEZ. 20
Dichiarazione di successione - Attivo successorio - Determinazione della base imponibile - Depositi e conti correnti bancari - Presunzione - Applicabilità
L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte. Nello stesso attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia, pari al 10% del valore complessivo dell'attivo ereditario, anche se i suddetti beni sono stati dichiarati in inventario per un importo minore.
Nel contempo, i saldi attivi di depositi e conti correnti bancari configurano diritti di credito e non sono considerabili come denaro contante. Pertanto, sul loro ammontare si applica la presunzione del 10% prevista dall'articolo 8, comma 2 del D.P.R. 633/72.

DECISIONE N. 8192 DEL 13-10-2005, SEZ. 11
Avviso di accertamento - Rettifica reddito di impresa - Maggiori ricavi - Deducibilità dei costi
Quando si va ad elevare il reddito dichiarato dal contribuente non si può prescindere dal considerare i maggiori costi dal medesimo affrontati per la produzione di tale maggior reddito. Ciò non solo per un principio di equità e di aderenza alla garanzia costituzionale che vuole l'imposta rapportata alla effettiva capacità contributiva del contribuente, ma anche per l'interpretazione sistematica dell'art. 74, 3° comma del D.P.R. n. 597/73, laddove dispone che i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto di profitti e perdite allegato alla dichiarazione.
La giurisprudenza costante ha, tuttavia, chiarito che tale norma non vale al di fuori della fattispecie della determinazione del reddito risultante dalla dichiarazione (e quindi in caso di accertamento d'ufficio di maggiori ricavi), sempre che tali costi risultino da documentazione certa come, nel caso di specie, dall'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza.

DECISIONE N. 8581 DEL 2-11-2005, SEZ. 25
Irpef - Emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata - Ambito di applicazione del beneficio - Limiti - Inapplicabilità
Il regime di tassazione separata (articolo 12, lett. d), D.P.R. 633/72 e articolo 16, co. 1, lett. b) D.P.R. 917/86) è riservato agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti i quali, come altre categorie di redditi a formazione pluriennale, non vengono cumulati con la retribuzione ordinaria dell'anno di percezione.
Per questi, in deroga alla regola generale, si applica, separatamente dagli altri compensi percepiti nello stesso periodo di imposta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.
La tassazione separata ha l'effetto di non aggravare l'incidenza dell'IRPEF ed è, quindi, applicabile in tutti i casi nei quali il lavoratore riscuote emolumenti arretrati che, pertanto, non devono essere inquadrati nel reddito complessivo dallo stesso dichiarato.
In tale contesto, non trova fondamento la pretesa di limitare il regime di tassazione separata attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute in una circolare ministeriale che, come tale ha solo efficacia interna e non è in alcun modo applicabile nei confronti dei contribuenti.

DECISIONE N. 8769 DEL 4-11-2005, SEZ. 25
Acquisto di immobile per abitazione - Agevolazioni - Trasferimento della residenza - Revoca per assenza dei requisiti - Inammissibilità
I benefici previsti dall'articolo 1, comma 6 della legge n. 168/82 per l'acquisto di immobili non di lusso, sono soggetti alla triplice condizione che l'avente causa non possieda altro immobile nel Comune di residenza o in quello eventualmente diverso dove svolge la prevalente attività; che intenda effettivamente impiegare il bene come propria abitazione; che non abbia in passato goduto delle stesse agevolazioni.
In tale contesto, la prima delle suddette condizioni non esclude l'applicabilità dei benefici nel caso di acquisto di un fabbricato in un altro Comune, purché questo sia effettivamente adibito ad abitazione da parte dell'acquirente.

DECISIONE N. 9722 DEL 28-11-2005, SEZ. 9
Concordato preventivo - Sentenza di omologazione - Applicazione dell'imposta di registro proporzionale
Agli effetti dell'Imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare è un atto autoritativo conclusivo di una procedura che trasforma il diritto originariamente spettante al creditore.
Pertanto, la sentenza è inquadrabile tra gli atti giudiziali indicati alla lettera c) dell'articolo 8 della tariffa di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 643/72, con la conseguente soggezione all'imposta proporzionale del 3%.

DECISIONE N. 10019 DEL 2 - 12 - 2005, SEZ. 6
Irpef - Dichiarazione dei redditi - Accertamento sintetico - Legittimità
Il procedimento di accertamento del reddito è effettuato, in primis, sulle fonti del reddito. Se il reddito si manifesta, in concreto, in misura superiore a quello prodotto dalle fonti individuate, è necessario ricorrere all'accertamento sintetico. Tale metodo consente di desumere l'entità della ricchezza prodotta dalla misura in cui essa si manifesta, invece che dalla misura delle fonti da cui questa sarebbe scaturita.
Alla base di questo procedimento devono esservi elementi e circostanze di fatto certi che consentano di attribuire al contribuente stesso un reddito superiore a quello calcolato in maniera analitica e dichiarato.
È legittimo, pertanto, l'accertamento sintetico qualora risulti evidente l'incompatibilità tra una rilevante capacità contributiva, comprovata da una serie di evidenze obiettive, e una dichiarazione dei redditi non di molto superiore ai limiti di sussistenza.

DECISIONE N. 10022 DEL 2 - 12 - 2005, SEZ. 11
Sentenza di separazione - Assegno di mantenimento - Irpef - Deducibilità parziale
L'assegno di mantenimento da corrispondersi al coniuge, per lo stesso e per il mantenimento dei figli a que-

sto affidati, rappresenta un credito iure proprio del coniuge, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze di vita in comune, senza alcun obbligo di rendiconto.
Non può, comunque, escludersi che il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno abbia un interesse alla distinzione, a fini tributari, delle somme destinate all'altro coniuge e di quelle destinate ai figli.
Ciò in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, lettera g) del D.P.R. 597/73 che indica tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, soggetto all'Irpef, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli.
Se, come nel caso di specie, la sentenza di separazione non distingue in maniera precisa quanto dovuto al mantenimento del coniuge e quanto dovuto al figlio, può stimarsi ragionevole che, ai fini tributari, l'assegno sia diviso in due parti uguali.
In tal senso la Commissione Centrale si era già espressa in una precedente decisione (4 febbraio 2002, n. 722) affermando che "qualora non sia stata determinata dall'autorità giudiziaria la quota destinata al mantenimento dei figli, l'assegno corrisposto al coniuge separato è deducibile, ai fini Irpef, per la metà".

DECISIONE N. 10102 DEL 5 - 12 - 2005, SEZ. 16
Accertamento sintetico - Contestazione - Presentazione tardiva - Opposizione da parte dell'Ufficio - Non rileva
Nel quadro di corretti rapporti tra Amministrazione fiscale e contribuente, è dovere di quest'ultima esaminare nel merito la documentazione prodotta in sede di contestazione della determinazione sintetica, anche qualora questa sia stata prodotta oltre il termine fissato dall'articolo 19 bis, comma 1 del D.P.R. 636/72.
Ciò al fine di verificarne l'attendibilità per poter, in seguito, agire sul piano dell'autotutela, annullando d'ufficio l'accertamento, oppure chiedere al Presidente del collegio giudicante un rinvio dell'udienza di discussione per esaminare la documentazione prodotta, per la prima volta, dalla contro - parte.

DECISIONE N. 10252 DEL 9 - 12 - 2005, SEZ. 20
Iva - Avvisi di rettifica - Pagamento del sesto - Ricorso per erronea determinazione - Inammissibilità del ricorso - Ammissibilità
In tema di sanzioni per violazione delle norme in materia di Iva, l'Ufficio non può rettificare le sanzioni per cui sia intervenuta oblazione ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del D.P.R. 633/72, anche nel caso in cui sia stata versata una somma di denaro pari al sesto della pena erroneamente determinata dall'Ufficio.
In tale contesto, è definitivamente preclusa, sia al contribuente che si è avvalso dell'oblazione sia all'Ufficio finanziario che ha riscosso le somme, la contestazione dei presupposti e delle condizioni di applicazione delle sanzioni.
Il pagamento del sesto, e, comunque, l'oblazione, chiude ogni contestazione sulla entità della sanzione, ma non inibisce all'Ufficio di pretendere, e al contribuente di contestare, il pagamento della obbligazione tributaria.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che in tema di violazioni di obblighi posti dalla normativa Iva, il pagamento del sesto delle pene pecuniarie irrogabili rappresenta un istituto diverso dall'oblazione e non comporta, quindi, l'inammissibilità dell'impugnativa giurisdizionale del verbale di accertamento.

Decisione n. 10623 del 19 - 12 - 2005, Sez. 18
Ilor - Esenzione decennale - Natura oggettiva dell'esenzione - Onere della prova - Qualificazione dell'attività d'impresa
L'esenzione decennale dai tributi sul reddito, contemplata dall'articolo 8, comma 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614 in favore delle nuove imprese nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale si rivolge alle imprese che producono beni e non a quelle che producono servizi.
In tal senso, l'esenzione ha natura oggettiva e l'onere della prova sulla natura dell'attività svolta spetta al contribuente.
In particolare, non è sufficiente che l'attività, svolta dall'impresa che richiede l'esenzione, attenga all'impiantistica per dedurre che l'impianto costituisca un quid novi rispetto alle singole componenti utilizzate nella realizzazione dell'impianto.
Infatti, l'assemblaggio dei componenti dell'impianto, anche se richiede adattamenti dei singoli pezzi, comporta una prestazione di manodopera (quantunque specializzata), ma non rappresenta, in ogni caso, produzione di un nuovo bene.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RASSEGNA

DECISIONE N. 722 DEL 9 FEBBRAIO 2006
Sezione 20, Pres. Frascione Rel. Corti
Imposta complementare di registro - Revoca condono - Recupero soprattasse e interessi
Il presupposto indefettibile per l'applicazione della disciplina di definizione agevolata di cui all'art. 31 comma 4, del DI 429/82 (convertito in Legge 7 agosto 1982, n. 516) è dato dalla pendenza di una controversia relativa l'imposta.
Non sarebbe richiesta, infatti, definizione agevolata se non fosse (per mancata impugnazione o per irrevocabile definizione della stessa) in atto alcuna controversia, in quanto in tal caso all'Amministrazione non si porrebbe altro problema che quello di procedere alla riscossione coattiva dell'imposta e dei suoi accessori.

DECISIONE N. 775 DEL 10 FEBBRAIO 2006
Sezione 26, Pres. Ruoppolo, Rel. Lazzaro
IRPEF - ILOR - Presunzione assoluta- Avviso di accertamento
Una presunzione assoluta di fine speculativo, ossia senza possibilità di prova contraria, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, n.2, del D.P.R. 597/73, si realizza quando l'arco temporale che intercorre tra l'acquisto e la successiva vendita dell'immobile non è superiore a cinque anni. La presunzione assoluta non scatta - in base al disposto della prima parte della norma in esame - se l'immobile acquistato è destinato all'u tilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari.

Pertanto, l'effetto paralizzante di una norma cogente opera solo se siano oggettivamente riscontrabili le condizioni tassativamente poste dalla norma stessa. Non basta, quindi, una mera e soggettiva intenzione di una futura destinazione, ma occorre che la destinazione stessa risulti provata da atti documentali o comunque da "facta concludentia" oggettivi e univocamente riconoscibili.

DECISIONE N. 930 DEL 14 GENNAIO 2006
Sezione 23, Pres. Coraggio, Rel. Spirito
Imposta ricchezza mobile - Notificazione dell' avviso di accertamento
La notificazione dell'avviso di accertamento è validamente effettuata mediante deposito e affissione nella casa municipale, senza necessità di comunicazione con raccomandata, quando nel comune del domicilio fiscale non si rinvengano l'a bitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente (né siano individuabili con le opportune ricerche) ed è tempestiva.
Se tali formalità sono state espletate prima della scadenza contemplata per l'accertamento, la notificazione si considera eseguita nell'ottavo giorno successivo. Il termine di otto giorni, previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 645/58 si riferisce soltanto al rapporto con il destinatario, spostando al compimento dell'indicato periodo il "dies a quo" del termine per impugnare l'atto, ma non incide sulla tempestività della notificazione dell'accertamento.

DECISIONE N. 32 DEL 9 GENNAIO 2006
Sezione 21 - Pres. Della Valle Pauciullo, Rel. Celentano
IRPEF - Trattamento tributario acconti o anticipazioni Indennità di fine rapporto (Tfr) - Rimborso dell'i mposta
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, si deve applicare agli acconti del Trattamento di fine rapporto (Tfr) o di indennità equipollenti l'aliquota determinata secondo le modalità valide per l'indennità principale complessivamente considerata, di cui l'acconto costituisce una quota corrisposta in via anticipata e provvisoria.
Ai fini della determinazione del reddito di riferimento, si deve considerare l'importo dell'indennità principale (Tfr o indennità equipollente) così come risulta dall'a tto di liquidazione dell'acconto.

DECISIONE N. 8 DEL 3 GENNAIO 2006
Sezione 11, Pres. Masi, Rel. Todaro Marescotti
IRPEF - Accertamento - Difetto di motivazione - Art.42 u.c. DPR n. 600 del 1973
L'articolo 42, ultimo comma,del DPR n. 600/1973afferma che "L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione…". L'accertamento non è un atto processuale funzionale al giudizio, ma atto amministrativo di natura sostanziale che, per espressa disposizione di legge, deve contenere l'indicazione delle ragioni giuridiche che lo giustificano. La motivazione assolve la funzione informativa anche quandosi riferisce a elementi di fatto che risultano da documenti diversi, purchè tali documenti siano allegati o comunicati al contribuente o siano da lui conosciuti. Se così non fosse il contribuente sarebbe obbligato a ricorrere in giudizio per procurarsi la conoscenza di tali atti,oppure a effettuare ricerche complicate, con evidente menomazione del suo diritto di difesa.

DECISIONE N. 271 DEL 24 GENNAIO 2006
Sezione 25, Pres. Iannotta, Rel. Naldi
IRPEF - Difetto di notifica dell'avviso di accertamento - Irreperibilità o rifiuto della notificazione
Se non è possibile eseguire la consegna dell'avviso di accertamento nelle mani proprie del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'a bitazione del destinatario al quale è data notizia di detto deposito mediante lettera raccomandata A.R.

DECISIONE N. 278 DEL 24 GENNAIO 2006
Sezione 01, Pres. Lupo, Rel. Vetro
IRPEF - Legittimità e correttezza delle detrazioni - Onere probatorio
La prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti l'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti.
Con sentenza n. 1181/2001 la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che, in base al diritto tributario, non è necessario l'a ccertamento definitivo e vincolante del giudice penale.
Infatti, si potrebbe verificare una causa di estinzione del reato e potrebbe permanere,sul piano tributario, il problema della qualificazione delle detrazioni non assistite da idonea documentazioneche attesti il verificarsi dei fatti sottostanti e legittimanti.

DECISIONE N. 996 DEL 15 FEBBRAIO 2006
Sezione 02, Pres. Cossu, Rel. Sorignani
Imposta di registro - Avviso accertamento - Rettifica valore degli immobili
In tema di imposta di registro, il comma 4, dell'art. 52 del DPR 131/1986 stabilisce che non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni (oggi) a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati (oggi) a cento volte il reddito risultante in catasto. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Si tratta di una norma che detta un principio di natura meramente procedurale, istitutivo di un vincolo per l'attività di accertamento della Pubblica Amministrazione. Questo vincolo viene meno nel caso in cui il contribuente nella sua dichiarazione attribuisce al bene un valore inferiore a quello che deriva dalla "valutazione automatica". In tale ipotesi, l'Amministrazione deve fare riferimento ai criteri stabiliti dal comma 3, dell'art. 51 del DPR 131/1986.

DECISIONE N. 1602 DEL 1° MARZO 2006
Sezione 21, Pres. Di Tarsia di Belmonte, Rel. Caruso
INVIM - Omesso invio della copia del ricorso all'ufficio - Improcedibilità del ricorso
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la valida proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria è richiesto che il ricorso sia costituito da due esemplari, originale e copia. L'originale deve essere spedito o consegnato alla segreteria della Commissione e la copia consegnata o spedita all'Ufficio tributario convenuto in giudizio. Il termine perentorio di sessanta giorni previsto per la presentazione del ricorso a pena di inammissibilità, richiede che, entro lo stesso termine, si provveda a effettuare i suddetti adempimenti. Poiché la trasmissione di copia del ricorso all'Ufficio è diretta a consentire la partecipazione al giudizio da parte dell'Ufficio e quindi la valida costituzione del rapporto processuale, ne consegue che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

DECISIONE N. 1612 DEL 2 MARZO 2006
Sezione 04, Pres. Perricone, Rel. Palmieri
IVA - Violazione dell'obbligo emissione scontrino fiscale
La controversia relativa al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in materia di IVA, ex art. 2 L. 18/1983, emesso a seguito di plurime violazioni dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

DECISIONE N. 1370 DEL 21 FEBBRAIO 2006
Sezione 15 - Pres. De Roberto, Rel. Virgilio
IRPEF - Avviso di mora - Pagamento delle soprattasse - Responsabilità solidale
In caso di applicazione degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973, non occorre il previo avviso di accertamento trattandosi non già di rettifica della dichiarazione, ma di liquidazione della stessa sulla base dei dati forniti dal contribuente. Si deve, tuttavia, ritenere che l'avviso di mora non può essere emesso se non previa notifica della cartella di pagamento e ciò al fine di consentire al soggetto obbligato (o coobbligato) al pagamento di proporre rituale ricorso.

DECISIONE N. 1330 DEL 20 FEBBRAIO 2006
Sezione 10, Pres. Camera, Rel. Castiglione
Ricchezza mobile - Mancato deposito dei documenti
Nel processo tributario, la parte che ha depositato i documenti, ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del DPR 636/1972, non ha l'obbligo di consegnare o trasmetterne copia all'altra parte, la quale, quindi, non può dedurre che il principio del contradditorio sia stato violato per non esserne venuta in possesso.

DECISIONE N. 1320 DEL 20 FEBBRAIO 2006
Sezione 02, Pres. Sorignani, Rel. Fiumara
IVA - Avviso di accertamento - Violazione obbligo di fatturazione
Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato a emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione secondo le modalità previste dall'art. 41 del DPR 633/1972 (attualmente art. 6, comma 8, Dlgs 471/1997).
Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo di "autofatturazione" grava sul cessionario di beni o sul committente di servizi non già per il mero fatto che costui sia un imprenditore o un professionista, ma in quanto egli abbia in concreto operato nell'esercizio di una impresa, arte o professione.

DECISIONE N. 1230 DEL 17 FEBBRAIO 2006
Sezione 02, Pres. Sorignani, Rel. De Musis
IRPEF - Notifica avvisi di accertamenti - Validità dichiarazioni integrative
Gli avvisi di accertamento notificati in difformità dall'art. 16 della L. 516/1982, come risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale, sono solo nulli e, come tali, se non sono stati impugnati, divengono definitivi. Le dichiarazioni integrative presentate ai sensi della citata legge sono valide e operative.

DECISIONE N. 1598 DEL 1°MARZO 2006
Sezione 21, Pres. Baccarini, Rel. Caruso
INVIM - Avviso di accertamento - Difetto di motivazione
Secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione l'avviso motivato per relationem è valido alla sola condizione che contenga un rinvio ad atti o documenti (non allegati o riprodotti), purché conosciuti o conoscibili da parte del contribuente.

DECISIONE N. 1613 DEL 2 MARZO 2006
Sezione 04, Pres. Perticone, Rel. Fiorenza
Dichiarazione INVIM - Accertamento - Congruità dei valori dichiarati
In conformità al principio affermato dalla Corte di Cassazione, nel caso di accertamento di un maggior valore finale dell'immobile, il contribuente - in presenza di un errore scusabile - può rettificare, a propria (tempestiva) difesa e con l'osservanza del contraddittorio, il valore iniziale dichiarato. Al di fuori di tale ipotesi, le Commissioni Tributarie non possono d'ufficio modificare in aumento il valore iniziale dichiarato dal contribuente.

DECISIONE N. 1627 DEL 2 MARZO 2006
Sezione 11, Pres. Masi, Rel. Scolpini
IRPEF - Dichiarazione dei redditi - Erronea presentazione per assenza di capacità contributiva - Annullamento del ruolo - Diritto al rimborso
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in base al principio della capacità contributiva, che costituisce uno dei principi fondamentali contenuti nella Carta Costituzionale, deve riconoscersi al contribuente la possibilità di far valere, attraverso la procedura del rimborso disciplinata dall'art. 38 del DPR n. 600/1973, ogni tipo di errore materiale o di diritto, commesso in buona fede, al momento della redazione della dichiarazione e da cui sia derivato un pagamento di indebito. Ne discende che il contribuente può far valere il suo diritto anche mediante opposizione al ruolo per il pagamento di imposte non dovute.

DECISIONE N. 1628 DEL 2 MARZO 2006
Sezione 13, Pres. De Lise, Rel. Malinconico
ILOR - Illegittimità dell' avviso di accertamento
La procedura da seguire per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi è quella prescritta dall'art. 42, DPR n. 600/1973, con la previsione della notificazione al contribuente di un avviso di accertamento. Questa procedura ammette solo e esclusivamente la deroga di cui all'art. 36 bis, DPR n. 600/1973 che è un'ipotesi di carattere eccezionale applicabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

DECISIONE N. 21 DEL 2 MARZO 2006
Sezione 21, Pres. Baccarini, Rel. Celentano
IRPEF - ILOR - Legittimità dell'accertamento
Secondo il principio di comune e consolidata applicazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione "la valutazione, ai fini della determinazione del reddito di impresa, del rapporto tra le componenti negative e i ricavi lordi non rientra nell'ambito della competenza della Commissione Tributaria Centrale, trattandosi di questioni di fatto di carattere estimativo".

DECISIONE N. 3098 DEL 4 APRILE 2006
Sezione 24, Pres. Pisana, Rel. Papa
IVA - Mancata presentazione dichiarazione - Accertamento di ufficio
La sentenza n. 16477/2004 della Corte di Cassazione ha ribadito il principio che "in tema di IVA, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 e 55 del DPR n. 633/1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta successivo. A tale riguardo pertanto al contribuente resta solamente la possibilità di chiederne il rimborso".

DECISIONE N. 3589 DEL 14 APRILE 2006
Sezione 14 - Pres. Lignani, Rel. Sivelli
IRPEG - ILOR - Associazioni senza fine di lucro ai fini tributari
La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato quali sono gli elementi che definiscono le associazioni senza fine di lucro, in assenza dei quali l'attività svolta non può essere considerata senza fine di lucro. Ha chiarito tra l'altro che la domanda di iscrizione dei soci per poter essere definiti come tali deve essere vagliata e deliberata dagli organi statutari a ciò preposti; i servizi resi devono essere essenzialmente coperti dalla quota sociale salvo rimborso del maggior costo degli stessi. Inoltre l'attività svolta deve essere strettamente correlata al fine statuario.

SCANDALO SAN MARINO, ECCO LE CARTE COSÌ LA CASSA "RIPULIVA" I SOLDI

FORLÌ - Partivano assegni e tornava denaro contante. Tanto denaro: un miliardo e duecento milioni in banconote da 500 euro, soltanto tra il 2004 e il 2008. Un fiume di soldi con arrivo e traguardo sulla vetta del Monte Titano, in quel paradiso off shore autoctono che risponde al nome di San Marino. Un viaggio attraverso le linee d'ombra del sistema finanziario che ha consentito di ripulire denaro di dubbia provenienza. Traffico illegale che ruotava attorno alla Cassa di Risparmio di San Marino, il principale istituto di credito della piccola repubblica abbarbicata sulle colline tra le Marche e la Romagna. I cui vertici - a partire dall'amministratore delegato Mario Fantini e dal presidente, Gilberto Ghiotti - sono finiti in manette per un'indagine condotta dei sostituti Fabio Di Vizio e Marco Forte della procura di Forlì. Un'inchiesta che ha svelato i complessi passaggi finanziari e che ora Repubblica è in grado di ricostruire.
Tutto ciò è avvenuto per anni sotto gli occhi della Banca d'Italia, "ignara di tutto" e ora costituitasi parte offesa. E con un ruolo non secondario del ministero delle Finanze. Eppure Via Nazionale ha elargito alla propria sede di Forlì la maggior quantità di banconote da 500 euro, dopo le sedi di Roma e Milano. Un dato anomalo che non sembra aver insospettito nessuno, fin quando nel giugno dello scorso anno il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Forlì non ha intercettato un furgone portavalori della ditta Battistolli con a bordo 2,6 milioni di euro destinati ad attraversare il confine tra l'Italia e San Marino senza la dovuta dichiarazione. Per portare le banconote in cima al monte Titano serve una dichiarazione, come prescrive il regolamento europeo numero 1880 dell'ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e uscita dalla Comunità europea, visto che San Marino, dove pur si parla italiano e si usano gli euro, non è certo un Paese dell'Unione. A dire il vero, di viaggi come quello intercettato nel giugno 2008 ce ne sono stati parecchi negli ultimi quindici anni, ma fino all'estate scorsa tutte le contestazioni della Guardia di Finanza sono state sistematicamente annullate dalla Commissione consultiva del Ministero delle Finanze, che si è sempre basata sulla Convenzione, firmata nel 1991, che regola i rapporti finanziari e valutari tra l'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino. Quella carta recita che entrambi i Paesi, uno dei quali è però sulla lista grigia dei Paradisi fiscali della Ocse, "si impegnano a non ostacolare, sotto il profilo valutario, il libero movimento di merci, servizi e capitali", proprio come se ci fosse un unico mercato. E nessuno, né in Banca d'Italia né al ministero delle Finanze, si è mai posto il problema, almeno fino all'entrata in vigore del regolamento europeo del giugno del 2007, di quanto concedeva quella convenzione: cioè di creare un libero mercato dei capitali, e quindi di trasferire i soldi dall'Italia a un Paese, da molti organismi internazionali considerato off shore, come se nulla fosse. Milioni di euro varcavano il confine senza i grandi giri messi in piedi dai più fantasiosi artefici della finanza creativa, ma semplicemente grazie a un furgone portavalori che andava a prendere i soldi su ordine del Monte dei Paschi di Siena direttamente alla sede della Banca d'Italia di Forlì. Una situazione comoda che ha fatto gola a molti imprenditori e ad altri che avevano "necessità" di ripulire denaro frutto di evasione o di qualsivoglia reato. Secondo le ricostruzioni dell'inchiesta, chi - per esempio - possedeva un'impresa e voleva pagare meno tasse non faceva altro che gonfiare i costi pagando fatture per lavori mai eseguiti, quindi false, a società intestate a prestanomi. A loro volta queste società, dopo aver incassato i soldi, emettevano assegni a persone spesso inesistenti o compiacenti che, dopo averli girati, restituivano gli assegni all'imprenditore che aveva pagato la fattura. Gli assegni venivano poi depositati alla Cassa di Risparmio di San Marino che li spediva all'Istituto centrale delle banche popolari per la "lavorazione". Qui l'importo diventava un credito a favore della Cassa di Risparmio presso il conto 4370/56 aperto nella sede di Forlì del Monte dei Paschi di Siena. Con un fax la Cassa di San Marino chiedeva al Monte dei Paschi di volta in volta il prelevamento di contanti dal proprio conto specificando il taglio di banconote. Cifre spesso rilevanti che la banca senese si procurava presso la Banca d'Italia di Forlì, dove esiste un conto gestione intestato a Mps. Incaricata del prelevamento era la ditta Battistolli che invece di portare i soldi alla filiale del Monte dei Paschi, li trasportava direttamente a San Marino, alla Cassa di Risparmio che nel frattempo aveva inviato un fax di richiesta per il ritiro di contante.
Insomma, il principale istituto bancario di uno dei Paesi più criticati per le norme sulla trasparenza e sulla collaborazione contro il riciclaggio si forniva di denaro sonante per i suoi clienti dalla stessa Banca d'Italia, grazie alla schermatura fornita dal Monte dei Paschi. Cosa ne faceva poi la Cassa di quel denaro? Secondo le ipotesi investigative, o lo restituiva pulito agli imprenditori oppure elargiva finanziamenti garantiti dal contante. Un dato allarmante, è che quegli imprenditori provengono per la maggior parte da zone ad altra infiltrazione della criminalità: Campania soprattutto, ma anche Calabria e Sicilia.

Walter Galbiati (La Repubblica.it)

Commissione Tributaria Regionale: l'ipoteca iscritta dalla società di riscossione Equitalia per importi inferiori ad € 8.000,00 è illegittima

a cura di Franco Antonio Pinardi

Un'importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in materia di iscrizione ipotecaria su immobile ex art. 77 del D.P.R. 602/73, fa finalmente chiarezza su quest'odiosa prassi. Non di rado, infatti, i cittadini si sono visti notificare, da parte delle società deputate alla riscossione, avvisi d'iscrizione di ipoteche per importi inferiori ad € 8.000,00.
La Commissione tributaria regionale del Lazio nel rigettare l'appello proposto dalla Società di Riscossione, ha precisato quali sono le modalità ed i termini delle notifiche ex art. 26 D.P.R. 602/73, con particolare riferimento al caso di cui all'ex art. 60 D.P.R. 600/73 (affissione all'Albo Comunale). La Commissione ha inoltre ribadito, che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R 602/73, iscritta su un immobile per importo inferiore ad € 8.000,00 è assolutamente illegittima.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI SEZ. 39

Ha emesso la seguente sentenza sull'appello n°….
Depositato il 26.09.07.
Avverso sentenza n° 307/01/07 Proposto dal Concessionario Equitalia Polis S.p.A.
Controparte S.S. difeso dall'Avv. S. Sommella

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
:..... G., con ricorso depositato il 27.12.2006, regolarmente notificato sia all'Equitalia Polis che al Comune di Napoli in data 26.11.06, con cui il G..... veniva reso edotto che si era proceduto all'iscrizione di ipoteca immobiliare per € 1.405,39 complessivi sui 2/9 di comproprietà di un immobile sito in Napoli, Via E. S. n… a garanzia di una futura espropriazione immobiliare, stante il mancato pagamento di due cartelle esattoriali che si assumevano notificate in data 27.4.01 e 16.10.03 relative a tributi comunali (Tarsu e contributi di commercio).
Assumeva il ricorrente di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle due menzionate cartelle con conseguente illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione medesima.
Mentre l'Equitalia Polis rimaneva contumace nonostante la regolare notifica del ricorso, si costituiva il Comune di Napoli deducendo la propria estraneità alla vicenda, trattandosi di atti compiuti dal concessionario su cui ricadeva ogni responsabilità in ordine ed eventuali vizi. Con sentenza n. 307 del 24-31.5.07 la CTP di Napoli accoglieva il ricorso compensando le spese, rilevando che, non essendo stato inviato al contribuente l'avviso di mora di cui all'art. 50 comma 2° del d.p.r. 27.9.1973 n. 602 e succ. modif., atto da considerarsi prodromico ed essenziale, l'iscrizione ipotecaria era ed andava annullata.
Avverso tale decisione appellava l'Equitalia Polis con atto regolarmente notificato al contribuente ed al Comune di Napoli, depositato il 26.09.2007, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza o la conferma dell'iscrizione dell'ipotea immobiliare con vittoria di spese.
Rilevava che l'avviso di mora, nel caso di mancato inizio dell'espropriazione immobiliare entro il termine di un anno dalla notifica della cartella, era necessario soltanto per l'esperibilità della suddetta espropriazione che inizia con l'effettuazione del pignoramento immobiliare ex artt. 555, c.p.c. e 76 del D.P.R.n. 602/1973 e non certo per l'iscrizione ipotecaria immobiliare che era precedente ed a garanzia dell'espropriazione stessa e bastava la precedente notifica, regolarmente avvenuta, della cartella esattoriale non pagata nei 60 giorni dalla notifica stessa.Replicava il contribuente di non aver mai avuto alcuna notifica delle suddette cartelle e che dagli atti esibiti dal Concessionario si evinceva la nullità della notifica stessa per, violazione dell'art. 140 c.p.c. A sua volta il Comune di Napoli ribadiva la sua mancanza di interesse al giudizio, trattandosi di eventuale nullità di atti compiuti esclusivamente dal Concessionario. La causa veniva decisa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE:
Rileva questa Commissione Regionale che la sentenza impugnata, sia pure con altra e più pertinente motivazione, deve essere confermata, con il conseguente rigetto dell'appello proposto dal Concessionario esattoriale.La questione in esame riflette l'impugnativa di una iscrizione ipotecaria su immobili in comproprietà del contribuente effettuata in data 10.6.06, comunicata al G..... in data 6.11.06 a mezzo lettera racc. con r.r., a garanzia del pagamento di un credito esattoriale di € 1.405,39 comprensivo di penalità, interessi e spese di iscrizione, oggetto di due cartelle esattoriali n. 071/2000…. notificata il 7.4.2001 e n. 071…. notificata il 16.10.03; ipoteca, questa, prevista dall'art. 77 del d.p.r. 27.9.1973 n. 602 e succ. modifiche per il mancato pagamento della cartella esattoriale entro gg. 60 dalla notifica (art 50 comma 1° del citato decreto), a garanzia di una futura espropriazione immobiliare esperibile

dopo mesi sei dall'iscrizione in caso di persistenza nel mancato pagamento del credito sempre che questo, nel suo complesso, superi la somma di € 8.000 (art. 76 comma 1° del citato decreto) e sempre che nel caso di espropriazione iniziata dopo il decorso dell'anno dalla notifica della cartella venga preceduta dalla notifica di invito ad adempiere (ex avviso di mora), a norma del comma 2° dell'art. 50 del suddetto decreto. Nella specie- e questo è l'errore dei primi giudici nella sentenza impugnata- non è ancora iniziata alcuna espropriazione immobiliare il cui primo atto è rappresentato dal pignoramento immobiliare (art. 76 del citato decreto e 555 c.p.c.).
Fatta questa premessa, deve essere rilevato che nel caso in esame il contribuente ha impugnato la suddetta iscrizione per l'asserita mancanza del primo necessario presupposto e cioè di non aver mai ricevuto la notifica delle due cartelle esattoriali innanzi citate al suo domicilio fiscale dell'epoca che era (dal 6.6.1981 e 26.5.2005) in Napoli, Via E. S. n. .., come emerso dal certificato di residenza storico esibito dal contribuente in questa fase di appello.
Dagli atti esibiti dal Concessionario in grado d'appello (in primo grado questi rimase contumace) emerge che effettivamente i tentativi di notifica avvennero nella suddetta località ma, in entrambi glia accessi (23.3.2001 per la prima e 8.10.2003 per la seconda), gli stessi non ebbero buon fine per il mancato rinvenimento del ..... definito come “irreperibile" dal messo esattoriale, per cui entrambe le cartelle vennero depositate in Comune con affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito.
Ciò premesso, a norma dell'art. 26 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 e succ. modif. , la cartella esattoriale può essere notificata in due modi:a) a mezzo messo esattoriale nei modi ordinari previsti dagli artt. 137 e segg, del cod. proc. Civ. b) a mezzo del servizio postale mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di mancato rintraccio del soggetto destinatario della notifica presso la propria abitazione od ufficio per sua momentanea assenza e di assenza o rifiuto di altri familiari o di portiere abilitato a riceversi l'atto, si applica l'art. 140 del c.p.c., ma gli effetti differiscono a, seconda se la notifica viene effettuata dal messo o a mezzo del servizio postale.
Tralasciando questa seconda ipotesi che non rileva nel caso in esame, si osserva che nel primo caso è prevista la semplice affissione della comunicazione di deposito dell'atto all'albo comunale a norma dell'art. 60 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 senza alcun avviso diretto all'abitazione del contribuente o nella cassetta della postale.
Ma tale modalità di procedura – come è stato chiarito da numerosissime sentenze della Suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante, Cass.7.6.06 n. 13317; Cass. 2.3.07 n. 4925; Cass. 28.9.07 n. 20425)- appare illegittimo in quanto la procedura di cui all'art. 60 lettera e) del D.P.R. sopra citato è prevista espressamente soltanto nel caso che nel comune di notifica non vi sia una casa di notificazione nota od un ufficio nel quale possa rinvenirsi il contribuente, ed è prevista invece, nel caso che l'abitazione esista ma vi sia una temporanea assenza del contribuente e degli altri addetti alla ricezione, - la normale procedura di cui all'art. 140 c.p.c. con rilascio di avviso affisso alla porta di abitazione o nella cassetta postale e successivo invio della lettera raccomandata all'indirizzo, in modo tale che il contribuente – in caso di sua momentanea assenza- sia in grado di reperire presso il Comune l'atto che lo riguarda e far fronte alla propria obbligazione.
Andare in contrario avviso, significa attribuire all'art. 26 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 una interpretazione che appare incostituzionale specie dopo la nota sentenza n. 346/1998 della suddetta Corte in materia di notifica di atti a mezzo posta. Nella specie, dai moduli di notifica prestampati e da segnare con una crocetta adoperati dal messo esattoriale, non risulta assolutamente che egli abbia effettuato precise indagini anagrafiche e che, da informazioni assunte dai vicini, sia emerso che il contribuente – pur risultando anagraficamente residente alla Via E. S. n. ..- si fosse di fatto allontanato per una ignota destinazione.
Nel caso di specie i movimenti di cambiamento dell'indirizzo anagrafico sono stati dal ..... sempre scrupolosamente trascritti al Comune, come emerge dal certificato di residenza storico, tanto vero che l'iscrizione ipotecaria del novembre 2006 è stata inviata a mezzo posta all'attuale indirizzo anagrafico di Via E. S. n. ...Andava applicato, pertanto, l'art. 140 nella sua formulazione prevista dal c.p.c. (momentanea assenza del destinatario) e non quella collegata con l'art. 60 lettera e) del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 (irreperibilità del destinatario) prevista per i soli ed esclusivi casi che nel Comune di notifica non vi sia né casa né ufficio della persona destinataria dell'atto.Devesi affermare pertanto la nullità delle esperite notifiche delle cartelle con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal Concessionario a garanzia della futura espropriazione immobiliare, e che questa era già illegittima anche per un'altra grave mancanza (questa però non rilevata dal contribuente) di inesperibilità dell'espropriazione stessa per il modesto importo del credito (appena € 1.405,39) ben inferiore all'importo minimo di € 8.000,00.
L'appello deve essere, dunque, rigettato e la sentenza deve essere confermata con la nuova motivazione. Le spese devono seguire la soccombenza a carico dell'Equitalia Polis SpA.
Nulla può essere rilevato nei confronti del Comune di Napoli, né in rito né nel merito in ordine alla sussistenza o meno dei tributi iscritti a ruolo, non essendovi stata alcuna impugnazione su tale punto da parte del contribuente.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, definitivamente pronunziando, così decide: Rigetta l'appello del Concessionario all'esazione perché non fondato e conferma, sia pure con più ampia e diversa motivazione, la sentenza impugnata.
Condanna l'Equitalia Polis SpA al pagamento delle spese del giudizio della fase di appello liquidate in complessivi € 550 di cui € 50 per spese vive.

Così deciso in Napoli, addì 19 novembre 2008.

Non è ammessa la detrazione dell'Iva sull'acquisto di un capannone ad uso commerciale se l'imprenditore non fornisce la prova dell'inerenza dell'acquisto all'esercizio dell'impresa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 7465 del 27 marzo 2009

La vicenda

La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'Iva risultante dalle fatture di acquisto di un capannone a uso commerciale, il quale era stato venduto a una società, esercente il commercio all'ingrosso "di cuscinetti e accessori e di qualsiasi altro articolo affine o similare", per poi essere destinato a finalità non inerenti l'esercizio d'impresa.

La Ctp respingeva il ricorso della società, con decisione che veniva confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado. I giudici di appello rilevavano innanzitutto che l'istituto della detrazione Iva si applica solo in presenza di uno stretto rapporto di inerenza e di strumentalità del bene acquistato con lo svolgimento dell'attività produttiva. In questo caso, invece, l'acquisto del capannone non presentava alcun collegamento con l'attività "di commercio di cuscinetti e articoli industriali", dal momento che era stato immediatamente ceduto in affitto a terzi.

Contro la sentenza di secondo grado, la società contribuente ricorre per cassazione, lamentando che la Ctr avrebbe violato il principio di neutralità dell'imposta, garantito dall'articolo 19 del Dpr n. 633/1972, secondo il quale gli imprenditori hanno diritto alla detrazione per intero dell'imposta gravante sulle spese sostenute nell'esercizio della propria attività, senza che sia rilevante il mancato utilizzo del bene nell'attività medesima.

La sentenza

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato dal contribuente, osservando che il primo comma del richiamato articolo 19, consentendo al compratore di portare in detrazione l'Iva addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio d'impresa, richiede oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività. In più, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico del soggetto che ha acquistato il bene, senza alcuna eccezione per il caso di acquisto effettuato da una società commerciale (cfr Cassazione, sentenze 4517/2000, 7418/2001, 3518/2006 e 16730/2007).

È stato, inoltre, osservato che il chiaro tenore letterale del citato articolo "non è superabile invocando esigenze di coerenza del sistema, in relazione a quanto stabilisce l'art. 4, secondo comma, dello stesso Dpr 633/1972, ove reputa "in ogni caso" effettuate nell'esercizio dell'impresa le cessioni di beni sociali, dato che il diverso trattamento dell'atto di acquisto con la necessità della suddetta prova, trova giustificazione nella potenziale riconducibilità di esso ai fini extrasociali".

In altre parole, mentre le cessioni di beni da parte di società commerciali sono da considerare "in ogni caso", cioè senza eccezioni, effettuate nell'esercizio d'impresa, analoga regola non opera con riguardo agli acquisti, in quanto l'inerenza non può essere presunta in virtù della semplice qualità d'imprenditore costituito sotto forma di società, ma occorre accertare che le operazioni medesime siano effettivamente compiute nell'esercizio d'impresa.

Né, ha aggiunto la Corte, "può fondatamente invocarsi il principio della "neutralità" dell'Iva, posto che la compensabilità della tassazione fra operazioni attive e passive, rispondendo alla logica dello spostamento del complessivo prelievo tributario sul "fruitore finale", postula che quelle operazioni siano gli anelli della catena economica che porta il bene ad un consumatore diverso e, quindi, non è invocabile dall'imprenditore che assuma al di fuori dell'esercizio d'impresa la veste di consumatore del bene acquistato" (cfr Cassazione, sentenza 4517/2000).

Insomma, non conforta la tesi della ricorrente neppure il canone della "neutralità" dell'Iva (che prevede l'obbligo di versare l'imposta per l'operatore che incassa e la possibilità di recuperare l'Iva per l'operatore che la paga), posto che requisito per la detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati dall'imprenditore è proprio l'inerenza delle operazioni passive all'attività imprenditoriale.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la Corte ha ritenuto che la società acquirente, in mancanza di prova circa l'inerenza dell'acquisto del capannone a uso commerciale all'esercizio dell'impresa, non avrebbe potuto detrarre l'Iva addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore. Ciò anche in considerazione del fatto che la società aveva ceduto a terzi in affitto il predetto immobile, dimostrando maggiormente "la rispondenza dell'acquisto medesimo soltanto a fini estranei all'oggetto sociale".

Articolo tratto dal sito della Agenzia delle Entrate
(a cura di Francesca La Face)

Giustizia Tributaria Ultima Ora

Sospettati di altri reati rispetto al filone principale della corruzione

INCHIESTA TANGENTI, ALTRI VENTI GLI INDAGATI

L'indagine sulla commissione tributaria provinciale si allarga a macchia d'olio

■ Sono venti i nuovi nomi finiti sul registro degli indagati con gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sul presunto giro di tangenti attorno alla commissione tributaria provinciale. Attorno: dal meccanismo costruito per blindare l'esito dei ricorsi contro la le cartelle esattoriali, la Procura è passata a scandagliare i possibili agganci nelle stanze di altri uffici pubblici, per far luce su «reati di altra natura», come li ha chiamati il procuratore Antonino Condorelli rispetto al filone relativo a concussione e corruzione che conta undici indagati. Per i giudici fiscali Leone Volontà e Alessandro Ferretti e gli altri due arrestati, l'avvocato Claudio Anghinoni e l'ex funzionario della Coldiretti Massimiliano Rocco, intanto, si profila il processo.

Per i quattro, infatti, la Procura ha chiesto al Gip il rito immediato, che significa il processo entro l'estate: l'udienza è stata fissata per il 15 giugno. La vicenda è quella da cui ha preso piede l'indagine: una tangente da 14mila euro, chiesta all'imprenditore Ugo Orlandelli con l'assicurazione che in giudizio ne avrebbe recuperati oltre sessantamila, che non avrebbe più avuto problemi con la tariffa dei rifiuti né con la parcella dell'avvocato, che sarebbe stata accollata alla Tea. Dalle intercettazioni è emersa anche un'altra mazzetta, minore: l'imprenditore nega, ma secondo la Procura un acconto lo avrebbe effettivamente pagato. Una ricostruzione che gli inquirenti ritengono chiusa da settimane.

Un secondo filone, per il quale sono chiamati in causa tutti gli undici indagati della prima ora, punta sull'esistenza di una rete strutturata per agganciare imprenditori nei guai con il fisco, raccogliere tangenti e ungere i canali della commissione tributaria. E' su questo fronte che vanno chiarite le posizioni di Giampaolo Ogliosi e di Angelo Sortino, ipotetici collettori delle mazzette - più il primo che il secondo - e degli altri indagati, tra cui alcuni imprenditori che avrebbero contrattato, e in alcuni casi anche pagato, per blindare i ricorsi. Resta da chiarire se verranno accusati di corruzione o se saranno riconosciuti come vittime di un sistema di malaffare a cui non avrebbero potuto ribellarsi.

Ora il secondo filone dell'indagine che ha preso il via controllando i documenti sequestrati di recente. Gli inquirenti si limitano a sottolineare il numero degli indagati, ben venti, e la circostanza che parecchi di loro «sono persone molto note». Per il resto, le bocche sono cucite.

Qualche giorno fa Condorelli aveva lasciato intendere che si trattava anche per questo secondo filone di reati contro la pubblica amministrazione, ma non delle tipologia che riguarda le mazzette per la riduzione degli importi delle cartelle esattoriali.

Rossella Canadè e Luca Traini
(La Gazzetta di Mantova)

REDDITOMETRO "A TEMPO"

Cassazione - Si all'uso di parametri successivi, ma non se alzano il reddito- In linea generale l'applicazione dei nuovi coefficienti ha un valore soltanto indiziario. Con la sentenza n.10028 del 29 aprile 2009 la Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un avviso di accertamento recapitato a rettifica del reddito relativo ad un anno precedente. L'Amministrazione aveva proceduto, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.p.r. n. 600/73, alla revisione del reddito dichiarato da una persona fisica impiegando il redditometro. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento, contestando l'applicazione dei decreti del 1992 ai redditi del 1989. Successivamente l'Amministrazione ha contestato le conclusioni della Commissione tributaria d'appello. La Suprema Corte ha stabilito che, in linea generale, i coefficienti presuntivi applicati ai fini del redditometro e contenuti in decreti successivi rispetto all'anno di imposta accertato, sono legittimamente utilizzabili non rappresentando applicazione retroattiva di norme. Tuttavia, allorquando l'applicazione di coefficienti contenuti in decreti successivi porti alla determinazione di un reddito superiore rispetto a quello che si determinerebbe applicando le norme anteriori, allora questi costituiscono una modifica sostanziale alla legislazione precedente e pertanto non possono avere applicazione retroattiva.

TARSU, LE SANZIONI SONO ILLEGITTIME

Casale Monferrato - Altra bocciatura per la politica tributaria del Comune in merito alla TARSU.
La Commissione tributaria provinciale ha infatti accolto - ha reso noto il consigliere comunale Giorgio Demezzi giovedì in Consiglio comunale - il ricorso di un cittadino dichiarando illegittima l'applicazione delle sanzioni e degli interessi su quanto non era stato versato negli anni precedenti.
La vicenda è nota. Il Comune aveva fatto un accertamento tramite una ditta specializzata e aveva constatato una difformità tra le superfici storicamente dichiarate e quelle reali, ed era pertanto intervenuto con l'adeguamento delle superficie imponibili e con il recupero di quanto non era stato versato in precedenza.
Il presupposto su cui si basa il recupero delle somme non versate in passato è stato la cosiddetta «dichiarazione infedele» che però viene contestata dal cittadino che ha presentato appunto un proprio autonomo ricorso alla Commissione Tributaria.
L'accertamento era stato infatti eseguito all'epoca da un agente della Polizia Municipale, un esponente dunque assolutamente autorevole del Comune.
«Checché ne dica nell'atto di costituzione nel presente giudizio il Comune non ha svolto alcun accertamento analitico della superficie tassabile. Pertanto - afferma la Commissione Tributaria - non può ritenersi che vi sia stata una dichiarazione infedele da parte dell'interessato. Ne consegue che non appare fondata la richiesta di interessi moratori e di sanzioni per dichiarazione infedele».
Ora il Comune può rivolgersi alla Commissione Tributaria regionale ma se il giudizio verrà confermato si aprirà un nuovo fronte con la possibilità di una class action visto che gli accertamenti Tarsu riguardano moltissimi cittadini - commenta Giorgio Demezzi, PdL - che parla di leggerezza da parte del Comune nel gestire l'intera vicenda.
L'importo complessivo degli accertamenti porterà nelle casse comunali circa 2,5 milioni di euro, ma, calcolando che sanzioni e interessi ammontano a circa il 25% del totale, nel caso tutti i cittadini sanzionati facessero ricorso bisognerebbe defalcare dalla cifra a occhio e croce 600mila euro.
A questi vanno aggiunti - ha evidenziato Demezzi - gli 830mila euro relativo al «conguaglio» sui terreni del Rotondino che il Comune ha tolto dal bilancio dopo la bacchettata ricevuta dal TAR.
C'era stato poi il caso curioso della caserma dei Carabinieri di corso Giovane Italia, tassata come se fosse una abitazione con una aliquota superiore. Per correggere l'errore del Comune non era bastata la segnalazione da parte della proprietà di una situazione evidente e acclarata, constatabile con assoluta facilità de visu ma - anche in questo caso - si era dovuto attivare un contenzioso che aveva visto anch'esso soccombente il Comune.
Ma tornando alla riscossione del pregresso sulla TARSU - e non solo alle sanzioni per dichiarazione infedele - Demezzi non esclude che possano esserci altri colpi di scena.
Nei giorni scorsi il sindaco di Casale Paolo Mascarino si è recato dal Garante del contribuente che aveva bacchettato il Comune per le risposte troppo generiche fornite in proposito, allo scopo di consegnare documentazione in merito alla vicenda Tarsu - dice Demezzi - che ha fatto richiesta della documentazione.
«Faremo gli approfondimenti del caso», commenta l'assessore al Bilancio Giorgio Ferraris.
«Si tratta del primo caso con risultanze di questo tipo e bisogna entrare nelle specifico. Ma è normale che nella grande mole dei provvedimenti ci siano situazioni particolari. In altre circostanze la Commissione Tributaria ha dato parere favorevole al Comune e non è per nulla scontato pertanto che vi sia una situazione generalizzata».

Massimiliano Francia
(Il Monferrato on line)

CASSAZIONE: IMPIEGO BENI IN ATTIVITÀ ESENTI? NO AI BENEFICI FISCALI

■ Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 9142/2009) ha stabilito che non possono chiedere il rimborso dell'Iva le società che hanno acquistato beni da impiegare in attività esenti. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che " con ordinanza (adottata perché 'la soluzione' delle questioni sottoposte al suo esame 'non dà adito ad alcun ragionevole dubbio') resa il 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05 – 'aventi ad oggetto domane di pronuncia pregiudiziale proposte Entrate, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (C-18/05) e dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze 8C-155/05)'-, invero, la Corte di Giustizia CE ha (testualmente) statuito che 'la prima parte dello'art. 13, parte B, lett. C), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE' ('in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme') 'dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista' – specificamente invocata dalla società e riconosciuta dal giudice a quo nella sentenza impugnata – 'si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione'.

Cristina Matricardi
(Studio Cataldi)

CARTELLE ICI, ORA C'È IL PRECEDENTE

Dopo la sentenza della Commissione tributaria di Perugia, centinaia di cittadini pronti a ricorrere.

Spoleto - "Cartelle pazze" Ici, ecco cosa cambia alla luce della prima sentenza. Sono centinaia i proprietari di immobili e terreni pronti a ricorrere contro gli accertamenti dei Comuni in materia di Ici dopo la decisione della Commissione tributaria di Perugia. Come ha riportato nei giorni scorsi il Giornale
dell'Umbria, con due pezzi di apertura a firma di Massimo Sbardella, la Commissione ha decretato che "l'area pertinenziale non va calcolata per la sua estensione, ma sulla base dell'effettiva strumentalità". In altre parole, le battaglie cui molti cittadini hanno dato inizio mesi orsono per non pagare le cosiddette "cartelle pazze" dell'Ici, vale a dire gli arretrati retroattivi sui terreni divenuti edificabili dopo il Piano regolatore generale, hanno ottenuto un primo riconoscimento giuridico e, in sostanza, potrebbero costare milioni di euro a decine di amministrazioni pubbliche, compresa quella di Spoleto che ha invece messo a bilancio quei soldi ancora da riscuotere.
"A decidere se un'azienda continuerà a servirsi del parcheggio diventato edificabile - scrive Sbardella - o se il giardino di una casa resterà tale pur potendoci costruire sopra, secondo i giudici contabili, non può essere il Comune, ma il proprietario. E l'area che costituisce pertinenza del fabbricato, così come da giurisprudenza consolidata da ormai numerose sentenze, è da considerarsi parte integrante di quest'ultimo e quindi non tassabile come area fabbricabile".
In altre parole, citando sempre Sbardella e il Giornale dell'Umbria, "Per evitare di pagare l'Ici in più pretesa dall'Ente, il proprietario si deve appellare alla funzionalità pertinenziale della porzione di terreno diventato edificabile".
Il discorso è valido anche per Spoleto, dove ad esempio 12 persone, che non ce la fanno a pagare gli arretrati Ici, avevano fatto richiesta affinché il loro terreno tornasse agricolo. L'assessore al Piano regolatore generale Daniele Benedetti, attuale candidato sindaco del Pd, aveva offerto ampie rassicurazioni in merito, presentando poi in commissione la proposta dio ridurre quasi zero gli indici di edificabilità dei terreni in questione, onde evitare ulteriori pagamenti alle famiglie in difficoltà. Una proposta, quella di Benedetti, che era stata bocciata per l'opposizione di alcuni consiglieri della maggioranza...
Insomma, la questione è sempre più ingarbugliata. Domani pomeriggio, a partire dalle 14 presso la sede del Comitato elettorale di Angelo Loretoni, lo stesso candidato sindaco esporrà in conferenza stampa - insieme ai consiglieri del Pdl Panfili e Profili - le proposte del centrodestra in merito alla faccenda, "in assoluta coerenza - fanno sapere dal gruppo consiliare - con gli atti presentati e richiesti in consiglio comunale durante la legislatura che si è appena conclusa".

(Daniele Ubaldi)

CARO TELEFONO, QUANTO CI COSTI

■ I gestori telefonici continuano ad aprire rapporti contrattuali con i consumatori ancor prima che questi esprimano l'assenso e che non sanno quando concluderanno il proprio calvario. Anzi, esistono casi in cui il rapporto viene aperto senza che l'interessato ne sia a conoscenza.
Pertanto, occhi ben aperti e orecchie tese quando si ha a che fare con operatori, o intermediari, per i quali la trasparenza è un optional!
E' questo l'invito che l'associazione regionale dell'Adoc lancia agli utenti del servizio telefonico, dopo l'ennesimo incartamento giunto sulle scrivanie e che si riferisce a disservizi subiti dai cittadini.
"Alcuni cittadini si sono rivolti alla nostra Associazione in ordine alla notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un atto per l'accertamento di una violazione ed irrogazione di sanzioni per tasse di concessione governativa non pagate al gestore telefonico. Il problema nasce dal fatto - spiegano all'Adoc Puglia - che spesso si tratta di TGC riferite a contratti ormai conclusi o mai sottoscritti dagli utenti".
La tassa di concessione governativa è un importo periodico che viene corrisposto allo Stato per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione, dovuta ai sensi dell'art. 21 della tariffa approvata con DM e allegata al DPR 641/1972 e successive modifiche.
Sta di fatto che, in questi casi, il semplice reclamo alla compagnia telefonica o l'esperimento del tentativo di conciliazione non è sufficiente a paralizzare la pratica dinanzi l'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che l'utente è altresì gravato dell'onere di proporre ricorso entro sessanta giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale competente, sopportando i relativi costi.
"Siamo certi che non si tratta di casi sporadici; anzi, pensiamo siano numerosissimi i casi. Pertanto, l'associazione dei consumatori pugliesi, sollecita un tempestivo intervento degli organi e delle Autorità competenti per arginare questa scorrettezza ed eliminare la sordità di chi non vuole sentire ragioni".
Ma l'effetto più dirompente è quello che, in Commissione Tributaria, l'utente dovrà dimostrare che non sussiste alcun rapporto giuridico con il gestore e tale prova risulta davvero difficile allorquando si è in presenza di contratti arbitrariamente attivati, attraverso i call center; o operatori terzi, atteso che, nel corso del relativo procedimento, non vi sarà partecipazione del gestore telefonico.
"Appare ormai davvero insopportabile l'atteggiamento disinteressato dei gestori telefonici che, in spregio ai diritti degli utenti e alla normativa in materia, continuano a dar vita a nuove forme di vessazioni, rimanendo in silenzio", commenta Pino Salamon, Presidente dell'Adoc regionale.

IMPORTANTE SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO SULLA CARTELLA DI PAGAMENTO PRIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

■ Il periodico bimestrale "Giurisprudenza Tributaria Salernitana", edito dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno, anno XIV,n.3-4/08, a pagina 156, pubblica una importante sentenza sulla cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento,le cosiddette cartelle mute, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sezione XV,23 maggio 2008, n. 256, Presidente: Dott. Lupi, Giudice - relatore: Dott.Pietro Cusati.
In tema di motivazione degli atti tributari,come chiarito dall'ordinanza n.377/2007 della Corte Costituzionale, l'art.7 della legge n.212 del 2000 si applica anche ai provvedimenti dei concessionari della riscossione,in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche.In particolare, l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle do pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento,ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa,la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa. Pertanto,è illegittima la cartella di pagamento non indicante il responsabile del procedimento,e concernente il ruolo consegnato all'agente della riscossione in data antecedente al 1° giugno 2008.

AMMINISTRATIVO? GERIT DIMOSTRI LA NOTIFICA

Roma - L'agenzia di riscossione Gerit deve dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, prima di inviare l'avviso di fermo amministrativo. Questa, in sintesi, la pronuncia della Commissione tributaria di Roma, secondo quanto riferisce il Codacons. L'associazione dei consumatori fa sapere che in quest'occasione "il giudice tributario ha accolto le ragioni di un contribuente che si è visto imporre un ordine di pagamento con preavviso di fermo per cartelle in realtà mai notificate e ingiunzioni mai precedute dall'apposito preventivo avviso previsto dalla legge". In pratica, secondo i giudici, "quando i contribuenti leggono nei dettagli degli addebiti l'elenco delle diverse precedenti cartelle che fondano l'ultima ingiunzione, le diverse notifiche devono essere reali, non basta che siano semplicemente indicate. Ossia la società di riscossione dovrà sempre dimostrarne dettagliatamente in giudizio l'avvenuta notifica al contribuente". Altro importante principio spiegato dalla Commissione tributaria in questa occasione è relativo "al mancato rispetto dell'art.50 comma 3 del dpr 602/1973, che pare francamente essere una vera e propria prassi. I giudici tributari hanno accolto le ragioni del contribuente anche applicando questa norma che impone di inviare ai contribuenti prima di ogni ingiunzione e iscrizione a debito, un apposito avviso bonario che possa consentire a cittadini e Stato di evitare di intasare inutilmente le aule di giustizia e ricostruire la perfetta regolarità dei diversi procedimenti di imposizione". "Ora - afferma il Codacons - migliaia di cartelle esattoriali possono essere annullate; a tal fine invitiamo i contribuenti a rivolgersi alla nostra associazione per tutelare i propri diritti".

(AGI) Red

COMMISSIONE TRIBUTARIA SIRACUSA: ILLEGITTIMA LA TARSU PER I GARAGE

■ Finalmente una buona notizia per i tartassati contribuenti siracusani: la Commissione Provinciale Tributaria di Siracusa, decidendo su un ricorso di un cittadino, ha dichiarato illegittima la tassa rifiuti (TARSU) per i garage.
Il principio da cui parte l'assunto è che "le pertinenze non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate - sono le parole del presidente di Federconsumatori di Siracusa, Giovanni Trigilio -, considerando, tra l'altro, che, nei locali adibiti a garage, la presenza umana è, ovviamente, occasionale.
La decisione arriva dopo che tante Commisioni Tributarie Provinciali d'Italia, tra cui, non ultime, Catania e Caltanissetta, avevano già deciso in tal senso".
Tutto ciò premesso, la Federconsumatori di Siracusa ha chiesto all'Amministrazione comunale cittadina di intervenire perchè venga eliminato questo illegittimo balzello che aggrava la già pesante situazione impositiva dei siracusani. Pertanto, la stessa Federconsumatori ha proposto un incontro urgente con il Sindaco di Siracusa e con l'Assessore competente.

(Siracusa news.it)

L'INVASIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Toscana - Sembra che l'unico servizio efficiente in questo paese sia quello svolto dall'Esatri, organo preposto alla riscossione di tributi dovuti e non versati nonchè al pagamento di ammende di vario tipo. Ora Equitalia- Esatri di Milano si preparano a spedire 25,000 nuove cartelle per la gioia di grandi e piccini. Come tutelarsi, cosa fare in caso di arrivo della cartella?
Assorisp l'associazione nata nel 2005 per la difesa dei risparmiatori nei casi Bond Argentini, Cirio, Parmalat, lancia ora una nuova sezione per l'assistenza ai risparmiatori nelle controversie fiscali, previdenziali ed amministrative.
Equitalia-Esatri, per il territorio di propria competenza (Milano e Lombardia), ha, in questi giorni, inviato ai contribuenti circa 25.000 cartelle esattoriali, una doccia gelida che cadrà sulle spalle di cittadini già abbastanza scossi dalla recessione economica in corso.
Le cartelle riguardano:
1. Tributi erariali di ogni genere (opponibili avanti alla Commissione tributaria);
2. INPS ed altri enti previdenziali (opponibili avanti al tribunale);
3. Sanzioni amministrative, in massima parte provenienti dalla Polizia Municipale (multe per velocità, soste vietate ed altre infrazioni al C.d.S.-opponibili avanti al giudice di pace).
Le cartelle, se non opposte nei termini, diventeranno definitivamente esecutive e, in difetto di pagamento, l'esattoria procederà all'esecuzione forzata (spesso, previa iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo).
Assorisp fornirà ai propri associati la consulenza per individuare profili sostanziali (nullità del ruolo, decadenza, prescrizione, non debenza degli importi) o formali (nullità della notifica) per promuovere l'impugnazione della cartella avanti ai competenti Organi Giuridizionali.
Il socio potrà essere poi assistito dai legali dell'associazione in eventuali controversie o cause legali.
Assorisp Protection, nata a Genova nel Novembre 2005 e con sede a Milano, è presente con propri legali a Milano, Genova, Roma e ha finora incontrato circa 800 risparmiatori ed iniziato circa 400 cause, concludendone positivamente un buon numero. La differenza è dovuta al fatto che, non sempre, i legali dell'associazione hanno riscontrato ci fossero i requisiti sufficienti per iniziare un procedimento giuridico.

MAXI EVASIONE FISCALE DA 80MLN. SI DEI GIUDICI TRIBUTARI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

■ Una prima sentenza favorevole all'Agenzia delle Entrate che vale 80 milioni di euro. Lo hanno stabilito nelle scorse settimane i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo respingendo il ricorso presentato da una società del settore della telefonia mobile, nei confronti della quale l'ufficio di Giulianova aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni dal 2001 al 2005.
I controlli erano scattati in seguito ai sospetti dell'ufficio riscontrati in sede di esame dei rimborsi IVA maturati da detta società per operazioni fatturate senza l'addebito dell'IVA nei confronti di altri operatori (clienti). Dai successivi approfondimenti l'ufficio rilevava che questi ultimi soggetti, che dichiaravano di godere del regime di non imponibilità in qualità di esportatori abituali, oltre a non essere in possesso dei prescritti requisiti, risultavano riconducibili alla stessa società verificata per interposizione fittizia.
In sostanza, tali soggetti interposti, vere e proprie cartiere che nel giro di qualche anno facevano sistematicamente perdere le loro tracce, acquistavano i beni dalla società "madre" (quella accertata) in regime di non imponibilità IVA per poi cederli, a loro volta, a terzi acquirenti.
Le successive cessioni venivano assoggettate all'imposizione IVA, ma la stessa imposta poi non veniva riversata all'erario, con il doppio vantaggio per gli effettivi acquirenti di poter, da un lato, detrarre l'IVA e, dall'atro, di acquistare a un prezzo molto concorrenziale determinato da una parte dell'imposta non versata dai soggetti interposti.
La complessa attività ha portato i funzionari del fisco ad emettere avvisi di accertamento con una maggiore imposta IVA pari a circa 27 milioni di euro a cui devono aggiungersi le sanzioni per circa 39 milioni di euro e gli interessi per ulteriori 9 milioni di euro circa. Oltre alla negazione di rimborsi IVA per circa 5 milioni di euro.
Contro gli avvisi di accertamento, la società proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo; i giudici tributari di 1° grado hanno riconosciuto a carico della società un comportamento fiscale fraudolento e di conseguenza hanno respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

L'illegittimità delle contestazioni di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale redatte dagli "ausiliari del traffico"

a cura del Dottor Giacomo Faso

Il decreto legge 2 novembre 1999, n. 391, contenente disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada; in attesa di conversione, è stato abrogato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, facendo restare validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed anche sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto legge.
In particolare, all'art. 1, comma 1 del citato decreto, si precisa che le funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni, conferite al personale ausiliario con gli art. 132 e 133 della l. n. 127/1997, comprendono i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli art. 1699 e 1700 c.c.; mentre, al comma 2 del medesimo articolo si prevede che al predetto personale può conferirsi anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli.
Si tratta della presa di posizione che il Governo, sollecitato al riguardo anche da molti amministratori locali, specie dei grandi centri urbani, ha assunto rispetto all'imponente contenzioso, volto a dimostrare l'illegittimità delle contestazioni di infrazioni stradali rilevate dagli "ausiliari del traffico", proliferato in tutta Italia e culminato nella sentenza del Tribunale di Perugia, che ha ritenuto illegittimi, oltre che non dotati di fede privilegiata, i verbali relativi alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, redatti dagli ausiliari del traffico, competendo a questi solo l'individuazione e la segnalazione delle violazioni di sosta e fermata, le quali devono, invece, essere accertate dalla polizia municipale, che provvede alla compilazione e sottoscrizione del verbale (cfr. Tribunale di Perugia, 5 ottobre 1999. Dopo l'accertamento dell'infrazione il verbale spetta alla polizia municipale).
Invero la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 25 ottobre 1999, n. 11949, contiene alcune rilevanti correzioni di tiro rispetto a quella del Tribunale di Perugia, che mantengono intatta la loro pregnanza pur alla luce del richiamato decreto legge e che potrebbero, anzi, indurre appropriate riflessioni da parte del legislatore in sede di conversione del decreto stesso.
Correttamente, infatti, i giudici di legittimità equiparano l'attività degli ausiliari al traffico a quella dei privati cittadini che segnalano o denunciano illeciti: la segnalazione e la denuncia in sé non hanno fede privilegiata non trattandosi di verbali provenienti dai pubblici ufficiali, ma si tratta di segnalazioni lecite e doverose, per gli ausiliari stessi, i quali, pur non essendo investiti di funzioni di polizia municipale, collaborano con gli organi della stessa, ai quali ultimi resta, comunque, l'attività di verbalizzazione e di contestazione, quindi, delle infrazioni.
Dopo l'intervento della Corte di Cassazione, Sez. Un., 25 novembre 1992, n. 12545, a compimento del contrasto giurisprudenziale sul punto, la giurisprudenza di legittimità può considerarsi ormai costante nell'attribuire fede privilegiata ai verbali di accertamento di infrazioni amministrative, allorché siano redatti da pubblici ufficiali, almeno per quanto concerne i fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale medesimo come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento nonché per quanto concerne la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale medesimo, mentre sono prive di efficacia probatoria privilegiata le mere valutazioni del verbalizzante (cfr. Cass. 6 gennaio 1999, n. 693; Cass. 18 aprile 1998, n. 3939).
Occorre sottolineare che di recente i giudici di legittimità, pur riaffermando in astratto la distinzione tra elementi di fatto del verbale, dotati di fede privilegiata ed elementi valutativi non aventi tale efficacia probatoria, pervengono ad applicazioni dello stesso che presentano alcuni aspetti contrastanti: Cass. 10 aprile 1999 n. 3522, ha affermato che l'efficacia di fede privilegiata non si estende alla menzione di circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica, come la descrizione dello stato dei luoghi, bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con la conseguenza che la parte del verbale attestante il passaggio di un'autovettura ad un crocevia con il semaforo rosso rappresenta solo un elemento probatorio liberamente valutabile, che, in presenza di prova testimoniale contraria da parte di un trasportato può condurre ad un giudizio di insufficienza probatoria circa la commissione dell'infrazione; Cass. 5 febbraio 1999 n. 1006, invece, ha ritenuto che la fede privilegiata, che caratterizza i verbali in questione quanto all'attestazione di un fatto caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva, quale, nell'ipotesi, il transito di un veicolo in un certo luogo in un giorno e in un'ora determinati, comporta che tale fatto non possa legittimamente smentito da un'eventuale prova testimoniale

di segno contrario, dovendo pregiudizialmente ricorrere l'opponente ad impugnare detto verbale con querela di falso; Cass. 23 dicembre 1997, n. 13010, infine, ha affermato che l'esperimento della querela di falso non è necessario qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale ovvero la fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, con la conseguenza che il riconoscimento personale, non seguito, nel verbale di accertamento dell'infrazione, da identificazione, rappresenta un tipico apprezzamento non coperto da pubblica fede.

Proprio per superare le incertezze interpretative, che potrebbero derivare da queste pronunzie - non sempre coerenti, quanto alla puntuale applicazione dell'ambito di operatività della fede privilegiata dei verbali di accertamento a seguito dell'intervento delle Sezioni unite di cui alla citata Cass. n. 12545 del 1992 - sembra opportuna la precisazione contenuta nella parte finale della motivazione della sentenza sopra riportata, circa il rilievo probatorio che può e deve assumere, in sede di libero convincimento del giudice, il comportamento processuale dell'opponente.

Infatti, la semplice impugnativa di questi non rende le dichiarazioni di terzi e gli apprezzamenti e le valutazioni dei verbalizzanti privi di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. 1 aprile 1996, n. 2988).

Si era, peraltro, già precisato che la sottoscrizione del verbale deve essere effettuata dall'organo accertatore, ma che ad essa non debba necessariamente procedere un agente che abbia assistito alla commissione dell'infrazione (cfr. Cass. 13 settembre 1997, n. 9076).

Il carattere pubblico delle funzioni di vigilanza esercitate dalla pubblica amministrazione e l'inquadramento organico dei soggetti incaricati dei controlli nell'ambito della stessa pubblica amministrazione sono gli elementi che giustificano il riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali e, quindi, l'attribuzione della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. ai relativi verbali di contestazione.

In senso contrario, si è affermato che è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al codice della strada redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore (cfrr. Cass. 30 dicembre 1998, n. 12886; Cass. 3 marzo 1998, n. 2341).

AUTOVELOX: OK IN STRADE NON INDICATE DA PREFETTO

CHIETI Anche se il tratto di strada non è ricompreso tra quelli individuati da un'ordinanza del Prefetto e la violazione non è contestata immediatamente, è valido il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata mediante autovelox se l'apparecchiatura in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestita direttamente dagli agenti verbalizzanti: lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione. La Corte, con la sentenza n. 10156 del 30 aprile 2009, ha accolto un ricorso della Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Marrucina (Chieti), comandata dal capitano Lorenzo Di Pompo, contro una sentenza del Giudice di pace di Orsogna (Chieti). Il giudice aveva annullato una contravvenzione rilevata con l'apparecchiatura "Velomatic 512", ritenendo illegittima la contestazione differita dell'infrazione, su una strada di Ari (Chieti) non inclusa fra quelle individuate dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 168 del 2002. L'interpretazione - rigettata dalla Suprema Corte - recentemente si era fatta strada in diverse Prefetture e uffici del Giudice di pace, sollecitando i ricorsi degli automobilisti contro verbali per il superamento dei limiti di velocità accertati e non contestati immediatamente dalle forze di polizia.

(ANSA)

MARANGHI PAOLO - ENIO & C. s.n.c

Concessionario Gilera Aut Piaggio

Va Baccio da Montelupo, 20 - 50018 Scandicci - Firenze - Tel. 055 752 194

Via Baccio da Montelupo 16-18-20-22-24-26 - Tel. 055 752 614 - 055 752 194 - Casellina
Via Baccio da Montelupo 43-45-47 - Tel. 055 750 996 - 055 750 693 - Casellina
Via Turri 13-15-17 - Tel. 055 257 8253

Verbale illegittimo se lo strumento di rilevazione della velocità non è omologato e tarato

a cura del Dottor Giacomo Faso

Il giudice di pace di Lendinara con sentenza del 13 aprile 2005, n. 96, disponeva che gli autovelox devono essere omologati e ben tarati per evitare l'obbligo di contestazione immediata del verbale;

Orbene, la declaratoria del giudice di pace, non solo ha annullato il verbale con cui la polizia municipale aveva accertato il superamento del limite di velocità da parte di un automobilista proiettato ai 92 Km. orari su una strada dove il limite era prescritto ai 70 Km. orari, ma ha dichiarato illegittime tutte le rilevazioni degli autovelox italiani nessuno dei quali è tarato a norma di legge.

Il caso rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 201, comma 1bis, lettera f, del CdS, introdotto con d.l. n. 121/02, convertito in legge n. 168/02, norma che prevede l'esenzione dall'obbligo di contestazione in tratti di strada particolari, individuati con decreto prefettizio, ove si presume che l'alt imposto al veicolo, per procedere alla contestazione immediata, sia impraticabile o addirittura pericoloso per la circolazione.

La sentenza è di notevole interesse poiché il decidente focalizza la propria attenzione sull'affidabilità dello strumento, cui viene connessa la legittimità della notifica differita del relativo verbale.

In tema di contestazione immediata va preso atto di una oscillante giurisprudenza di legittimità che in tempi meno recenti era portata a escludere la tassatività di tale adempimento, affermando la sussistenza di un rapporto di alternatività tra la contestazione immediata e quella differita (cfr. Cass., Sez. I, n. 6527/92; Cass., Sez. I, n. 8024/92; Cass., Sez. I, n. 11176/92).

Nell'alternarsi di decisioni di divergente orientamento, più di recente la stessa Corte aveva poi elaborato una differente interpretazione del combinato disposto degli articolo 200 e 2001 CdS, riconducendo, alla mancata contestazione immediata, ove questa in concreto si fosse resa possibile, l'effetto estintivo sull'oblazione di pagare una somma comminata a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass., Sez. III, n. 6123/99).

Il giudice, dunque, nel caso concreto avrebbe dovuto verificare se sussistesse l'effettiva possibilità, da parte della polizia, di fermare il veicolo e procedere alla contestazione immediata a carico del conducente.

Successivamente l'articolo 4 d.l. n. 121/02, convertito nella legge n. 168/02, ha introdotto la possibilità di installare l'apparecchiatura per l'accertamento remoto, il cui verbale è destinato alla notifica successiva presso il domicilio del trasgressore o dell'obbligato in solido. La norma prevede due necessari requisiti: in primo luogo, una sorta di concertazione tra organi di polizia stradale, enti proprietari delle strade e prefetto, per l'individuazione degli indici (statistici, morfologici, strutturali) che rendono opportuno l'uso dei rilevatori elettronici a distanza (v. circolare del ministero dell'Interno 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002 e circolare del ministero dell'Interno 300/A/71/41198/101/3/3/9 dell'8 aprile 2003); in secondo luogo, gli apparecchi di rilevazione devono essere approvati ed omologati ai sensi dell'articolo 45.6 del D.Lgs. n. 285/92. Quest'ultimo adempimento è finalizzato all'utilizzo ottimale ed equilibrato della tecnologia disponibile, in relazione alle concorrenti esigenze proprie del traffico e della sicurezza della strada. Proprio su questo secondo punto si concentra l'attenzione del giudice di pace di Lendinara, il quale, innanzitutto muove dalla premessa che secondo la Suprema Corte in materia di velocità, l'efficacia probatoria dell'autovelox e in genere di tutti gli apparecchi di rilevazione della velocità, opera fino a quando sia accertato il difetto di costruzione, installazione e funzionamento dell'apparecchio (cfr. Cass. n. 8649/98).

Sempre la Cass. con sentenza n. 8515/01, ha stabilito che la contestazione della fonte di prova fa sorgere, in capo alla pubblica amministrazione, l'onere di integrare la documentazione sul punto al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione. Ma più specificatamente, in ordine all'affidabilità della prova, l'articolo 201 CdS, comma 1bis, lett. f) novellato dal d.l. n. 151/03, convertito nella legge n. 214/03, ha stabilito che in deroga al principio generale di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni, tra cui quella di cui all'articolo 142 CdS, possano essere rilevate in assenza degli organi di polizia, qualora l'accertamento avvenga mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate. Ne consegue, che se tali dispositivi non hanno ottenuto tale approvazione, possono essere utilizzati solo se sono gestiti direttamente dagli organi di polizia preposti al controllo del traffico (v. circolare del ministero dell'Interno M/2413-12 del 26 gennaio 2005). Anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 3610 dell'8 novembre 2004, ha stabilito che i rilevatori di velocità attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al d.l. n 151/03, convertito con legge n. 214/03, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature omologate.

Pertanto, gli attuali dispositivi di controllo delle velocità non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. La cosa non è di secondo momento ai fini pratici, poiché, in buona sostanza, non basta che l'apparecchio di rilevazione sia omologato, ma l'omologazione deve essere ripetuta data la specifica destinazione al rilevamento remoto, alla luce della nuova normativa.

Non che la precedente omologazione non conti, ma abilita alla corretta rilevazione tecnica, in presenza però dell'accertatore.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale implica la ricognizione degli estremi di fatto oggettivi e soggettivi dell'illecito, se non addirittura ogni acquisizione di notizie utili sia alla conoscenza del fatto materiale che alla

precisa definizione in diritto (cfr. Cass., Sez. IV, n. 451/66; Cass., Sez. IV, n. 1085/70).
La Cassazione aveva parlato in sede civile di accertamento dell'infrazione, non con riguardo alla generica e approssimata percezione della commissione della violazione, ma con riferimento al compimento delle indagini necessarie per la prima conoscenza del fatto e la conseguente determinazione dell'entità della pena pecuniaria, ed ancora, quando sono state completate le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (cfr. Cass., Sez. I, n. 2042/88; Cass., Sez. I, n. 2926/94).
Con circolare 300/A/34222/144/5/20/3 del 20 giugno 1992, il ministero dell'Interno, recependo gli orientamenti giurisprudenziali appena illustrati, aveva stabilito che l'accertamento effettuato con rilevatori automatici della velocità deve ritenersi completo nel momento in cui l'organo che ha provveduto allo sviluppo del materiale fotografico annota i dati ottenuti e fa pervenire gli stessi all'agente che aveva effettuato le rilevazioni con l'apparecchio, a nulla rilevando l'eventuale ritardo nelle comunicazioni. Questa impostazione era stata criticata con l'osservazione che l'accertamento si compie con l'acquisizione del dato documentale che consente di risalire al proprietario del veicolo.
In ogni caso un corretto accertamento richiede l'utilizzo di uno strumento omologato e se si tratta di uno strumento per l'accertamento a distanza l'omologazione deve risalire ad un'epoca successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 151/03.
Non si ferma qui il rilievo contenuto nella sentenza poiché, per il giudice di pace, ad essere allegato dall'amministrazione come prova del corretto accertamento a distanza, non è solo l'atto di omologazione, ma in concreto la dichiarazione di una perfetta taratura dello strumento. E su questo terreno le conclusioni sono di enorme rilievo, poiché secondo la sentenza, nessun apparecchio in Italia, né per la rilevazione alla presenza degli agenti, né per la rilevazione a distanza, è tarato secondo la legge nazionale ed internazionale. Nessuna rilevazione è legittima, pertanto, mancando la prova dell'affidabilità dello strumento. Per meglio inquadrare il problema va rammentato che la legge n. 273/91 ha istituito il sistema nazionale di taratura e ha individuato gli istituti metrologici nazionali (Imp) ora denominati Inrim (Istituto nazionale ricerca metrologica) ciascuno dei quali, nel proprio campo, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche individuati dal DM n. 591/93. Il compito di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato ai centri opportunamente accreditati denominati centri Sit (servizio di taratura in Italia) preposti a tarare gli strumenti ed emettere i relativi certificati di taratura. Per questa via si ottiene la cosiddetta "riferibilità" delle misure ai campioni nazionali definitiva nella norma Uni 30012 punto 3.22 come "proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati generalmente (conservati dagli Imp) nazionali o internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti (effettuata dagli Imp o dai centri di taratura Sit)". L'operazione di taratura è definita dalla norma Uni 30012, punto 3.23, come "insieme delle operazioni che stabiliscono sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentanti da un campione materiale e i corrispondenti valori nati di un misurando", noto quest'ultimo in quanto si tratta o di un campione di riferimento, a sua volta tarato rispetto a campioni nazionali. Secondo la normativa la taratura è necessaria in quanto è l'unico metodo con cui si può assicurare la "riferibilità" a campioni nazionali riconosciuti per legge e quindi l'unico sistema per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a tali campioni, sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia durante l'uso. Qualsiasi strumento di misura, soprattutto di tipo elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovuti a invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni, shock meccanici, shock termici, variazioni della tensione di alimentazione. E nel caso di uno strumento di alta precisione quale l'autovelox 104/C2 il manuale d'uso prodotto per estratto dal ricorrente, prescrive e raccomanda che debbono essere evitati, urti, vibrazioni eccessive, cadute, l'esposizione a temperature superiori a 40° C e inferiori a -10° C o a campi magnetici o elettrici, situazione queste, che possono alternarne il corretto funzionamento. Ad evitare tale inconveniente la legge n. 273/91 in combinato disposto con le norme tecniche internazionali Uni 30012 ha per l'appunto stabilito l'obbligo di effettuare la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione e tali sono certamente gli autovelox ai quali perciò tale normativa deve essere senz'altro applicata. A completare il quadro normativo è poi intervenuto il D.M. delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001 precisando all'art 1, lett. c), che per verificazione periodica deve intendersi "l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti". L'art. 2 del citato D.M. sancisce che i laboratori preposti alla verifica periodica, per l'appunto i centri di taratura (Sit) istituiti dalla legge n. 273/1991, devono offrire garanzie di indipendenza cioè non devono avere rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici. Il che significa che le tarature periodiche non possono essere effettuate né dalla ditta produttrice, né dalla ditta distributrice degli autovelox, ma solo dai Sit accreditati. Sennonché, come risulta dalla lettera del servizio di taratura in Italia del 24 dicembre 2004, a tutt'oggi nel nostro Paese non esistono laboratori accreditati dal Sit per la taratura di strumenti misuratori della velocità di autoveicoli denominati autovelox.
Conclude il giudice di pace di Lendinara che in violazione di quanto stabilito dalla legge n. 273/91 in combinato disposto con le norme internazionali Uni 30012, nessun autovelox viene assoggettato a tarature periodiche cosicché in Italia tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità, sia quelle gestite direttamente dagli agenti di polizia, sia quelle a postazione fissa funzionanti in automatico cioè senza la presenza di personale, sono illegittimamente utilizzate.
Tutte queste argomentazioni vertono sul piano tecnico e, quindi, il giudice di pace di Lendinara, imprime un nuovo orientamento alla giurisprudenza di merito, in quanto non viene posto il principio della contestazione immediata, della corretta impostazione del servizio di polizia, del valore probatorio e fidefaciente del verbale, ma viene in gioco l'affidabilità tecnica dello strumento che è il requisito fondamentale dell'accertamento nonché il presupposto di base per il corretto esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

La contrattazione decentrata integrativa negli enti locali nella ricerca di un equilibrio istituzionale tra vincoli di finanza pubblica ed esigenze autonomistiche

a cura del Dottor Giacomo Faso

L'ordinamento finanziario delle regioni e delle autonomie locali si sta trasformando da un sistema a finanza derivata, fondato sul trasferimento di contributi da parte dello Stato, in un sistema a finanza decentrata, basato prevalentemente sull'acquisizione di entrate proprie da parte degli enti territoriali e di ripartizione di quote di entrate erariali riscosse sul loro territorio.
La descritta evoluzione, che si è riflessa, anche a livello costituzionale, nell'attribuzione agli enti in questione di una maggiore autonomia finanziaria, presuppone, tuttavia, un rafforzamento dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, al fine di armonizzare, la nuova impostazione autonomistica dei rapporti tra Stato italiano ed autonomie territoriali, con gli obiettivi di convergenza finanziaria imposti dall'adesione all'Unione Monetaria Europea. I nuovi strumenti di coordinamento della finanza regionale e locale, apprestati dal legislatore negli ultimi anni, non si risolvono più in poteri di controllo generali sugli atti degli enti o nell'imposizione di vincoli diretti sulla loro gestione finanziaria, ma si limitano, nel rispetto della loro sfera di autonomia costituzionalmente protetta, all'esercizio, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di funzioni di monitoraggio dei flussi finanziari e di vigilanza generale.
In questo contesto si iscrivono:
a) i poteri di monitoraggio delle spese di personale esercitati dalla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (I.G.O.P.) che si risolvono nella redazione del conto annuale del personale delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 60 comma 1 d.lgs. n. 165 del 2001;
b) i poteri di monitoraggio del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, demandati dall'art. 28 l. n. 448 del 1998 alla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni;
c) i poteri di vigilanza ispettiva sulla gestione finanziaria delle autonomie territoriali (regioni, province, comuni, comunità montane), con particolare riferimento agli oneri della contrattazione collettiva nazionale e decentrata, attribuiti dall'art. 60 comma 5 d.lgs.. n. 165 del 2001 ai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, organo ispettivo con competenza generale su tutte le Pubbliche Amministrazioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato.
Una componente essenziale della dinamica della spesa pubblica è rappresentata dalle spese di personale. Negli ultimi anni questa tipologia di spesa è diminuita in valore assoluto in rapporto al totale delle spese correnti, con particolare accentuazione di questo fenomeno nel comparto degli enti locali come risultato combinato del blocco del turn over, del trasferimento di personale ad altri comparti e del crescente ricorso all'esternalizzazione dei servizi verso aziende o società pubbliche e private. Al decremento della spesa complessiva di personale nel comparto Regioni autonomie locali si è contrapposto, invece, un rilevante incremento della retribuzione media complessiva per unità di personale, la quale nel periodo 2000-2002 mostra il seguente trend di aumento, secondo i dati del conto annuale del personale delle Pubbliche Amministrazioni pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato: anno 2000, Euro 16.984; anno 2001, Euro 22.319; anno 2002, Euro 22.737.
Questo processo di lievitazione della spesa media pro capite coincide con l'avvio della contrattazione decentrata integrativa e con l'introduzione di istituti retributivi la cui gestione a livello decentrato non si è sempre orientata in linea con gli indirizzi generali della contrattazione nazionale. Per monitorare questi fenomeni negativi per l'equilibrio della finanza pubblica nazionale la Ragioneria generale dello Stato ha investito risorse sia sul fronte della vigilanza ispettiva che su quello delle rilevazione e dell'elaborazione dei dati del conto annuale del personale. Sugli aspetti del controllo ispettivo si soffermerà l'attenzione nel §. 4, mentre, per quanto riguarda il secondo aspetto, va rilevato lo sforzo compiuto dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale per affinare le tecniche e le metodologie di rilevazione dei dati sulla spesa di personale.
In particolare, nel comparto Regioni ed autonomie locali questo impegno si è concretizzato nella stipula, in un contesto di fattiva collaborazione interistituzionale, di due protocolli d'intesa, in data 22 gennaio 2004, con l'ARAN e l'ANCI, volti ad avviare iniziative di comune interesse nel settore.
La particolare accentuazione dei nuovi poteri ministeriali di monitoraggio e vigilanza sull'aspetto della spesa di personale trova giustificazione nelle finalità generali della riforma della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, contenuta nel d.lgs. n. 29 del 1993 (ora d.lgs. n. 165 del 2001), tra le quali spicca quella volta a «razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica».
Funzionali alle finalità sopra descritte si mostrano quelle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 volte ad assicurare la coerenza dei singoli comportamenti delle amministrazioni regionali e locali, in sede di contrattazione

decentrata integrativa, con gli obiettivi finanziari generali. In questa logica si orienta l'art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui si delineano due fondamentali limiti alla contrattazione decentrata integrativa rappresentati:
1. dall'osservanza dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale,
2. dallo svolgimento nell'ambito delle materie ed entro i limiti indicati nei contratti collettivi nazionali.
Per assicurare il rispetto del primo limite, l'art. 48 comma 6 d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che il controllo sulle compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio sia effettuata dal Collegio dei revisori dei conti, o, in mancanza, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo.
Più in generale, a salvaguardia dell'osservanza dei limiti sopra indicati, l'art. 40 comma 3 d.lgs. n. 165 del 2001 pone un esplicito divieto, per le pubbliche amministrazioni, di sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Come sanzione del divieto è prevista la nullità e l'inapplicabilità delle clausole difformi.
Il problema della verifica delle compatibilità dei costi della contrattazione integrativa ha, peraltro, indotto il legislatore a prevedere, con l'art. 40 bis d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dall'art. 17 comma 2 l. n. 448 del 2001, un sistema di verifiche congiunte sulle amministrazioni pubbliche, in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto, a cura dei Comitati di settore e del Governo, previa definizione di metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. La norma in esame prevede, inoltre l'obbligo degli organi di controllo interno di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze informazioni sui costi della contrattazione integrativa sulla base di un apposito modello di rilevazione. Viene, infine, ribadita la nullità delle clausole degli accordi integrativi sottoposti al controllo, che evidenziano costi non compatibili con i vincoli di bilancio. La conformità alla Costituzione del descritto sistema di controllo sulla contrattazione integrativa ha costituito, di recente, oggetto di un'apposita pronuncia della Corte Costituzionale. Secondo il giudice delle leggi (sentenza n. 4 del 2004) «la norma in questione detta regole (verifiche congiunte; metodologie e criteri di riscontro anche a campione; invio di informazioni secondo un unitario modello di rilevazione) che, lungi dal costituire normativa di dettaglio, sono strumentali rispetto al fine - legittimamente perseguito dalla legislazione statale in sede di coordinamento della finanza pubblica - di valutare la compatibilità, con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, della spesa in materia di contrattazione integrativa: l'accennata strumentalità esclude, altresì, ogni violazione del principio - che si pretende desumere dall'art. 119 Cost. - secondo il quale l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l'esclusione di ogni ingerenza statuale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della spesa pubblica regionale».
Gli aspetti fondamentali della disciplina relativa alla formazione ed alla gestione degli accordi sindacali integrativi, contenuti nei contratti collettivi nazionali per il personale dirigente e non dirigente, stipulati a partire dal 1999, riguardino essenzialmente tre problematiche:
a) le procedure di stipula del contratto integrativo e la verifica di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio;
b) l'individuazione delle fonti di finanziamento dei fondi;
c) le modalità di utilizzo delle risorse.
Le procedure di stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi (CCDI) sono contenute, per i dirigenti, nell'art. 5 CCNL 23 dicembre 1999 e per i non dirigenti nell'art. 5 CCNL 1 aprile 1999.
Il contratto integrativo ha durata quadriennale. Nell'arco temporale in questione l'utilizzo delle risorse è determinato con cadenza annuale.
Le fasi essenziali del procedimento di stipula si riassumono nelle seguenti:
- svolgimento delle trattative tra la delegazione di parte pubblica, costituita esclusivamente da dirigenti o funzionari dell'ente, e la delegazione sindacale, finalizzata alla redazione di un ipotesi di accordo;
- trasmissione dell'ipotesi di accordo al Collegio dei revisori o ad altro organo di controllo interno, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, al fine di consentire l'effettuazione, da parte di tali organi, del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
- autorizzazione dell'organo di governo dell'ente (giunta regionale, provinciale o comunale) alla sottoscrizione definitiva del contratto;
- trasmissione del contratto all'ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione.
Per quanto concerne l'individuazione delle fonti di finanziamento dei fondi, le norme contrattuali distinguono tra un coacervo di risorse stabili individuate analiticamente, per il personale dirigente dall'art. 26 comma 1 CCNL 23 dicembre 1999, per il personale non dirigente dall'art. 15 comma 1 CCNL 1° aprile 1999.
In aggiunta a queste risorse stabili le disposizioni in esame prevedono la possibilità di integrazione del fondo con altre risorse variabili, in presenza di determinati presupposti e condizioni.
In particolare, per il personale non dirigente, l'art. 15 comma 2 consente, agli enti che non versino in situazioni di dissesto o di deficit strutturale, di integrare le risorse economiche del fondo sino ad un importo massimo dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Per realizzare quest'integrazione era, tuttavia, necessario il preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
Un'ulteriore integrazione delle risorse del fondo per i non dirigenti è stata prevista dall'art. 16 CCNL

1° aprile 1999, la cui disciplina attuativa è stata adottata con l'art. 5 CCNL 5 ottobre 2001, per gli enti che presentino determinati parametri di virtuosità relativi all'autonomia finanziaria, all'autonomia tributaria, all'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti ed all'incidenza degli interessi sulla spesa corrente.
La disciplina delle integrazioni delle risorse del fondo in esame è stata da ultimo, ridisciplinata dall'art. 32 del nuovo CCNL 22 gennaio 2004, il quale ancora ha possibilità di integrare le risorse a disposizione, di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 2001, in presenza di un rapporto percentuale tra spese di personale ed entrate correnti diverso a seconda della categoria di ente (enti locali, camere di commercio, regioni).
Per il personale dirigente la materia delle integrazioni del fondo è disciplinata dall'art. 26 commi 2, 3, 4 e 5 CCNL 23 dicembre 1999.
Particolare rilevanza ha assunto la previsione di incremento di cui all'art. 26 comma 3, invocabile in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche.
In ordine alle modalità di utilizzo delle risorse confluite nei fondi occorre distinguere tra personale dirigente e personale non dirigente.
Il fondo per il personale dirigente ha lo scopo di finanziare la retribuzione di posizione e di risultato, disciplinate dagli artt. 27 e 29 CCNL 23 dicembre 1999.
Il fondo per il personale non dirigente si compone essenzialmente di tre parti. Una parte rilevante viene destinata, dall'art. 17 comma 2 lettera b) CCNL 1 aprile 1999, alla corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria, c.d. progressione orizzontale.
Le regole di funzionamento di tale parte del fondo sono state precisate con l'art. 34 CCNL 22 gennaio 2004, il quale ha, in primo luogo confermato il principio secondo il quale, gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, debbono essere interamente a carico delle risorse decentrate e non del bilancio generale dell'Ente.
Conseguentemente, dalla data di decorrenza dei maggiori compensi determinati dalle descritte progressioni, le risorse del fondo debbono essere stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
Nella disposizione in esame è stato, inoltre, chiarito che gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
Per quanto concerne, infine, la disciplina sostanziale delle progressioni orizzontali, gli artt. 5 e 6 CCNL 31 marzo 1999 individuano il principio della selettività dei passaggi sulla base di valutazioni delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.
L'art. 16 comma 2 CCNL 1° aprile 1999 aveva, anche, fissato un limite generale all'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali, (c.d. principio del baricentro) in forza del quale il costo medio del personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso stesso.
Questa disciplina limitativa delle progressioni è stata, tuttavia, disapplicata dall'art. 34 comma 5 CCNL 22 gennaio 2004.
Una seconda parte del fondo per il personale non dirigente è destinata alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato a titolari di posizioni organizzative, la quale assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai contratti collettivi nazionali, compreso il compenso per lavoro straordinario.
La restante parte del fondo è destinata in primo luogo, ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, mediante la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale in modo esclusivo e secondo risultati accertati dal sistema puramente di valutazione, ex art. 17 comma 2 lett. a) CCNL 1 aprile 1999.
I presupposti per l'attribuzione dei compensi per la produttività, già individuati dall'art. 18 CCNL 1° aprile 1999, sono stati ulteriormente precisati dall'art. 37 CCNL 22 gennaio 2004.
Secondo questa disposizione l'erogazione dei compensi in esame deve essere strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
È stato, inoltre, riaffermato il principio secondo il quale non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque determinati.
Infine, il fondo in esame è finalizzato ad erogare una vasta congerie di indennità accessorie, la cui disciplina si è stratificata nel tempo, come l'indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio, di responsabilità, ex art. 17 comma 2 lett. d, e ed f nonché ad incentivare le prestazioni del personale con le risorse che specifiche leggi, come l'art. 18 l. n. 109 del 1994 per la progettazione di opere pubbliche, destinano a tale scopo.
A partire dall'anno 2002, nel corso del quale la contrattazione decentrata integrativa aveva ormai dispiegato tutte le sue potenzialità positive e negative, la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto appositi programmi ispettivi volti a mantenere un campione significativo di enti territoriali con una spesa media per unità di personale ed un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore alla media nazionale.
Gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che, nonostante la previsione di nullità dei contratti decentrati

stipulati in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale e senza il rispetto che vincoli di bilancio dell'ente (art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001, la debolezza dei controlli interni, demandati al Collegio dei revisori ed al nucleo di valutazione e l'assenza di controlli esterni ha determinato diffuse situazioni di irregolarità.
Le principali anomalie riscontrate con riguardo sia al personale dirigente che a quello non dirigente possono compendiarsi nelle seguenti tipologie di carattere generale:
- Procedure di stipula del contratto integrativo e verifica delle compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.
- Individuazione delle fonti di finanziamento dei fondi.
- Modalità di utilizzo delle risorse.
In ordine al primo punto, procedure di stipula e verifica della compatibilità dei costi, le principali irregolarità riguardanti sia il personale dirigente che quello non dirigente si riassumono nelle seguenti:
- mancato invio al Collegio dei revisori dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, corredato della relazione illustrativa tecnico-finanziaria per la verifica sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio;
- sottoscrizione del CCDI senza la preventiva effettuazione di un'approfondita analisi sulla spesa e sulla attendibilità degli stanziamenti di bilancio,
- illegittima attribuzione di permessi retribuiti non computati tra quelli previsti dall'art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni in ipotesi di partecipazione a riunioni riguardanti la contrattazione collettiva decentrata integrativa e la concertazione aziendale;
- partecipazione di organi politici nell'ambito della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonostante l'art. 10 del CCNL 1 aprile 1999 preveda che le stesse siano composte da dirigenti;
- omesso invio all'ARAN dei contratti decentrati;
- omessa sottoscrizione del contratto decentrato dopo la deliberazione di autorizzazione alla stipula adottata dalla giunta comunale.
Per quanto concerne, in particolare, la partecipazione alle trattative di esponenti politici, va richiamata la decisione del Tribunale di Lamezia Terme del 24 maggio 2001 secondo la quale la previsione in tema di composizione delle delegazioni trattanti operata dal CCNL 1 aprile 1999 e per estensione, dal CCNL della dirigenza, si pone come inderogabile e che l'eventuale contratto collettivo decentrato integrativo stipulato da soggetti non legittimati si porrebbe come invalido, potendo essere disapplicato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, oggi trasfuso nell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale norma espressamente prevede, infatti, che la contrattazione collettiva integrativa si debba svolgere nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti e con le procedure che questi prevedono e statuisce la sanzione della nullità di quanto disposto in contrasto con i contratti collettivi nazionali.
Il Tribunale, inoltre, ha affermato che prevedere la partecipazione di organi politici nell'ambito della delegazione trattante, provocherebbe una commistione di ruoli che sono stati invece chiaramente definiti dalla menzionata norma contrattuale, la quale ha previsto che sia l'organo di governo dell'ente ad autorizzare la sottoscrizione del contratto. Tale autorizzazione presuppone, infatti, l'alternatività di soggetti che non possono contemporaneamente partecipare al negoziato e, successivamente, autorizzare la sottoscrizione del relativo te sto, venendo in tal modo gli organi politici ad espropriare gli organi amministrativi e tecnici delle competenze loro specificatamente assegnate.
In merito all'individuazione delle fonti di finanziamento, occorre distinguere le irregolarità relative al reperimento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti da quelle destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Per quanto concerne l'individuazione delle risorse destinate ai dirigenti, le principali criticità rilevate hanno riguardato l'erronea applicazione delle disposizioni sulla composizione del relativo fondo contenute nell'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999.
In particolare vanno segnalate:
- l'erronea inclusione, nella componente di base del fondo, prevista dall'art. 26 comma 1 lett. a), degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione e delle somme corrisposte a titolo di compensi per la progettazione;
- l'errata inclusione tra le voci del fondo 1999 della quota prevista dall'art. 26, comma 1, lettera d), nonostante detta norma facesse decorrere il menzionato incremento dall'anno 2000;
- l'erronea determinazione dell'ammontare del monte salari della dirigenza anno 1997, sulla cui base operare l'incremento previsto dall'art. 26, comma 2, CCNL 23 dicembre 1999,
- l'illegittimo incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti con risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999, in assenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento quali-quantitativo dei servizi esistenti;
- l'illegittimo incremento del fondo previsto dall'art. 26 comma 4 sulla base della certificazione di appositi requisiti di bilancio in assenza dell'intesa, da sottoscrivere tra le parti del CCNL, con la quale dovevano essere individuati i requisiti stessi.
Sulla quantificazione delle risorse destinate al fondo per il personale non dirigente sono state segnalate, tra l'altro, le seguenti irregolarità:
- irregolare imputazione al bilancio dell'ente delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali senza correlativa riduzione del fondo in violazione del principio confermato dall'art. 34
- inclusione nel monte salari utile ai fini della determinazione di percentuali di incremento del fondo, di emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, come gli assegni per il nucleo familiare e le indennità di trasferimento;
- integrazione delle risorse del fondo ex art. 15 comma 2 CCNL 1 aprile 1999 in assenza della costituzione del

nucleo di valutazione, e, se costituito, in assenza degli accertamenti di sua competenza;
- integrazione delle risorse del fondo ex art. 15 comma 2 CCNL 1 aprile 1999 a decorrere dal 1 gennaio 1999 anziché dal 1° aprile 1999;
- omessa decurtazione del fondo a seguito del trasferimento del personale ATA allo Stato;
- illegittimo incremento del fondo previsto per il 2001 dall'art. 4 comma 5 CCNL 5 ottobre 2001, anche per il 2002;
- illegittimo incremento del fondo previsto dagli artt. 16 comma 1 CCNL 1 aprile 1999 e 5 CCNL 5 ottobre 2001 per i Comuni con parametri di bilancio virtuosi, in assenza dei presupposti previsti dalle norme;
- erronea inclusione tra le somme destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività delle risorse precedentemente utilizzate per il pagamento dello straordinario, del salario accessorio e della indennità di lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4 CCNL 6 luglio 19995 in favore dei titolari di posizioni organizzative negli Enti privi di figure dirigenziali;
- erronea quantificazione delle risorse destinate al fondo ai sensi della lett. a) dell'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 derivante dalla mancata riduzione in misura proporzionale agli oneri destinati alla riclassificazione del personale della prima e della seconda qualifica funzionale collocato in A1 e di quello dell'area di vigilanza collocato in C1; in violazione dell'art. 19 comma 1 CCNL 1 aprile 1999;
- erroneo incremento delle risorse destinate, ex art. 15, comma 2, CCNL 1 aprile 1999, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in misura superiore al limite massimo contrattualmente fissato;
- irregolare utilizzazione di risorse proprie dell'Ente ulteriori rispetto a quelle previste dal fondo ex art. 15 CCNL 1 aprile 1999 per remunerare particolari progetti;
- errata inclusione tra le risorse destinate alla contrattazione decentrata di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice stradale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 19992, n. 285.
Infine sulle modalità di utilizzo delle risorse le principali anomalie possono così classificarsi:
a) personale dirigente
- illegittima attribuzione ad alcuni dirigenti di un'indennità di posizione di importo superiore al limite massimo di 82 milioni lordi annui, fissato dall'art. 27, comma 2, del CCNL 23 dicembre 1999;
- finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato dei dirigenti con contratto di diritto privato ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 con le risorse del bilancio, anziché con quelle dell'apposito fondo previsto dal CCNL 23 dicembre 1999;
- corresponsione dell'indennità di risultato senza che fossero stati previamente definiti gli obiettivi e verificato il raggiungimento dei risultati prefissati,
- eccessiva gradualità nell'innalzamento della quota delle risorse complessive di cui all'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999, destinate al finanziamento dell'indennità di risultato, in contrasto con l'art. 28 del CCNL 23 dicembre 1999;
- adeguamento dello stipendio tabellare di euro 3.356,97 senza corrispondente riduzione dell'indennità di posizione, in violazione dell'art. 1 comma 3 CCNL 12 febbraio 2002.
- irregolare attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di posizione ai dirigenti incaricati ad interim della titolarità di altre funzioni dirigenziali vacanti;
- corresponsione di compensi per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni dirigenziali ricoperte (quali partecipazioni a commissioni di concorso, a commissioni giudicatrici di appalti, altri organi collegiali comunali) in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
b) personale non dirigente
- erogazione degli incentivi in base a progetti riguardanti l'intera struttura o, in altri casi, in base al solo numero delle presenze, anziché in applicazione dei criteri previsti dall'art. 17, comma 2, lett.
a), del CCNL 1° aprile 1999, e cioè in relazione «al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo»;
- illegittimo ricorso a forme generalizzate di progressione retributiva orizzontale, in contrasto con il principio di selettività previsto dall'art. 5 dal CCNL 31 marzo 1999;
- attribuzione di plurime progressioni orizzontali allo stesso dipendente in un arco temporale così limitato da escludere la possibilità di valutazione delle prestazioni rese;
- violazione del principio del c.d. baricentro, fissato dall'art. 16, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999 secondo il quale il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso stesso, principio, peraltro disapplicato dall'art. 34 comma 5 dell'ultimo CCNL;
- in merito alle progressioni economiche orizzontali, va ulteriormente rilevato che in alcuni contratti decentrati è stato introdotto il principio secondo il quale tutto il personale collocato a riposo a partire da una certa data beneficia di un incremento anticipato di progressione economica;
L'incremento di progressione viene giuridicamente riconosciuto un mese prima del collocamento a riposo e materialmente erogato nell'ultimo giorno di servizio utile.
Appare evidente il contrasto della clausola contrattuale in esame con l'art. 5 CCNL 31 marzo 1999, in base al quale la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza presuppone una selezione del personale effettuata a seguito di apposite valutazioni da parte dei dirigenti responsabili.
Vanno anche evidenziati i negativi riflessi sulla spesa pensionistica gestita dall'I.N.P.D.A.P. dei descritti comportamenti.
- Illegittima erogazione dell'indennità di rischio anche nei periodi di assenza dal servizio in violazione del principio, sancito dall'art. 37 CCNL 14.9.2000 secondo il quale la predetta indennità spetta per il periodo di effettiva esposizione al rischio;
- illegittima erogazione dell'indennità di turno in misura notevolmente superiore agli importi massimi previsti dalla contrattazione nazionale;

- illegittimo cumulo dell'indennità di turno con l'indennità di disagio in contrasto con l'art. 22 comma 5 CCNL 14.9.2000;
- illegittima erogazione dell'indennità di vigilanza nella misura intera al personale del Corpo di
Polizia Municipale che non assolve in concreto le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 Legge n. 65/1986 (Polizia giudiziaria, polizia stradale, funzioni ausiliari di pubblica sicurezza),
- illegittimo cumulo dell'indennità di rischio con quella di disagio e di queste due con l'indennità di vigilanza;
- irregolare erogazione degli incentivi per la progettazione di opere pubbliche previste dall'art. 18 l. n. 109 del 1994 al netto degli oneri riflessi fatti gravare sul bilancio dell'Ente;
- illegittimo utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del codice della strada per corrispondere compensi accessori ai vigili urbani;
- illegittima corresponsione di ulteriori compensi accessori a titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato prevista dall'art. 10 CCNL 31.3.1999;
- illegittima previsione nei contratti decentrati di compensi accessori non previsti dalla contrattazione nazionale. Si citano, a titolo d'esempio, l'indennità di gonfalone e l'indennità di fidelizzazione;
- illegittima corresponsione di compensi ad personam non previsti dal CCNL e finanziati al di fuori dei contratti decentrati sulla base di determinazioni degli organi politici o dei dirigenti dell'Ente;

A conclusione di questo panorama di violazioni o di errate o discutibili interpretazioni delle norme contrattuali, va fatto un cenno anche alla situazione dei segretari generali.
La disciplina della retribuzione di posizione di questa categoria, contenuta nell'art. 41 CCNL 16 maggio 2001 ha riaffermato il principio dell'onnicomprensività della retribuzione in questione, assorbente di ogni altra forma di compenso fatti salvi i diritti di segreteria.
La disposizione in esame consentiva solo la corresponsione di maggiorazioni dei valori retributivi fissati per la posizione sulla base di criteri e condizioni da definire in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
In attesa dell'accordo predetto, stipulato solo in data 22 dicembre 2003, molti Enti hanno attribuito ai propri segretari generali compensi aggiuntivi alla retribuzione di posizione ai più vari titoli: reggenza di ufficio dell'Ente, partecipazione al nucleo di valutazione, etc., che si sono aggiunti all'indennità per le funzioni di direttore generale, ove conferite.
Il descritto comportamento degli enti non sembra in alcun modo giustificabile. Per cercare di porre rimedio a tale situazione generalizzata di irregolarità, le parti stipulanti il contratto decentrato integrativo hanno previsto una clausola di salvezza dei provvedimenti adottati anteriormente alla stipula del predetto accordo sindacale, che appare anch'essa non conforme all'art. 41 CCNL del 2001.
Le applicazioni distorte dell'istituto, in sé positivo, della contrattazione decentrata integrativa, emergente dalle indagini finora svolte dai S.I.Fi.P., evidenziano l'esigenza di apportare alla disciplina normativa e contrattuale vigente opportuni correttivi, volti a rendere anche più chiaro e non travisabile il contenuto precettivo.
In questo senso si muovono quelle disposizioni dell'ultimo contratto che prevedono la possibilità di integrare le risorse decentrate solo per gli enti che presentino un determinato valore del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti (art. 32) o che circoscrivono in modo più rigoroso i presupposti per l'erogazione dei compensi per incentivare la produttività.
Tuttavia, la rilevanza e la diffusione sul territorio nazionale delle prassi attuative della contrattazione decentrata non conformi ai contratti nazionali, dovrebbe indurre il legislatore e le parti sindacali a ricercare soluzioni più radicali per porre un argine a condotte non rispettose dell'ordinamento contrattuale generale, che hanno, in sostanza, scardinato, in molte realtà, il principio generale di onnicom prensività della retribuzione e sono, comunque, suscettibili di minare l'equilibrio di bilancio di molti enti. In questa prospettiva potrebbe rivelarsi utile una disciplina della contrattazione integrativa differenziata che consenta di affidare un'ampia autonomia, nell'individuazione degli istituti retributivi più adatti alla situazione gestionale concreta (da definire eventualmente come maggiorazioni calibrate dei compensi base previsti dai contratti nazionali per tutti gli enti) solo a quegli enti che presentino parametri di bilancio virtuosi.
In particolare andrebbe valorizzato, a questo fine, il rapporto tra spese di personale ed entrate proprie, in modo da premiare soprattutto il personale dipendente dagli enti con un alto grado di autonomia finanziaria.
In un regime di finanza locale che sta approdando al federalismo fiscale occorre necessariamente differenziare le situazioni degli enti, recuperando l'impostazione, abbandonata a partire dalle riforme fiscali e dal pubblico impiego degli anni '70, che ispirava il precedente sistema retributivo del personale degli enti locali, fondato, ai sensi dell'art. 228 T.U. n. 383 del 1934, sull'esigenza di tenere conto, nella fissazione degli stipendi e dei salari, delle condizioni finanziarie degli enti e delle condizioni economiche locali.
Infine, sul piano dei controlli, nell'impossibilità di reintrodurre controlli tutori affidati ad organi di controllo amministrativi, si potrebbe pensare di attribuire ad un'autorità indipendente la legittimazione ad impegnare i contratti decentrati in contrasto con quelli nazionali, al fine di far dichiarare, dal giudice ordinario, la nullità delle relative clausole.
Nell'attuale evoluzione dell'ordinamento finanziario italiano l'andamento della spesa del personale nel comparto Regioni-Autonomie locali rappresenta uno snodo cruciale nella ricerca di un equilibrio istituzionale tra vincoli di finanza pubblica ed esigenze autonomistiche.

Dottor Giacomo Faso

Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n. 1230/09 del 03/03/2009: pagamento indebito di servizio depurazione non attivato - trasparenza nei rapporti contrattuali - risarcimento del danno

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. n 933/09
Cron. N 1315/09

Sentenza n 1230/09
Il Giudice di Pace di Sorrento Avv. Piero Guerra ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa iscritta al n 933/09 R.G.
TRA
Il sig.……elett. dom.to in S.Agnello alla Via A. Balsamo 71 c/o lo studio dell'Avv. Anna Baccari che lo rapp., e difende giusto mandato al margine dell'atto di citazione
E
Società ……spa in pers. del legale ra..p.t. con sede in Ercolano alla Via ……
NONCHE'
Codacons Campania in pers. del legale rapp.t. elett. dom.to in S.Agnello alla Via A. Balsamo 71 c/o lo studio dell'Avv. Anna Baccari
INTERVENTORE
Oggetto: restituzione dell'indebito
Conclusioni come da verbali di cause e comparse depositate
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata il…… conveniva innanzi a codesta Giustizia la società…… gestore del servizio idrico integrato, per sentir: I) ordinare alla società……l'esibizione delle specifiche di pagamento relativi agli importi versati dall'attore per il servizio depurazione relativo agli anni 2003-2008.
II) dichiarare e per effetto condannare la società…….... al risarcimento del danno per violazione della regola di trasparenza correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; III) dichiarare e per lo effetto condannare la società……spa alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite per il servizio depurazione a decorrere dall'anno 2003-2008. IV) Sospendere ogni richiesta avanzata dalla società……spa in ordine al pagamento di somme per il servizio di depurazione non reso.

MOTIVI DELLE DECISIONE
La domanda e' proponibile ed ammissibile avendo l'attore provato per tabulas la legittimazione attiva e passiva di tutte le parti in causa.
La domanda e' fondata e merita accoglimento per quanto di ragione
·La fattispecie va inquadrata nella previsione di cui all'art.1559 cc- contratto a prestazioni corrispettive-pertanto tutti i servizi idrici in esso previsti, dalla somministrazione di acqua alla fognatura fino alla depurazione delle acque reflue, devono essere effettivamente erogati dal gestore.
in assenza della fruizione degli appositi impianti di depurazione delle acque reflue viene meno il rapporto di sinallagmacità; ed il somministrato ex art. 2033 cc ha il diritto alla restituzione della somma pagata per il servizio di depurazione delle acque reflue; in quanto il pagamento si trova senza giustificazione causale.
E' rimasto accertato, (v. nota Codacons in atti) che nella zona del territorio della penisola Sorrentina il servizio di depurazione non è mai avvenuto ed allo stato non avviene per mancanza degli impianti di depurazione o per inattività del servizio; ne consegue che l'utente non è tenuto al pagamento della quota relativa al servizio depurazione.
Vi è più, la Corte Costituzionale con sentenza 335/08 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma art. 14 comma I Legge 36/94 mod. art. 28 L.179/2002, che prevede che la quota tariffa riferita al servizio depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione e questi siano temporaneamente inattivi. Ma allo stato; poiché è in corso un Giudizio di legittimità costituzionale della norma (art. 3 bis D.L. 203/2005 convertito dalla legge 248/2005) nella parte in cui devolve alla giurisdizione tributaria la controversia relativa alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue per violazione della'art. 102 (II comma) cost. codesto Giudicante non ritiene pronunciarsi sulla domanda della ripetizione dell'indebito.
E' rimasto anche accertato; dall'esegesi della documentazione prodotta dall'interventore Codacons; che nella fatture emesse nei confronti degli utenti dall'ente gestore ……..spa non è specificato il dettaglio degli importi della servizio di trattamento acque reflue ed il servizio fognatura in quanto conglobati in un'unica voce.
L'art. 2 della legge 206/2005 riconosce e garantisce ai consumatori il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; principalmente se il contratto è predisposto su

moduli o formulari come del caso in specie.
Il dovere di correttezza importa il dover di buona fede nei rapporti tra le parti ex art.1175, 1176, e 1375 c.c
A sostegno la delibera 55/00 dell'autorità per l'energia elettrica e del Gas, conformandosi alla direttiva comunitaria, ha sancito il dovere di trasparenza dei documenti per la fatturazione dei consumi.
Obiettivo che il cliente utente sia messo in condizioni di conoscere in maniera dettagliata chiaro ed esplicito il consumo che deriva dalla fatturazione ed il costo dei servizi resi.
Alla luce di quanto la fatturazione concepita dalla società……spa è contraria ai prescritti canoni di lealtà, di correttezza e trasparenza, deve pertanto ritenersi illegittima.
Altresì l'utente attore ha provato che, malgrado ne abbia fatto formale richiesta, la convenuta non ha ottemperato all'obbligo di fornire l'esatto importo della tariffa relativa al servizio depurazione.
La violazione dei doveri di trasparenza nonché il comportamento omissivo del convenuto- ente gestore, è fonte di responsabilità per i danni, in quanto pregiudica l'interesse del soggetto- utente tutelato dalla norma; e si concretizza- come provato dall'attore- in un dispendio di energie, spese di consulenza (v. fatt. in atti), spese di trasporto per ottenere la decodificazione del documento fattura emesso dalla società ……. spa.
Circa il quantun si ritiene equo, art. 1226cc, e conforme a giustizia liquidare all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma di euro……..oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta alla rifusione delle spese del Giudizio sia in favore dell'attore che dell'interventore Codacons per le puntuali informative rese all'utente; spese che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace Piero Guerra, definitivamente pronunciando nella causa proposta in narrativa così provvede:
· Accoglie la domanda di risarcimento danni promossa dall'attore
· Per lo effetto condanna l'ente gestore del servizio idrico, società…….spa in pers. del legare rapp.p.t. con sede in Ercolano NA al pagamento in favore dell'attore sig…….. della somma di euro 250,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
· Condanna altresì la società……..spa al pagamento delle spese di Giudizio che liquida in favore dell'attore in complessivi euro 450,00 di cui euro 150,00 per spese ed euro 300,00 per diritti ed onorari; oltre spese di IVA e C.P.A con attribuzione all'Avv. Anna Baccari dichiaratorio antistatario; in favore dell'interventore Codacons in complessivi euro 250,00 di cui euro 100, 00 per spese, ed euro 150,00 per diritti ed onorari,, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'Avv. Anna Baccari dichiaratosi antistatario.
Dichiara la seguente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Sorrento il 02/03/2009

GLI «OSPITI» NEL CIE: ORA ABBIAMO PAURA PONTE GALERIA E REAZIONI DEGLI STRANIERI DOPO IL SÌ DELLA CAMERA ALLE NUOVE REGOLE

■ Sono entrati in allarme i 243 immigrati del Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, nella periferia romana. Il sì della Camera al decreto sicurezza ha sconvolto la loro linea dell'orizzonte. E chiedono. «È vero che rimarremo qui fino a 180 giorni?», «Quando entrerà in vigore la legge?», «Ho un lavoro da operaio, sono assunto, in attesa di soggiorno: sono rinchiuso qui perché nel 2006 ero irregolare. Che devo fare?». C'è una umanità dai mille volti nel Cie alla periferia di Roma. La maggior parte sono persone uscite di prigione. Ma non sono le uniche presenze. C'è la domestica clandestina, l'ex ufficiale dell'Armata Rossa finito con una divisa da inserviente d'albergo e sbattuto a Ponte Galeria perché non ha ancora il permesso di soggiorno (la moglie badante sì). C'è il peruviano padre di sei figli - la moglie "regolare" assunta come donna delle pulizie - fermato al Prenestino mentre andava a prendere il latte. L'uomo-simbolo di questa umanità sottotraccia si chiama Chen Zhegian, 40 anni, magro e disperato: è l'unico cinese del Cie, non sa con chi conversare, e allora parla da solo. Lo ascoltano ogni sabato solo alcune suore sue connazionali dell'Unione superiore maggiori d'Italia. Ieri alle 10 del mattino il Centro ha aperto i cancelli a una delegazione del Consiglio regionale del Lazio. Ci sono capogruppo e consigliere della Sinistra, Enrico Fontana e Anna Evelina Pizzo; due del Pd, Augusto Battaglia e Luisa Laurelli; e il responsabile della Lista civica per il Lazio, Peppe Mariani. Vogliono capire per quale motivo il 7 maggio è stato vietato l'accesso ad alcuni medici inviati dalla Asl RmD, competente per territorio, perché una tunisina di 49 anni si era suicidata poche ore prima dell'espulsione. Li accoglie il direttore del Cie, Luciano Paoloemili, maresciallo dell'Esercito nei ranghi della Croce Rossa, ex vice del precedente responsabile del Cie, Fabio Ciciliano, e ora sulla poltrona che scotta. Paoloemili spiega che possono entrare i parlamentari, ma tutti gli altri devono essere autorizzati dalla Prefettura. E i medici della Asl non avevano il lasciapassare. Il direttore poi sciorina i numeri: in tutto ci sono 364 posti, attualmente presenti 94 donne e 149 uomini. I padiglioni sembrano gabbie. Gli immigrati vivono in casette a un piano circondate da inferriate alte. Le costruzioni sono una di fronte all'altra. In mezzo c'è un corridoio d'asfalto. Gli immigrati stanno un po' qui, un po' là. Chi entra nel Cie ritira un kit per l'igiene personale, indumenti (scarpe e pantofole comprese), asciugamani, lenzuola (cambiate ogni due settimane). Ogni dieci 10 giorni riceve una scheda telefonica da 5 euro (per contattare la famiglia) e due pacchetti di sigarette. Entro 48 ore la magistratura deve confermare il provvedimento che ha rinchiuso l'immigrato nel Cie: per gli extracomunitari decide il giudice di pace, per i comunitari quello ordinario. Si viene sottoposti a visita medica, a un colloquio con lo psicologo, volendo a un controllo odontoiatrico (è l'unico Cie ad avere un laboratorio dentistico). Sono presenti sei medici che coprono in due turni dalle 8 del mattino alle 20 di sera, e ne rimangono due per la notte, andando così oltre alle previsioni del ministero dell'Interno. Per questi servizi il Cie di Roma ha ottenuto la certificazione di qualità del servizio e la certificazione etica. Insomma, è una gabbia a cinque stelle.

(Il Tempo.IT)

Giustizia di Pace ultima ora

NUOVO FILTRO SUI RICORSI E PROCEDIMENTI SPRINT

■ Cancellato il rito societario. Più spazio ai giudici di pace. La Camera ha approvato il 29 aprile la riforma del processo civile che adesso passerà al voto del Senato. I cardini del progetto di riforma:
- aumento delle competenze dei giudici di pace (da 2.500 a 5.000 € per le cause relative a beni mobili; da 15.000 a 20.000 € per le cause di risarcimento danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti);
- testimonianza in forma scritta disposta dal giudice su accordo delle parti e tenuto conto la natura della causa;
- cancellazione del processo societario, salvo per le controversie già in corso che saranno proseguite nelle forme "commerciali";
- un calendario per il processo;
- maggiori difficoltà per il ricorso in Cassazione;
- rafforzamento dell'esecutività delle sentenze;
- un procedimento sommario di cognizione con tempi ridotti, contraddittorio limitato e conclusione con un ordinanza che, se non impugnata in tempi brevi, assumerà la forma di una sentenza;
- deleghe per lo sfoltimento dei riti;
- rilancio della conciliazione.

Per quanto riguarda il denso capitolo delle deleghe, la principale affida al Governo il compito di provvedere allo sfoltimento dei riti con l'obiettivo di lasciarne in vita uno ordinario, uno sommario e pochi altri in materie speciali come: diritto fallimentare, quello di famiglia e quello del lavoro.

IL GIUDICE DI BERGAMO CONDANNA TIM-TELECOM ITALIA PER NON AVER RISPETTATO IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE CONTRATTUALE

Firenze - E' la classica storia: sottoscrivi un piano tariffario telefonico denominato "Unlimited" e poi arrivano bollette di migliaia di euro. In questo caso la storia ha avuto un felice epilogo per l'utente, un'azienda bergamasca che aveva un contratto 'tutto incluso' con Tim-Telecom Italia: il giudice di pace di Bergamo ha annullato la richiesta di circa 2.500 euro che il gestore imputava a traffico wap, addebitandogli le spese legali di circa 1.500 euro.
La storia. Una piccola azienda di Grumello del Monte (Bg) attiva il contratto Unlimited con Tim-Telecom Italia che prevede, in cambio di un pagamento mensile di 150 euro, una serie di servizi: voce, sms e traffico dati (per collegamenti a Internet) per un massimo di 6 Gb al mese. Nulla nel contratto e' previsto sul traffico wap (un protocollo per collegarsi alla rete, ma di vecchia generazione). Invece, navigando inconsapevolmente l'utente incappa in un sito wap, generando addebiti pari a 2.500 euro, nelle fatture dell'aprile e giugno 2008. Non risolvendosi bonariamente la questione, nel settembre 2008 l'azienda, assistita dall'avvocato Pierantonio Paissoni, presenta un atto di citazione al giudice di pace di Bergamo, che emana la sentenza di condanna per il gestore telefonico, perche' non ha rispettato il principio di buona fede contrattuale. Si tratta di una buona dimostrazione su come, non abbassando la cresta e non assecondandosi alle presunte ragioni regolamentari dei gestori telefonici, si possa ottenere giustizia. E' proprio sulla difficolta' e il "fastidio" a rivolgersi alla giustizia quello su cui contano i gestori... ma questa volta hanno trovato un cosiddetto osso duro. Auspichiamo che sia una rondine che faccia primavera.

(ADUC.it)

ADSL NON FUNZIONA, TELECOM DEVE RISARCIRE L'UTENTE

■ Telecom Italia e' stata condannata dal giudice di pace di Mascalucia, in provincia di Catania, al risarcimento del danno a favore di un utente che aveva chiesto l'attivazione della linea telefonica e Adsl con Internet, che pero' non aveva mai funzionato. Lo ha reso noto il Codacons, associazione di tutela al quale l'utente si era rivolto. Il giudice ha annullato tutte le bollette ricevute dal cliente, condannando Telecom al risarcimento del danno, quantificato in 500 euro oltre al pagamento degli interessi delle spese legali. Secondo il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi" è una sentenza importantissima che dimostra ancora una volta come non bisogna mai temere, avendone diritto, di opporsi in giudizio ad un soggetto economicamente piu' forte".

GLI STACCANO LA LINEA DEL TELEFONO: TELECOM CONDANNATA A PAGARE 1.400 EURO DI DANNI

■ Un giudice di pace di Latina ha condannato Telecom Italia a risarcire un abitante della città laziale con una somma di 1.400 euro per avergli staccato la linea telefonica senza alcun motivo. Nel febbraio 2007 la Telecom decise di propria iniziativa di staccare la linea telefonica a un consumatore residente a Latina, il quale, dopo aver cercato invano di capire per quale ragione l'operatore telefonico avesse preso quella decisione, decise di rivolgersi al Codacons, che avviò il tentativo di conciliazione presso il Corecom Lazio. In questa sede, per difendersi, la Telecom affermò di aver tagliato la linea telefonica dell'utente su espressa richiesta di disdetta del cliente, tuttavia in sede giudiziale gli avvocati dell'operatore non sono riusciti a riportare la registrazione. Alla luce di quanto accaduto, il giudice di pace ha ritenuto che "il comportamento di Telecom Italia spa abbia determinato all'utente pregiudizio, dovuto al perdurante stress derivante dalla vicenda, e che l'attore ha concretamente subito un danno che dovrà essere risarcito in via equitativa".

MINACCIA DI UCCIDERE GATTA DELLA VICINA, TASSISTA A GIUDIZIO

Rapallo - Minaccia di fare a fettine il gatto della vicina e finisce di fronte al tribunale: protagonista un tassista di 60 anni di Rapallo, nel Levante genovese. L'uomo deve rispondere di minacce aggravate e di ingiurie nei confronti della proprietaria della gatta. Il tassista imputato aveva minacciato di uccidere l'animale, che nel frattempo è morto per cause naturali, se lo avesse rivisto nei pressi della sua moto. Il processo si celebra di fronte al giudice di pace di Rapallo.

(AGI)

LA PARTE CHE VINCE LA CAUSA RECUPERA L'IVA ANTICIPATA AL LEGALE

La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art.18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi si un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art.91, comma primo, cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia la deducibilità di tale imposta potrebbe eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo...".
Così la Cassazione nel respingere il ricorso di una ASL avverso la Sentenza del Giudice di Pace con la quale era stata respinta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei sui confronti, a favore della parte vittoriosa, per il rimborso delle spese processuali.

(Il Sole 24 Ore.com)

IL FAR WEST DELLE MULTE

■ Sarà capitato a tanti cittadini reggiani di prendere la classica multa per divieto di sosta. Con l'entrata in funzione dei parchimetri il tipo di infrazione ha subito una trasformazione perchè voi, pur parcheggiando in aree consentite, potete venire multati per non avere pagato la sosta. In questo caso il verbale che vi viene recapitato recita, riferendosi al comma 6 dell'articolo 157 del Codice della Strada: "lasciava in sosta il veicolo in area sottoposta a limitazione temporale, senza esporre il tagliando di pagamento della sosta...".
Il fatto curioso è che nessuna norma del Codice della Strada prevede di esporre il titolo di pagamento del parcheggio. Il comma 6 infatti, la cui presunta violazione viene accertata nel verbale, recita testualmente, e diversamente da quanto riportato nel verbale: "Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione".
Quindi al massimo vi dovrebbero contestare di non avere esposto il tagliando che riporta l'inizio della sosta, non il suo pagamento. Il comma 6 infatti parla di "dispositivo di controllo della durata della sosta", non di "dispositivo per il pagamento della durata della sosta". E inoltre si obbliga a porlo in funzione, non a pagarlo. Sono due cose diverse. Consideriamo inoltre che il controllo della durata implica tanto l'orario di inizio che di fine. I nostri parchimetri al contrario possono stabilire solo l'inizio della sosta e non sono quindi "dispositivi di controllo della durata", a meno che non si voglia sostenere che il parchimetro è metà del dispositvo, e l'accertatore della sosta l'altra metà.
Contravvenzioni illegittime
Il Giudice di Pace di Caserta, nella causa iscritta con ruolo n. 4112/06, ha affermato che chi non espone il titolo di pagamento è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all'esposizione di attestazioni di pagamento, non essendovi per l'appunto alcuna norma che indichi questo obbligo, riferendosi l'art. 157 comma 6 ai luoghi in cui la sosta è prevista per un tempo limitato e non all'ipotesi di parcheggio a pagamento. Pertanto le contravvenzioni elevate in virtù delle citate norme, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici. Ma la cosa interessante è che la trasgressione allo stesso comma viene accertata anche nel caso voi superiate il limite di tempo per il quale avete pagato. Ovvero, vi viene contestato di non avere esposto il tagliando di pagamento anche se in realtà è ben visibile sul cruscotto. In questo caso il comma 6 viene falsamente applicato e, aggiungiamo, nessuna norma del Codice della Strada prevede sanzioni per il titolo di pagamento scaduto. Pensate che in piazzale Fiume un cartello avverte che sostando oltre l'orario prepagato si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada. Qualcuno abbia la bontà di spiegare al Sindaco che il Codice non prevede assolutamente nulla.
Tra l'altro, tanto per fare intendere come il sistema del parchimetro "anticipato" si basi su principi non improntati alla correttezza e allo spirito di servizio, è impensabile che un automobilista che parcheggi sulle strisce blu, nel timore di vedersi sanzionare e, non a conoscenza dei tempi della sua sosta o giustificato dalla forza maggiore, si veda costretto al pagamento per un tempo notevolmente superiore a quanto preventivato, solo per non incorrere in una sanzione amministrativa (Sentenza Corte di cassazione n. 9738/2000 e n. 3961/1989).
Strisce blu selvagge
Altra situazione di irregolarità: l'articolo 7, comma 6, afferma che "le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico". Il comma 4 dell'articolo 157 precisa inoltre che "nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza".
Ora girate un po' per la città, e scoprirete molte situazioni che non rispettano queste norme. Caso esemplare sono le strisce blu in via Cesana: non solo sono sulla carreggiata, ma lo spazio lasciato per il transito è decisamente inferiore ai 3 metri. Saremo ben lieti se i cittadini potessero riferirci analoghe situazioni irregolari.
Gli accertatori della sosta
Facciamo intanto notare che l'informativa lasciata dagli accertatori è piuttosto lacunosa, non indicando la tipologia dell'infrazione nè il nome dell'accertatore. Ciò nonostante, senza che voi conosciate la violazione commessa nè la regolarità dell'accertamento, siete invitati a pagare entro pochi giorni per evitare le spese di notifica.
Vediamo poi cosa possono e non possono fare. Come ha stabilito la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile numero 5621 del 3/2/2009, a questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5, 6 e 8 del Codice della strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della strada.
Nella realtà molti accertatori a Reggio Emilia hanno la cattiva abitudine di andare oltre il loro mandato, affibbiando multe in aree non di loro competenza. Non possono, ad esempio, multare automobili che parcheggiano, anche irregolarmente, fuori dalle strisce blu, sempre che non intralcino l'uso del parcheggio. E invece lo fanno. Che poteva farlo me l'ha spiegato personalmente un accertatore, a cui facevo notare che la mia vettura era fuori dalle strisce blu e non impediva l'accesso ai parcheggi a pagamento. Ma che sia una multa illegittima lo conferma anche la sentenza di un Giudice di Pace di Reggio. Forse chi fa i corsi per la loro preparazione dovrebbe prestare maggiormente attenzione.
Credo inoltre che tutti possano confermare la fastidiosa inclinazione degli accertatori ad essere intolleranti: se fossi Andreotti penserei che lavorano a percentuale.

Emanuele Iannuccelli
(Reporter.it)

LA LEGGE 7 GENNAIO 1929, NR. 4 COMPIE 80 ANNI

a cura di Salvatore Gallo

Quest'anno una legge da sempre considerata un vero pilastro per l'attività della Guardia di Finanza festeggia gli ottantanni: si tratta della legge 7 gennaio 1929, n. 4 intitolata "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" ed emanata per colmare all'epoca una grave lacuna da lungo tempo lamentata nella nostra legislazione penale tributaria.
Infatti questa legge ha avuto soprattutto il merito di aver dato ordine al sistema degli illeciti fiscali e relative sanzioni, destinato ad operare con sempre maggiore efficacia, tanto che ben a ragione è stata definita la "Magna Charta" del diritto penale tributario.
Entrata in vigore il 1° luglio 1931, dopo una lunga ma opportuna "Vacatio legis" onde corrispondere con quella dei nuovi codici penali e di procedura penale, essa nella sua stesura originaria era composta di 63 articoli suddivisi in tre titoli: il primo (artt. 1-20) contenente le disposizioni di diritto sostantivo riguardanti l'efficacia della legge nel tempo, la distinzione tra reati e illeciti non penali, responsabilità particolari e cause di estinzione degli illeciti tributari); il secondo (artt. 21- 59) contenente "norme di procedura" prima fra tutte quelle concernenti la polizia tributaria; il terzo (artt. 59- 63) contenente disposizioni finali e transitorie.
Come è stato rilevato a sua tempo, alla legge n. 4/1929, informata ad uguali criteri di certezza delle norme penali ed ai mezzi richiesti per far valere le stesse nei casi di inosservanza, è stata riconosciuta la stessa efficacia spettante alle norme del libro primo del codice penale relativamente alle singole ipotesi di illeciti contenute in detto codice e in altre leggi speciali.
Si può dire, perciò, che questa legge n. 4/1929 si è rivelata nella sua lunga e piena applicazione mezzo e strumento di interpretazione di norme particolari, punto di orientamento anche nella formazione delle altre leggi costrette ad adeguarvisi pure per la nomenclatura delle violazioni e delle relative sanzioni e per la identificazione della natura delle stesse.
Infatti nella Relazione del Ministro delle Finanze dell'epoca sul relativo disegno di legge (approvato alla Camera dei Deputati il 7 dicembre 1928 ed al Senato due settimane dopo), il provvedimento in parola, nel dettare norme fondamentali per i singoli organi dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, onde consentire loro di uniformare la propria azione nell'accertamento delle violazioni e nella individuazione dei trasgressori, pone in grado gli stessi organi ed il giudice, chiamato a giudicare, di distinguere con certezza la sussistenza di una violazione costituente reato da quella costituente semplice obbligazione a carattere espressamente non penale.
E invero, per i suoi indubbi contenuti innovativi e per l'eccezionalità della sua portata, la legge del 1929 subito, al suo apparire e specialmente nei primi tre decenni di vita e ancora negli anni successivi fino a quelli più recenti, ha formato oggetto di accurati e approfonditi commenti ad opera di molti illustri studiosi, anche appartenenti alla Guardia di Finanza. Basti citare tra i primi Anelli, Pietroboni, De Matteis, Galiano, Spinelli, Lampis, Sechi e Dus.
Purtroppo la nostra legge ha subito nel tempo varie mutilazioni a seguito di opportuni interventi della Corte Costituzionale e di vari provvedimenti legislativi necessitati da mutamenti giurido-socio-economici, come tali necessariamente innovativi, ed ancor di più per effetto del decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 (che all'art. 29 ha abrogato gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, da 26 a 29 e da 55 a 63) e del decreto legislativo 30.12.1999, b. 507 (che all'art. 24 ha abrogato il cd. principio dell'"ultrattività" della legge penale tributaria fissato dall'art. 20).
Perciò, attualmente, della vecchia legge che tanti finanzieri ha tenuto impegnati, sia negli istituti di istruzione che nelle sedi di servizio, talvolta anche con sofferta esemplare dedizione e comunque sempre con vivido amorevole attaccamento, sopravvivono solo 24 articoli e precisamente: gli articoli 9, 10, 13, 14 e 16 del titoli I, riguardanti le contravvenzioni finanziarie, gli articoli 21 (pur se necessariamente modificato per essere adottato alle nuove norme del codice di procedura penale), 22, 24 (che mantiene sempre vivo l'obbligo di verbalizzazione delle violazioni constatate) e 25 (sul sequestro della documentazione), nonché tutte le disposizioni del capo II (articoli da 30 a 35) sulla polizia tributaria e quelle del capo IV (artt. 46 a 54) sulla procedura per oblazione, peraltro ora di scarsa applicazione.
Nonostante i molti tagli subiti, questa legge del 1929 rimane, pur sempre, un importante punto di riferimento per gli uomini in fiamma gialla; non solo perché per effetto dell'art. 24 vale ancora il fondamentale principio per cui "le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale", ma soprattutto perché in virtù delle disposizioni, tuttora in vigore, contenute negli articoli da 30 a 35, gli appartenenti alla Guardia di Finanza, oltre alla qualifica di polizia giudiziaria, assumono la veste di polizia tributaria, come tale chiamata a reprimere tutte le violazioni fiscali, avvalendosi anche degli strumenti giuridici riservati dal codice di procedura penale alla polizia giudiziaria.
E a questo proposito non va dimenticato che, grazie alla legge del 1929, sono tuttora deputati a svolgere l'attività di polizia tributaria soltanto i militari della Guardia di Finanza con una competenza "esclusiva" nei confronti di qualsiasi altra forza di polizia, e "generale", ossia per tutti i tributi e senza limiti settoriali, rispetto a quella pure deferita a funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria ma limitata al loro specifico servizio.

hotel Corona De Ville

★ ★ ★

hotel de Ville ★★★
38035 MOENA (Trento)
Tel. 0462/573338 - 573350 - Fax 573757
E-mail: prenotazioni@hotel-deville.it

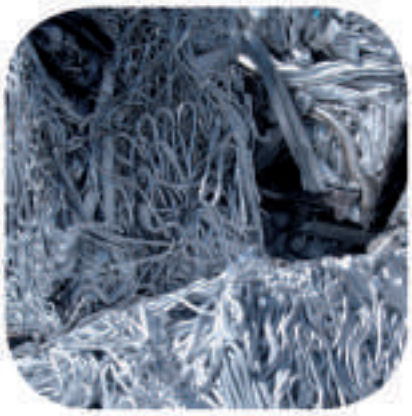

una

miniera

moderna

GRUPPO fiori

Il più grande giacimento di metalli è fatto dagli oggetti che non servono più ma che riciclati permettono di risparmiare energia e acqua, ridurre le emissioni di anidride carbonica, evitare l'accumulo di rifiuti.
Ricicliamo metalli per aiutare l'ambiente.

Gruppo Fiori
info@gruppofiori.it
www.gruppofiori.it